

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA E SCIENZE
POLITICHE, ECONOMICHE E SOCIALI
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

TESI DI LAUREA

IL FONDO PATRIMONIALE: TRA FUNZIONI ED EFFETTI

Relatore:

Chiar.mo Prof. Davide Achille

Candidato:

Alice Canonico

ANNO ACCADEMICO 2023/2024

INDICE

CAPITOLO 1

RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO	3
<i>1.1 Aspetti generali</i>	3
<i>1.2 Inquadramento storico</i>	7
<i>1.3 Evoluzione della disciplina</i>	11
<i>1.4 Cause di cessazione</i>	13

CAPITOLO 2

ASPETTI STRUTTURALI	20
<i>2.1 I destinatari del fondo patrimoniale: analisi normativa degli articoli a salvaguardia degli interessi familiari</i>	20
<i>2.2 Nozione e definizione dei bisogni della famiglia</i>	26
<i>2.3 Fondo patrimoniale e atto di destinazione: analogie e differenze</i>	29
<i>2.4 Gestione dei beni del fondo: una possibilità di controllo da parte di terzi?</i>	33
<i>2.5 Gli effetti della natura giuridica del fondo patrimoniale sui creditori</i>	36

CAPITOLO 3

EFFETTI DELL'ISTITUTO SUI CREDITORI	41
<i>3.1 Finalità dell'istituto</i>	41
<i>3.2 Obbligazioni assunte per scopi estranei ai bisogni della famiglia</i>	44
<i>3.3 Obblighi pubblicitari e opponibilità del fondo: confronto tra annotazione e trascrizione</i>	47
<i>3.4 Analisi delle tutele creditorie: azione revocatoria ordinaria e azione revocatoria fallimentare</i>	51
<i>3.5 Gli effetti delle obbligazioni assunte dal singolo coniuge e relativa inerzia</i>	57

CAPITOLO 4

CRITICITÀ DELLA DISCIPLINA	61
<i>4.1 Fondo patrimoniale e crisi matrimoniale: la rilevanza assunta dalla separazione e successiva riconciliazione</i>	61
<i>4.2 L'incidenza degli atti dispositivi di straordinaria amministrazione sui beni del fondo patrimoniale</i>	66
<i>4.3 Il ruolo del coniuge non debitore all'interno del rapporto obbligatorio</i>	68
<i>4.4 Costituzione del fondo patrimoniale come strumento fraudolento dei debiti tributari</i>	71
BIBLIOGRAFIA	
DOTTRINA	77
GIURISPRUDENZA	85
SITOGRAFIA	95
RINGRAZIAMENTI	96

CAPITOLO 1

RICOSTRUZIONE DELL'ISTITUTO

SOMMARIO: 1.1 Aspetti generali. – 1.2 Inquadramento storico. – 1.3 Evoluzione della disciplina. – 1.4 Cause di cessazione.

1.1 Aspetti generali

Il fondo patrimoniale è un particolare istituto che permette a entrambi i coniugi, o a uno solo di essi, di cogestire uno o più beni, indicati tassativamente dalla legge, vincolandoli ai bisogni della famiglia. Dei beni del fondo ne sono beneficiari solamente i coniugi e i figli comuni, anche adottivi¹, non ritenendosi rilevante la maggiore o minore età dei figli stessi, purché conviventi². Funzioni essenziali di questo strumento sono la garanzia e l'assicurazione della piena soddisfazione dei doveri di mantenimento e di assistenza ai diversi componenti familiari. Ciò comporta, in ragione dell'art. 170 c.c., che l'esecuzione dei beni su cui grava il vincolo di destinazione, non possa aver luogo per debiti che il creditore conosceva esser stati contratti per bisogni estranei alla famiglia³.

Uno degli elementi strutturali che caratterizza l'istituto è il vincolo di destinazione, che costituisce la sua stessa funzione e connotazione causale⁴. Il vincolo si impone al diritto di cui sono contitolari i coniugi, o uno solo di essi, ed è in virtù di esso che il fondo patrimoniale assume generalmente la sua qualifica di patrimonio separato⁵. Questo vincolo non incide solamente sulla posizione dei coniugi contitolari, bensì anche su quella dei creditori che,

¹ G. CIAN e G. CASAROTTO, *Fondo patrimoniale della famiglia*, in *Nss. dig. it. app.*, III, Torino, 1982, p. 829; T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, Milano, 1990, p. 298 e ss.

² Una parte della dottrina (vedi V. DE PAOLA e A. MACRÌ, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 1978, p. 253 e ss.) affermava essere esclusi i figli naturali benché inseriti nella famiglia legittima di uno dei genitori. Oggi, la distinzione tra figli legittimi e figli naturali è stata eliminata in virtù dell'art. 1, Legge n. 219 del 2012, che applica il principio per il quale “tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico” (art. 315 c.c.).

³ C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1. La famiglia*, 6^a ed., Milano, 2017, p. 132 e ss.

⁴ M. L. CENNI, *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. dir. fam.* diretto da P. Zatti, Milano, 2012, p. 679 e ss.

⁵ F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Tratt. dir. civ. e comm.* diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1984, p. 83; P. BOREA, *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale: caratteri comuni e note differenziali*, in *Giur. it.*, Torino, 1989, p. 875; F. SANTOSUOSSO, *Il regime patrimoniale della famiglia*, 2^a ed., Torino, 1983, p. 121; C. VERDE, *Alienazione dei beni del fondo patrimoniale: consenso traslativo, opponibilità ed effetti favorevoli al creditore esecutante*, in *Giur. it.*, Torino, 2019, p. 2385 e ss.; C. CICERO e A. TRONCI, *Fondo patrimoniale e debiti fiscali*, in *Corr. giuridico*, Milano, 2020, p. 1208 e ss.

agendo tramite azione esecutiva, possono soddisfarsi sui beni del fondo e sui frutti di essi solo ed esclusivamente in relazione a debiti assunti per fare fronte ai bisogni della famiglia o di cui ignorassero l'estraneità al soddisfacimento di questi stessi bisogni (art. 170 c.c.)⁶.

Al comma 1 dell'art. 167 c.c., si dispone che oggetto del fondo sono beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito. Si ammette, in astratto, di destinare al fondo anche beni futuri, pur mantenendone il divieto, richiamato al comma 1 dell'art. 771 c.c., nel caso in cui al momento dell'atto costitutivo il bene fosse stato attribuito a titolo di donazione⁷.

Sempre al medesimo comma dell'art. 167 c.c., è prescritto che la costituzione del fondo patrimoniale possa provenire dai coniugi, congiuntamente o da uno solo di essi, oppure da un soggetto terzo. Nel caso in cui i beni che si vogliono destinare al fondo fossero di appartenenza di ambedue i coniugi, la costituzione opera in maniera congiunta da parte di entrambi i coniugi in comunione legale od ordinaria, portando non a un'attribuzione patrimoniale, bensì a un mutamento della condizione giuridica oggettiva dei beni.

Il fondo si costituisce attraverso apposita convenzione matrimoniale, di cui fanno parte i coniugi o l'eventuale terzo che conferisca beni nel fondo, e tramite testamento. La convenzione matrimoniale che ha per oggetto la costituzione del fondo può implicare un atto di liberalità, pur rimanendone distinta. Affinché la costituzione sia legittima, occorre l'accettazione di entrambi i coniugi, secondo la forma dell'atto pubblico⁸, prevista sia per le convenzioni matrimoniali che per le donazioni, anche qualora (comma 2 art. 167 c.c.) l'attribuzione provenga da un terzo. Si considera, inoltre, applicabile la disciplina in materia di donazioni, in quanto compatibile⁹.

La legge prevede un'ulteriore modalità di attribuzione di beni al fondo patrimoniale, operata da un soggetto terzo: il testamento, previsto dalla disposizione come legato, pur non potendosi escludere la possibilità dell'istituzione di erede *ex re certa*. Secondo un orientamento prevalente, si ritiene che in questo caso non venga a esistenza una convenzione matrimoniale: questa, sicuramente, non potrebbe andare a intercorrere tra i coniugi e il disponente defunto, ma nemmeno tra i coniugi stessi, essendo chiamati a effettuare una valutazione limitatamente all'opportunità di ricevere un'attribuzione gravata da vincolo di destinazione. Nonostante non

⁶ G. GABRIELLI, *Regime patrimoniale della famiglia*, in *Nss. dig. it.*, Torino, 1997, p. 53-56.

⁷ P. PERLINGIERI, *Sulla costituzione del fondo patrimoniale su «beni futuri»*, in *Dir. famiglia*, Milano, 1977, p. 275 e ss.

⁸ C. M. BIANCA, *2.1 La famiglia*, cit., p. 134.

⁹ G. GABRIELLI, *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 310; V. PEPE, *Il fondo patrimoniale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1989, p. 221 e ss.

occorra accettazione nel caso di attribuzione tramite legato (pur facendo salvo il potere di rifiuto), questa sarà doverosa nel caso di istituzione di erede *ex re certa*, non dovendosi però rispettare le formalità prescritte per la convenzione matrimoniale. Si ammette, altresì, che sia sufficiente il rifiuto di uno solo dei coniugi o, nel caso di istituzione di erede, la sua mancata accettazione, per far venir meno l'acquisto a titolo di fondo patrimoniale¹⁰.

Al momento del conferimento dei beni al fondo, è necessario, nel rispetto dell'art. 210 c.c., non derogare alle norme sull'amministrazione dei beni, pur permettendo di sottoporre il conferimento a termine o condizione. Ancora, è fatto divieto di contenere clausole che possano essere di pregiudizio ai terzi o che siano di contrasto con il principio di parità dei coniugi. Affinché la costituzione del fondo patrimoniale sia opponibile ai terzi, occorre che essa sia stata annotata a margine dell'atto di matrimonio¹¹.

Circa i titoli di credito è necessario, affinché sia legittimo il loro conferimento, renderli nominativi, tramite annotazione del vincolo sul titolo stesso e sul registro dell'emittente. Al comma 4 dell'art. 167 c.c. si prevede che il titolo sia reso nominativo attraverso annotazione del vincolo o in "altro modo idoneo", intendendosi per esso la formalità prevista in materia di titoli dematerializzati¹².

È prevista, in aggiunta, la trascrizione del vincolo anche per il conferimento di beni immobili e mobili registrati¹³. Se la costituzione del fondo è avvenuta da parte di un soggetto terzo, la trascrizione dovrà essere effettuata dai coniugi, contro il terzo, affinché si pubblicizzi il trasferimento della titolarità dei beni conferiti, e, per portare a conoscenza il sorgere del vincolo, una trascrizione a carico dei coniugi. Qualora i beni destinati al fondo siano di appartenenza di un coniuge, occorre trascrivere l'acquisto della contitolarità a favore dell'altro coniuge, contro il coniuge costituente. Contro i due coniugi si trascrive il vincolo del diritto conferito¹⁴.

È possibile accrescere il fondo patrimoniale tramite nuovi conferimenti, aventi stesso vincolo di destinazione in quanto parte dei beni del fondo, e assoggettati agli stessi oneri che vengono

¹⁰ G. GABRIELLI, *Regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 55; G. CIAN e G. CASAROTTO, *Fondo patrimoniale della famiglia*, cit., p. 829; F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 155. In giurisprudenza, Cass. 9 aprile 1984, n. 2258, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, p. 163 e ss.; Trib. Catania 31 maggio 1986, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, p. 627.

¹¹ Cass. 13 ottobre 2009, n. 21658, in *Giur. civ.*, 2010, p. 296; Cass. 24 gennaio 2012, n. 933, in *Vita not.*, 2012, p. 75.

¹² C. M. BIANCA, *2.1 La famiglia*, cit., p. 135.

¹³ C. M. BIANCA, *2.1 La famiglia*, cit., p. 135.

¹⁴ T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, cit., p. 135.

previsti per la pubblicità e la formazione del vincolo.

La dottrina¹⁵ definisce l'atto attraverso cui si sceglie di costituire fondo patrimoniale come "programmatico", in quanto attraverso di esso viene introdotto un particolare regime patrimoniale dei beni che vengono assoggettati a esso.

Circa l'impiego e l'amministrazione dei beni del fondo, l'art. 168 c.c. dispone che la proprietà dei beni facenti parte del fondo patrimoniale spetti a entrambi coniugi, salvo diversa previsione contenuta, e preventivamente stabilita, nell'atto di costituzione, e la loro amministrazione è regolata secondo le norme relative alla comunione legale.

La questione relativa alla proprietà dei beni oggetto del fondo in capo al loro disponente non è però stringente, poiché risulta essere sufficiente l'attribuzione ai coniugi del mero diritto di godimento¹⁶. Occorre, però, che sia un diritto "liberamente e autonomamente disponibile"¹⁷, dato che il fondo non può essere costituito da parte di chi sia titolare di uso, servitù e abitazione, pur permettendo al proprietario di un bene di costituire o incrementare il fondo attribuendo ai coniugi il diritto di uso, servitù e abitazione sui beni che gli appartengono¹⁸.

In applicazione della normativa in oggetto, si ammette per gli atti di ordinaria amministrazione il compimento degli stessi in maniera disgiuntiva, mentre occorre il consenso di entrambi i coniugi per il compimento di atti di straordinaria amministrazione. Il compimento di atti separati può essere autorizzato solo nei casi espressamente previsti dalla legge, e quindi per rifiuto ingiustificato (art. 181 c.c.) e per ragioni di lontananza o altro impedimento dell'altro coniuge (art. 182 c.c.). Nel caso di cattiva amministrazione (art. 183 c.c.), è prevista l'esclusione del coniuge.

I coniugi devono necessariamente compiere congiuntamente eventuali atti di disposizione dei beni oggetto del fondo (quali vendita, costituzione di garanzie o altri vincoli, ecc.), solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione del tribunale ordinario, che avviene in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e solo per casi di sicura e comprovata necessità e utilità (art. 169 c.c.). Il mancato consenso da parte dell'altro coniuge comporta l'annullabilità dell'atto, attraverso l'applicazione analogica dell'art. 184 c.c.¹⁹. La norma prevede la possibilità di

¹⁵ A. N. CIARCIA, *Il fondo patrimoniale e i debiti tributari*, in *Dir. e prat. trib.*, Padova, 2019, p. 2424 e ss.

¹⁶ F. CARRESI, *Commentario alla riforma del diritto di famiglia, sub art. 167*, Padova, 1976, p. 353.

¹⁷ T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, cit., p. 18 e ss.

¹⁸ B. GRASSO, *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da P. Rescigno, Torino, 1982, p. 390 e ss.

¹⁹ C. M. BIANCA, 2.1. *La famiglia*, cit., p. 136.

un'alienazione senza che vi sia il consenso di ambedue i coniugi, presupponendosi tuttavia la necessità che il bene non rientri nel regime della comunione, poiché in tal caso si applicherebbe la normativa contenuta nell'art. 180 c.c. in materia di amministrazione congiuntiva per atti di straordinaria gestione, comportando la necessità del consenso di entrambi i coniugi.

Si permette di derogare alla necessità dell'autorizzazione giudiziaria solo se espressamente esclusa tramite clausola nell'atto di costituzione del fondo, non rendendo il fondo aggredibile o ipotecabile da parte dei creditori²⁰.

Grava, quindi, sui coniugi l'onere di astensione da qualsiasi atto, giuridico o materiale, sui beni del fondo che non abbia come scopo il soddisfacimento delle esigenze familiari. L'inadempienza comporta la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi, che può essere fatta valere dall'eventuale coniuge estraneo al compimento dell'atto, dai figli, rappresentati da un curatore speciale se minori, o dal terzo conferitore di beni al fondo e quindi portatore di interessi legittimi in riferimento al vincolo di destinazione²¹.

Anche i frutti spettano a entrambi i coniugi e devono essere utilizzati per i bisogni della famiglia comportando, nel caso di sistematica violazione dell'obbligo, l'integrarsi dell'ipotesi di cattiva gestione con conseguente esclusione dalla gestione del fondo.

In riferimento quindi alle regole sulla comunione, nel caso di obbligazioni personali di uno dei due coniugi o per atti di straordinaria amministrazione, i beni del fondo ne possono rispondere solo in via sussidiaria. I beni possono essere aggrediti solo qualora non risultino sufficienti i beni personali dell'obbligato o nel rispetto dei limiti della sua quota. A richiamo dell'art. 170 c.c., occorre ricordare che né i beni né i frutti possono essere aggrediti per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per bisogni estranei alla famiglia, anche nel caso di creditore di uno solo dei due coniugi, qualora si agisse per l'interezza del bene²².

1.2 Inquadramento storico

Nella teoria giuridica assume non poco rilievo la nozione di patrimonio destinato a uno scopo,

²⁰ Cass. 4 giugno 2010, n. 13622, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, p. 1208.

²¹ G. GABRIELLI, *Regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 53; T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, cit., p. 270 e ss.; G. CIAN e G. CASAROTTO, *Fondo patrimoniale della famiglia*, cit., p. 825 e ss.

²² G. GABRIELLI, *Regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 53: si limita l'esperibilità alla quota appartenente al coniuge debitore.

che può declinarsi nel patrimonio separato. La struttura di quest'ultimo patrimonio si caratterizza per la separazione dei beni contenuti in esso, separati, per l'appunto, dai beni del patrimonio normale, sia in riferimento al loro utilizzo da parte del titolare, sia relativamente alla possibilità di essere aggrediti da parte dei creditori²³. Le diverse applicazioni del fenomeno risultano interessanti poiché sviluppatasi anche in ambiti profondamente diversi tra loro, peraltro inerenti l'organizzazione familiare²⁴.

Introdotta con la riforma del diritto di famiglia del 1975, il fondo patrimoniale, la cui origine si ravvisa nell'istituto del patrimonio familiare, può essere inquadrato nel contesto delle convenzioni matrimoniali, per cui risulta essergli applicabile l'art. 162 c.c., che ne subordina l'opponibilità ai terzi (facendovi rientrare anche la curatela fallimentare) all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio (con l'indicazione, oltre che delle generalità dei contraenti, dalla data dell'atto e del notaio rogante)²⁵.

Le prime tracce di questo istituto, però, risalgono alla metà del diciottesimo secolo.

Nel maggio del 1862, il legislatore statunitense inserì all'interno della “*Homestead law*” un nuovo istituto, con lo scopo di proteggere e incrementare l'economia agricola: il sistema prevedeva che a ogni contadino che ne avesse fatto richiesta, e che non avesse posseduto altri beni, fosse assegnato un terreno (non eccedente i 160 acri) per potervi vivere con la propria famiglia; il cessionario, in cambio, avrebbe avuto l'obbligo di lavorarne la terra per i cinque successivi anni, trascorsi i quali ne avrebbe acquisito la proprietà. In virtù del vincolo di inalienabilità e inespropriabilità del fondo, il contadino non avrebbe corso il rischio di crisi improvvise o di insolubilità per il periodo destinato alla coltivazione del terreno di cinque anni.

Al contempo, in diversi paesi europei venivano introdotti istituti analoghi al fine di migliorare la situazione dell'economia agricola, tra i quali Germania, con l'*Anerbenrecht*, e Francia, con il “*Bien de famille*”. Data la fitta e articolata disciplina, composta da numerose formalità e fasi processuali, quest'ultimo istituto non riscosse particolare successo, venendo presto abbandonato. Le uniche eccezioni al principio di inespropriabilità riguardavano debiti

²³ A. PINO, *Il patrimonio separato*, Padova, 1950, p. 22 e ss.; S. TONDO, *Ambientazione del trust e controllo notarile*, in *I trusts in Italia oggi*, a cura di I. Benvenuti, Milano, 1996, p. 188 e ss.

²⁴ L. STRIANESE, *Il fondo patrimoniale, strumento di articolazione del patrimonio familiare: alcuni tratti patologici rilevanti sul piano tributario*, in *Dir. e prat. trib.*, Padova, 2014, p. 181-215.

²⁵ Cass. 16 novembre 2007, n. 23745, in *Vita not.*, 2008, p. 242; Cass. 8 ottobre 2008, n. 24798, in *Mass. Giust. civ.*, 2008, p. 1451; Cass. 13 ottobre 2009, n. 21658, in *Famiglia e diritto*, 2009, p. 1177.

derivanti da condanne penali, da imposte dello Stato e da premi di assicurazione contro gli incendi²⁶.

Nel panorama italiano, vennero, invece, ideati i primi progetti di legge, basati sui modelli di origine francese: nel 1894, con il progetto di Legge di Pandolfi, e nel 1910, con il progetto di Legge di Luzzati; entrambi, però, non vennero adottati. Solo negli anni trenta del secolo scorso si riaprì il dibattito circa l'opportunità di introdurre un istituto simile alle idee di Pandolfi e Luzzati. Scialoja, durante la discussione, si dimostrava contrario all'introduzione di un sistema basato sul modello statunitense, poiché proveniente da diversa tradizione giuridica e con diverse finalità rispetto a quelle che si intendevano perseguire. In Italia, infatti, l'esigenza era quella di un istituto focalizzato sulla famiglia, concepita e considerata nei primi anni del '900 come entità principalmente economica. Il patrimonio doveva essere intangibile da chiunque, costituenti stessi, in quanto rappresentava "l'ausilio alla gestione patrimoniale familiare nelle ore buone e l'ultima ancora di salvezza nelle ore tristi"²⁷.

Nel 1939, influenzata dalla concezione pubblicistica del diritto di famiglia, che era dominante all'epoca in Italia²⁸, venne introdotta all'interno del Libro I del codice civile, la disciplina di patrimonio familiare (in stretto rapporto con quella della dote). Lo scopo era quello di "assicurare la prosperità di una famiglia che sorge", in deroga al principio (fondamentale allora)²⁹ dell'illimitata responsabilità patrimoniale del debitore, stabilito dall'art. 2740 c.c. al comma 1³⁰.

Le vicende del patrimonio familiare, però, si svolgevano all'interno della sfera di autonomia del coniuge titolare, mentre la posizione dell'altro coniuge risultava essere assimilabile a quella dei figli: esso nasceva per atto unilaterale, e non operava alcun trasferimento di titolarità, neanche rispetto ai beni mobili registrati. Risultava essere caratterizzato da forte staticità: vigeva, infatti, un vincolo assoluto di inespropriabilità, con un potere di alienazione molto limitato, per il quale l'amministrazione dei beni era affidata al marito, rendendo

²⁶ F. LONGO, *Responsabilità aquiliana ed esecutività sui beni del fondo patrimoniale*, in *Famiglia e diritto*, Milano, 2004, p. 353.

²⁷ F. LONGO, *Responsabilità aquiliana ed esecutività sui beni del fondo patrimoniale*, cit., p. 354.

²⁸ A. MORACE PINELLI, *La crisi coniugale tra separazione e divorzio*, Milano, 2001, p. 60 e ss.

²⁹ Al momento dell'entrata in vigore del codice civile, il principio di responsabilità illimitata del debitore (ex art. 2740 c.c.) era ritenuto principio cardine dell'ordinamento d'ordine pubblico, e su di esso si imperniava la struttura del libro VI; così, sul punto, A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007, p. 43 e ss.

³⁰ Nella Relazione al Re n. 111 si legge "l'istituto tende ad assicurare la prosperità di una famiglia che sorge, mira a provvedere ai bisogni dei figli, dei quali si ignora il numero, per un periodo di tempo non preventivamente determinabile".

l'istituto, di fatto, immutabile sia sotto il profilo della sua identità, che della sua consistenza economica³¹.

Attraverso la Relazione al Re, venne illustrato il motivo per il quale il legislatore avesse ritenuto opportuno introdurre nel nuovo codice civile il patrimonio familiare, di cui il fondo patrimoniale ne ereditava la *ratio*³².

Per il legislatore del 1942, “il nuovo istituto del patrimonio familiare [...] costituisce una delle più felici innovazioni legislative, in quanto assicura, secondo le finalità del Regime, il rafforzamento del nucleo familiare e il benessere della famiglia”³³. La funzione che i codificatori attribuivano al nuovo istituto emergeva anche dalla sua stessa collocazione all'interno del Capo VI del Libro I: “Questa particolare importanza, che il patrimonio familiare è destinato ad avere, ha indotto ad apportare una modificazione nella sistemazione della materia relativa al regime patrimoniale della famiglia, quale risultava dal progetto, antepoendosi agli altri istituti quello del patrimonio familiare, il quale appare meglio rispondente, nelle attuali condizioni della società, alle esigenze della famiglia”³⁴.

Con il mutamento del contesto sociale ed economico, avvenuto in Italia nel corso degli anni '70 dello scorso secolo, risultava, però, incompatibile una disciplina di questo carattere con i principi di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, richiamati dalla Carta Costituzionale all'art. 3. Attraverso la Legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975, veniva, quindi, fortemente trasformata e modificata la materia. Alcune tra le maggiori innovazioni furono il passaggio dalla potestà maritale alla potestà condivisa dei coniugi, insieme all'introduzione della scelta del regime patrimoniale della famiglia tra separazione dei beni e comunione legale o convenzionale.

Il patrimonio familiare, insieme alla dote, subivano dunque un mutamento di nome e di disciplina³⁵: il patrimonio familiare veniva sostituito dal fondo patrimoniale, e venivano abrogate alcune espressioni e disposizioni, come l'istituto della dote, pur mantenendo in vita

³¹ A. GALASSO, *Regime patrimoniale della famiglia*, in *Comm. al cod. civ.*, Roma, 2003, p. 109.

³² C. M. BIANCA, *2.1 La famiglia*, cit., p. 132, afferma: “del patrimonio familiare il fondo patrimoniale ha conservato l'idea basilare del vincolo su determinati beni per i bisogni della famiglia”. Nel medesimo senso, G. GABRIELLI, *Patrimonio familiare*, cit., p. 294.

³³ Relazione al Re, n. 110.

³⁴ Relazione al Re, n. 110.

³⁵ Per F. CARRESI, *Fondo patrimoniale*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, XIV, 1989, p. 1 e ss., il fondo patrimoniale, date le radicali trasformazioni subite, rappresenta un istituto diverso rispetto al patrimonio familiare, e non un suo ammodernamento.

quelle già esistenti, come altresì previsto per il patrimonio familiare.

1.3 Evoluzione della disciplina

Nel nostro sistema giuridico, l'esigenza di tutelare i membri della comunità familiare, garantendo la possibilità di soddisfare le necessità dei suoi componenti, risulta essere una costante. Sebbene con discipline e modalità differenti, il legislatore anche in epoca passata ha ritenuto essenziale costituire un riserva di beni, con l'obiettivo di assicurare il soddisfacimento delle necessità economiche e sociali della famiglia, impedendone la sottrazione dall'aggressione di terzi: esempi eloquenti si riscontrano negli istituti della dote e del patrimonio familiare³⁶.

Il fondo patrimoniale, fin dalla sua istituzione, è stato spesso guardato con sospetto: nonostante le meritevoli intenzioni originarie del legislatore, che avevano l'obiettivo di riconoscere al fondo patrimoniale la funzione di effettivo strumento di tutela degli interessi e dei bisogni della famiglia, in quanto nucleo della comunità sociale, l'istituto ha subito numerose critiche³⁷. In particolare, tra le varie questioni, si sosteneva come fossero stati eliminati gli aspetti apprezzabili presenti nel precedente istituto del patrimonio familiare, senza, però, introdurne altrettanti meritevoli³⁸. Si evidenziava, in aggiunta, la mancanza degli elementi di rigidità del vincolo di destinazione³⁹, di inalienabilità e di inespropriabilità dei beni che ne sono oggetto.

Il patrimonio familiare, in particolare, era concepito in un'ottica di conservazione, e comportava la destinazione dei frutti a vantaggio della famiglia, venendosi però a creare un duplice limite in riferimento alla loro disponibilità da parte del titolare (comma 2 dell'art. 167 c.c., e comma 1 dell'art. 170 c.c.), e alla possibilità di aggressione da parte dei creditori (art. 169 comma 3 c.c., e art. 170 comma 2 c.c.).

³⁶ A. P. DI FLUMERI, *Il fondo patrimoniale tra autonomia dei costituenti, bisogni familiari, tutela di figli ed interessi creditori*, in *Dir. famiglia*, Milano, 2015, p. 856.

³⁷ Così, B. VERONESE, *Il fondo patrimoniale: strumento evergreen o contenitore ormai privo di contenuto nella pianificazione e protezione del patrimonio familiare?*, in *Diritto ed economia dell'impresa*, Torino, 2016, p. 120 e ss.

³⁸ F. CARRESI, *Del fondo patrimoniale*, in *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, a cura di L. Carraro, G. Oppo, A. Trabucchi, Padova, 1977, p. 343-344.

³⁹ In modo da assicurare al complesso di beni stabilità e armonia con quelli, che al tempo, erano i caratteri del matrimonio. La regolamentazione del patrimonio familiare era disciplinata in modo da inibire il compimento di atti dispositivi sui beni che vi erano ricompresi, fino allo scioglimento del matrimonio, prescindendo da eventuali valutazioni circa la loro capacità di soddisfare le necessità familiari, e indipendentemente dalla presenza di figli minori. Al riguardo, App. Reggio Calabria 11 aprile 1991, in *Famiglia e diritto*, 1991, p. 872.

Circa questo punto, la formulazione originaria dell'art. 46 Legge fallimentare, al n. 3, escludeva dal fallimento i redditi dei beni costituenti il patrimonio familiare. Nonostante la riforma del 1975, che sostituiva la dicitura patrimonio familiare con l'espressione fondo patrimoniale, il disposto è rimasto inalterato. Nella sua formulazione originaria, l'art. 46 Legge fallimentare si intendeva operativo anche relativamente al fondo patrimoniale, malgrado il mancato coordinamento, da parte del legislatore, del Regio Decreto n. 267 del 1942 con la Legge del 1975⁴⁰. Inoltre, nonostante la previsione dell'art. 46 in ordine all'esclusione dal fallimento solo per i frutti costituiti nel fondo, si prevedeva un'estensione del principio anche ai beni stessi: sarebbe risultato irragionevole escludere dalla procedura concorsuale i frutti, assoggettandovi invece i relativi cespiti⁴¹. A oggi, il nuovo testo dell'art. 46 Legge fallimentare, introdotto da Decreto Legislativo n. 5 del 2006, prevede espressamente l'esclusione dal fallimento per "i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi"⁴².

L'istituto in questione, nella pratica, subisce di frequente un utilizzo strumentale, in quanto il suo impiego si concretizza in una tutela del patrimonio da parte di soggetti debitori o prossimi alla dichiarazione di fallimento (che non costituisce causa di estinzione dal fondo), e non un legittimo strumento per far fronte ai bisogni della famiglia⁴³.

Considerare questo strumento solamente in quest'ottica, però, rischia di risultare limitante, andandosi a scontrare, inoltre, con la logica stessa per la quale l'istituto è stato introdotto.

Pertanto, l'utilizzo fraudolento che ne è stato fatto dell'istituto non si potrebbe ricondurre al legittimo scopo perseguito dal legislatore mediante la sua introduzione⁴⁴, che coincide con la realizzazione dell'interesse familiare tramite la costituzione di un patrimonio separato, volto a garantire il soddisfacimento dei bisogni della famiglia⁴⁵, e a facilitare ai coniugi l'accesso al

⁴⁰ Cass. 28 novembre 1990, n. 11449, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1991, p. 365.

⁴¹ Cass. 20 giugno 2000, n. 8379, in *Famiglia e diritto*, 2000, p. 625.

⁴² A. FIGONE, *Fondo patrimoniale e successivo fallimento del disponente*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, Milano, 2010, p. 554.

⁴³ T. AULETTA, *Riflessioni sul fondo patrimoniale*, in *Fam. pers. succ.*, Torino, 2012, p. 326; M. TAMPONI, *Famiglia e lesione degli interessi dei creditori: oltre l'uso strumentale del fondo patrimoniale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 278.

⁴⁴ T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, cit., p. 13 e ss., per il quale "sul giudizio positivo riguardo alla scelta normativa neppure potrebbe influire l'uso distorto che si è, a volte, fatto dell'istituto, utilizzandolo per sottrarre beni ai creditori del costituente. Questi ultimi rimangono, infatti, tutelati, come per qualsiasi altro atto di disposizione, dall'azione revocatoria".

⁴⁵ Circa la riconducibilità del fondo patrimoniale tra i patrimoni separati, T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, cit., p. 24; M. DOGLIOTTI e A. FIGONE, *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da M. Bessone, Torino, 2011, p. 575. In giurisprudenza, Cass. 20 giugno 2000, n. 8379, in *Giur. civ.*, 2000, p. 2584.

credito per far fronte a tali esigenze⁴⁶.

1.4 Cause di cessazione

Il fondo, nel corso della sua esistenza, può subire una serie di modificazioni attinenti, principalmente, al suo oggetto e al suo regime giuridico: per poterle attuare, occorre un'apposita convenzione modificativa, a cui poter applicare le disposizioni di cui all'art. 163 c.c. Dette modifiche necessitano del consenso di tutti i soggetti facenti in origine parte della convenzione, e di tutti i relativi eredi⁴⁷.

Non rientrano, invece, tra le modificazioni dell'originario fondo patrimoniale, i successivi incrementi⁴⁸; diversa questione si pone, viceversa, per i decrementi: l'uscita dei beni dal fondo, può, infatti, configurarsi, talvolta, come una mera conseguenza dovuta alla consumazione, o alienazione, degli stessi per far fronte ai bisogni familiari; per questo, non occorre un procedimento *ad hoc* per modificare il fondo patrimoniale.

Diversamente, sui beni oggetto del fondo, può venir meno il vincolo di destinazione che gli era stato in origine impresso: in tal caso si viene a delineare una peculiare fattispecie di cui all'art. 171 c.c., disciplinata in "cessazione" del fondo patrimoniale.

Si prevede, infatti, all'art. 171 c.c., che la destinazione del fondo termini a seguito dell'annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio. La cessazione non comporta di per sé un trasferimento. Le sole cause di cessazione che sono previste espressamente dalla norma sono l'annullamento e lo scioglimento del matrimonio (per divorzio o morte di uno dei coniugi); questa tassatività, viene considerata anche in riferimento alle cause di scioglimento della comunione⁴⁹, che permettono di farvi rientrare, in forza di un'interpretazione estensiva, anche il caso di morte presunta⁵⁰. Inoltre, conformemente ai principi generali in materia contrattuale, si considera altresì accettabile e

⁴⁶ T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, cit., p. 26; M. L. CENNI, *Il fondo patrimoniale*, cit., p. 553 e ss.

⁴⁷ M. L. CENNI, *Il fondo patrimoniale*, cit., p. 679 e ss.

⁴⁸ G. GABRIELLI e G. CUBEDDU, *Il regime patrimoniale dei coniugi*, Milano, 1997, p. 280 e ss.

⁴⁹ V. DE PAOLA e A. MACRÌ, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 257 ss.; B. GRASSO, *Il fondo patrimoniale*, cit., p. 397; A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, in *Commento sistematico alla Legge 19 maggio 1975, n. 151, I, art 1-89*, Milano, 1984, p. 832-833; F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 105.

⁵⁰ V. DE PAOLA e A. MACRÌ, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 257 ss.; B. GRASSO, *Il fondo patrimoniale della famiglia*, cit., p. 105; G. CARRESI, *Del fondo patrimoniale*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, cit., p. 66.

ammissibile la risoluzione consensuale del negozio costitutivo. Risulta invece da escludersi come causa di cessazione del fondo, il caso della separazione personale dei coniugi, o fallimento di uno o di entrambi i coniugi⁵¹.

Il fatto che il fondo patrimoniale persista anche oltre il venir meno del vincolo matrimoniale, alla presenza di figli minori e con gravi disabilità, spiega la funzione del fondo, destinato al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento, assistenza e contribuzione della famiglia nucleare.

Il rapporto di filiazione che sussiste ai fini del fondo comprende l'adozione particolare. In ragione della funzione del fondo s'impone, inoltre un'interpretazione estensiva che equipara al rapporto di filiazione il rapporto con i discendenti minori rispetto ai quali i coniugi abbiano l'obbligo attuale di mantenimento⁵².

La permanenza del fondo oltre l'estinzione del vincolo matrimoniale può rendere opportuna l'adozione di provvedimenti nell'interesse dei figli, che possono consistere nell'attribuire l'amministrazione al coniuge affidatario totalmente o in parte, e in generale, nell'adozione di cautele volte a garantire la buona amministrazione e l'impiego dei frutti per il loro mantenimento.

Al comma 2 dell'art. 171 c.c. si dispone, tuttavia, il differimento della cessazione del fondo fino al compimento della maggiore età del figlio più giovane⁵³. Viene inoltre stabilito che il giudice, durante il tempo del differimento, possa dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l'amministrazione del fondo, non potendosi, talvolta, amministrare il fondo in conformità delle regole stabilite per la comunione legale, dopo che il matrimonio sia stato sciolto o annullato⁵⁴.

Ai commi 3 e 4, vengono dettate disposizioni relative alla sorte dei beni dopo il venir meno del vincolo di destinazione, in caso di presenza o mancanza di figli. In presenza di figli (comma 3) il giudice, considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli e di ogni altra circostanza, ha la possibilità di attribuire ai figli stessi, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo. Trattandosi di un provvedimento espropriativo a carico dei genitori,

⁵¹ T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, cit., p. 339.

⁵² C. M. BIANCA, *2.1 La famiglia*, cit., p. 139.

⁵³ G. OPPO, *Fallimento e tutela del concepito*, in *Questioni di diritto patrimoniale della famiglia*, Padova, 1989, p. 117 e ss., sostiene che la tutela diretta e attribuita all'interesse dei figli alla conservazione dei beni del fondo patrimoniale, è da ricomprendersi anche in fase prenatale.

⁵⁴ G. GABRIELLI, *Regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 56.

esso è ammissibile solo in caso di concreto pericolo che i beni vengano dissipati o distolti dalla loro destinazione, dovendo comunque considerare le esigenze dei genitori sprovvisti di altri beni⁵⁵. Questo comma, in particolar modo, chiarisce che i figli possano acquisire diritti solo a seguito di specifica ed esplicita attribuzione da parte del giudice.

Al comma 4, è stabilito che nel caso di assenza di figli, le disposizioni da applicarsi sono quelle relative allo scioglimento della comunione legale: applicabili, peraltro, in maniera non integrale, per via della incompatibilità con il carattere del fondo⁵⁶, nel caso in cui la proprietà dei beni sia stata attribuita ai coniugi in maniera congiunta al momento della costituzione del fondo.

Nella precedente versione, dettata in materia di patrimonio familiare, l'art 172 c.c., oggi abrogato dall'art. 54 della Legge 19 maggio 1975, n. 151, prevedeva si dovesse esperire un'azione di riduzione. Il venir meno di questa previsione non deve però essere intesa come "intenzionale abrogazione", bensì come un'omissione, che, comunque, permette di formulare, in via interpretativa, una regola corrispondente. Si ritiene di fatto esperibile l'azione di riduzione nei confronti dell'atto costitutivo del fondo⁵⁷.

La competenza a sciogliere il fondo patrimoniale spetta, come da art. 38 disp. att., al tribunale ordinario in camera di consiglio, ascoltato il pubblico ministero, e i provvedimenti assunti sono reclamabili dinnanzi alla Corte d'appello⁵⁸.

Circa la pretesa di ammettere un legittimo scioglimento, totale o parziale, del fondo patrimoniale per convenzione, ossia su decisione dei coniugi, ed eventualmente con la partecipazione del terzo costituente, si registrano in dottrina⁵⁹ diversi atteggiamenti. Ciò sarebbe possibile verificando la tassatività ed eventuale derogabilità delle cause di estinzione del fondo, ammettendo, al momento della costituzione del fondo, l'inserimento di una clausola che consenta, previa o senza autorizzazione giudiziale (se in presenza di figli minori), di sciogliere il fondo, o se tale possibilità, in mancanza di effettiva previsione, si possa desumere dalla legge.

⁵⁵ Per poter prendere il provvedimento, devono essere considerate le condizioni economiche dei genitori e ogni altra circostanza (comma 3 art. 171 c.c.).

⁵⁶ T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, cit., p. 373 ss.

⁵⁷ T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, cit., p. 118.

⁵⁸ C. M. BIANCA, 2.1. *La famiglia*, cit., p. 139 e ss.

⁵⁹ A. FUSARO, *Del fondo patrimoniale*, in *Commentario al cod. civ.* a cura di G. di Rosa, Torino, 2018, p. 1284 e ss.; diversamente, M. L. CENNI, *Il fondo patrimoniale*, cit., p. 622.

L'orientamento più rigoroso, tenendo una posizione tendenzialmente negativa⁶⁰ sulla questione, esclude sia legittimo procedere allo scioglimento consensuale del fondo, "ritenendo irricevibile il corrispondente ricorso congiunto⁶¹". Le principali argomentazioni a sostegno di questa tesi sono due: l'inderogabilità e tassatività delle cause di estinzione di cui all'art. 171 c.c.⁶², e l'inapplicabilità dell'art. 163 c.c., giacché l'atto costitutivo del fondo non configura una convenzione matrimoniale. L'argomentazione di chi si oppone a quest'ultima, viene richiamata da coloro che ritengono tutte le convenzioni matrimoniali suscettibile di modifica, compreso lo scioglimento⁶³, argomentando in aggiunta la generale regola di cui all'art. 1372 c.c., secondo la quale il contratto può essere sciolto per volontà delle parti. Tra le modifiche convenute, vi rientra, quindi, anche lo scioglimento convenzionale, in applicazione dei principi generali in materia di libertà negoziale, agli art. 1321 e 1372 c.c., coperti costituzionalmente dagli art. 3 e 4 della Cost.⁶⁴. La libertà negoziale, viene però limitata qualora, la stipulazione di un patto contrario a quello previsto in fase di costituzione del fondo, possa in qualche modo minare interessi meritevoli di tutela; nella casistica, vige una preclusione alla presenza nella famiglia di figli di minore età, per figli maggiorenni, ma patrimonialmente non autonomi, per figli maggiorenni diversamente abili, e per la presenza di creditori del fondo patrimoniale⁶⁵.

Poiché lo scioglimento anticipato del fondo rischierebbe di contrastare con le esigenze dei soggetti sopra citati, non si legittimano possibili istanze di natura discrezionale da parte dei coniugi⁶⁶. Ne consegue che la scelta di sciogliere il vincolo derivante dal fondo, può essere giustificata solo alla luce di una valutazione degli interessi della famiglia, per la quale la

⁶⁰ F. CARRESI, *Del fondo patrimoniale*, in *Commentario al diritto italiano della famiglia*, cit., p. 359; F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 105; A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, in *Commento sistematico alla Legge 19 maggio 1975, n. 151, I, art 1-89*, cit., p. 839; V. DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato*, Milano, 2002, p. 49.

⁶¹ Trib. Roma 14 giugno 1999, in *Famiglia e diritto*, 1999, p. 1245.

⁶² Trib. Napoli 4 giugno 2008, in *Banca dati DeJure*; Trib. min. Perugia 25 gennaio 2003, in *Famiglia e diritto*, 2004, p. 126; Trib. Savona 24 aprile 2003, in *Famiglia e diritto*, 2004, p. 67; Trib. Alba 2 settembre 2001, in *Giur. civ.*, 2002, p. 2477; Trib. min. Perugia 20 marzo 2001, in *Riv. notar.*, 2001, p. 189; Trib. Roma 14 giugno 1999, cit., p. 1245.

⁶³ G. CIAN e G. CASAROTTO, *Fondo patrimoniale della famiglia*, cit., p. 838; G. GABRIELLI, *Regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 318; A. DI SAPIO, *Fondo patrimoniale: l'alienazione dell'unico bene costituito, l'estinzione per esaurimento, lo scioglimento (volontario)*, in *Dir. famiglia*, Milano, 1999, p. 848 e ss.; M. L. CENNI, *Il fondo patrimoniale*, cit., p. 622 e ss.; P. G. DEMARCHI, *Il fondo patrimoniale. Il diritto privato oggi*, a cura di P. Cendon, Milano, 2011, p. 508 e ss.

⁶⁴ A. DI SAPIO, *Fondo patrimoniale: l'alienazione dell'unico bene costituito, l'estinzione per esaurimento, lo scioglimento (volontario)*, cit., p. 1250 e ss.

⁶⁵ C. VERDE, *Alienazione dei beni del fondo patrimoniale consenso traslativo, opponibilità ed effetti favorevoli al creditore esecutante*, cit., p. 2386.

⁶⁶ D. RECCO e S. ASARO, *Il fondo patrimoniale*, in *Gli aspetti patrimoniali della famiglia, I rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi nella fase fisiologica ed in quella patologica*, a cura di G. Oberto, Padova, 2011, p. 784 e ss.

liquidazione, totale o parziale, dei beni oggetto il fondo stesso, risulti strettamente necessaria al fine di ricavarne una somma destinata al soddisfacimento dei bisogni della famiglia stessa, o nel caso il bene oggetto del fondo appaia chiaramente inidoneo a realizzare lo scopo di soddisfacimento dei bisogni e risulti opportuno sciogliere il vincolo di destinazione.

Inoltre, si nega, in presenza di figlio minore e considerate le capacità reddituali della famiglia, l'autorizzazione ad alienare l'unico bene del fondo qualora, la somma ricavata, in parte necessaria per estinguere il debito fiscale, per causa dell'incidenza fiscale, non possa essere reinvestita nell'acquisto di un nuovo bene su cui trasferire il vincolo del fondo patrimoniale⁶⁷. Questa possibilità, risulterebbe, però, da alcuni ammissibile, qualora l'alienazione, effettuata nell'interesse della famiglia e sotto il controllo del tribunale dei minori, fosse necessaria od opportuna⁶⁸.

Chi si orienta su una tesi di tassatività delle cause di cessazione del fondo patrimoniale, richiama all'attenzione un'ulteriore motivazione legata al sistema: sarebbe logico dedurre, tenendo conto delle finalità impresse al fondo di mantenimento e garanzia di soddisfazione dei bisogni familiari, che sia assolutamente necessario sottrarre all'autonomia negoziale dei coniugi la possibilità di incidere, in maniera discrezionale, sulla consistenza e destinazione del patrimonio stesso. La tassatività, sarebbe posta a tutela di un interesse dei figli e dei creditori alla tutela conservativa patrimoniale, che sarebbero altrimenti soggetti alla libera e discrezionale gestione delle cause estintive del fondo.

Di contro, vi sono una serie di decisioni di carattere positivo⁶⁹ che valorizzano quanto contenuto nell'atto costitutivo, ritenendo legittimo procedere allo scioglimento in assenza di autorizzazione⁷⁰, salvo la presenza di minori⁷¹ e di costituzione da parte di soggetto terzo, per la quale necessita il suo consenso e quello degli eredi⁷². Infine, sussistono anche una serie di decisioni che ammettono la legittimità dello scioglimento in assenza di controllo giudiziario, e senza deroga convenzionale⁷³.

⁶⁷ Trib. Salerno 18 settembre 2007, in *Banca dati DeJure*, 2007.

⁶⁸ Trib. min. L'Aquila 17 marzo 2008, in *Famiglia e diritto*, 2008, p. 1344.

⁶⁹ Trib. Roma 14 marzo 2002, in *Riv. notar.*, 2003, p. 722; Trib. min. Venezia 7 febbraio 2001, in *Riv. notar.*, 2001, p. 1189; Trib. min. Perugia 20 marzo 2001, cit., p. 1189; Trib. Roma 14 giugno 1999, cit., p. 1245.

⁷⁰ Trib. Pisa 9 novembre 2005, in *Riv. notar.*, 2007, p. 659.

⁷¹ Trib. min. Perugia 25 gennaio 2003, in *Giur. it.*, 2003, p. 2316; Trib. Lecce 25 novembre 1999, in *Riv. notar.*, 2002, p. 394.

⁷² T. AULETTA, *Riflessioni sul fondo patrimoniale*, cit., p. 326.

⁷³ Trib. Padova 5 maggio 2006, in *Banca dati DeJure*, 2006.

In sede di legittimità, si esclude, però, che i coniugi possano consensualmente sciogliere il fondo patrimoniale in presenza di figli minori, già nati o anche solo concepiti⁷⁴, cosicché il notaio dovrà accertarsi che la coppia non sia in attesa di un figlio nel caso in cui riceva un atto di scioglimento di un fondo⁷⁵.

Altra corrente di pensiero, invece, ritiene applicabile il disposto dell'art. 191 c.c. in base a una lettura sistematica del comma 1 e comma 4 dell'art. 171 c.c.⁷⁶. Il rinvio alla disciplina dello scioglimento della comunione legale, comporterebbe anche un'applicazione della disciplina, aggiungendo ulteriori fattispecie ai casi di cessazione del fondo oltre a quelli previsti dall'art. 171 c.c., pur nel rispetto di un principio di compatibilità con le caratteristiche tipiche del fondo stesso⁷⁷.

Il rinvio alla disciplina della comunione legale, verrebbe inoltre supportata da quanto stabilito dal legislatore in riferimento all'impiego e amministrazione del fondo, facendo specifico richiamo alla disciplina della comunione legale (art. 168 comma 3 c.c.), stabilendo un ineludibile collegamento tra i due regimi patrimoniali.

Risulterebbe quindi evidente che le fattispecie che danno luogo allo scioglimento del regime della comunione legale, si estenderebbero anche a quelle inerenti alla cessazione del fondo patrimoniale, ampliando, in tal modo, la casistica delle cause di cessazione del fondo⁷⁸.

Sotto il profilo pubblicitario, il sistema non contempla alcuna formalità circa il fenomeno della cessazione dell'istituto. Il regime applicabile sarebbe però connesso con quello delle decisioni giudiziali riferite all'annullamento o scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ossia all'annotazione degli atti a margine dell'atto di matrimonio, conservato nei registri di stato civile. Questa forma di pubblicità, si porrebbe in maniera simmetrica a quanto previsto per le formalità a cui è soggetto l'atto costitutivo del fondo, ed è coerente con quanto indicato dalle norme di ordinamento di stato civile⁷⁹.

Concludendo, nell'ipotesi di scioglimento convenzionale, con la cessazione del vincolo di destinazione impresso sui beni del fondo, si dovrà tenere conto del duplice interesse che

⁷⁴ Cass. 8 agosto 2014, n. 17811, in *Foro it.*, 2014, c. 3483.

⁷⁵ A. FUSARO, *Del fondo patrimoniale*, cit., p. 1284 e ss.

⁷⁶ G. CIAN e G. CASAROTTO, *Fondo patrimoniale della famiglia*, cit., p. 837.

⁷⁷ T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, cit., p. 350 e ss.

⁷⁸ M. L. CENNI, *Il fondo patrimoniale*, cit., p. 622 e ss.

⁷⁹ Art. 69, lett. b, c, d, ed e, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2001, n. 396.

attiene in primo luogo alla famiglia, nel suo insieme, e ai creditori della famiglia, che assistono a un venir meno della loro garanzia specifica con lo scioglimento del fondo.

CAPITOLO 2

ASPETTI STRUTTURALI

SOMMARIO: 2.1 I destinatari del fondo patrimoniale: analisi normativa degli articoli a salvaguardia degli interessi familiari. – 2.2 Nozione e definizione dei bisogni della famiglia. – 2.3 Fondo patrimoniale e atto di destinazione: analogie e differenze. – 2.4 Gestione dei beni del fondo: una possibilità di controllo da parte di terzi? – 2.5 Gli effetti della natura giuridica del fondo patrimoniale sui creditori.

2.1 I destinatari del fondo patrimoniale: analisi normativa degli articoli a salvaguardia degli interessi familiari

L'analisi normativa avente per oggetto la salvaguardia degli interessi familiari si esprime attraverso l'approfondimento di tre disposizioni, strettamente interconnesse tra loro: gli art. 168, 169 e 171 c.c. La trattazione di questi tre pilastri normativi, costituisce un elemento essenziale per poter comprendere le disposizioni che regolamentano e promuovono la tutela degli interessi familiari.

Il punto di partenza coincide con il disposto dell'art. 168 del c.c., concernente l'amministrazione dei beni, la cui disciplina è in parte da rinvenire all'interno delle disposizioni in materia di comunione legale. I parametri limitativi sono sanciti all'art. 210 c.c., il quale prevede nel suo ultimo comma l'impossibilità di derogare "le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale".

Questa estensione di disciplina può condurre a esiti diversi rispetto a quelli previsti, conseguenza di una tendenziale staticità del fondo: caso particolare è per l'atto di alienazione di un bene conferito in fondo patrimoniale posto in essere da uno solo dei due coniugi, che in assenza del consenso dell'altro, deve ritenersi nullo⁸⁰.

Il nucleo centrale della trattazione sulla tutela dei soggetti del fondo e degli interessi familiari è costituito dall'art. 169 c.c., avente per oggetto l'alienazione dei beni del fondo⁸¹. Esso prevede la mancata possibilità di alienare, ipotecare, dare in pegno e vincolare i beni del

⁸⁰ Trib. Napoli 9 ottobre 2001, in *Giurisprudenza napoletana*, 2002, p. 61.

⁸¹ M. L. CENNI, *Il fondo patrimoniale: uso e abuso dello strumento negoziale*, in <https://notaicenniranuzzi.it/public/relcatanzaro.pdf>.

fondo se non con il consenso di entrambi i coniugi, nel caso in cui ciò non sia previsto espressamente dall'atto di costituzione, o, in presenza di figli minori, con l'autorizzazione del giudice, ma nei soli casi di necessità o utilità evidente.

Elementi essenziali che caratterizzano l'articolo in esame sono l'autorizzazione giudiziale in presenza di figli di minore età, la presenza di necessità o utilità evidente, e la prestazione del consenso da parte di ambedue i coniugi, il principio di contitolarità e la riserva di proprietà.

Con riguardo all'autorizzazione giudiziale in presenza di figli di età minore ai 18 anni, è permesso derogare in maniera pattizia a quanto contenuto all'interno dell'art. 169 c.c., con la sola eccezione dei casi di necessità o utilità evidente⁸². Circa questa possibilità di deroga all'autorizzazione giudiziale si prevedono alcune ipotesi nelle quali viene largamente ammessa e concessa questa possibilità.

Risulta infatti che, pur in presenza di figli minori, la disciplina dell'art. 169 c.c., e la relativa necessità di preventiva autorizzazione del giudice, è applicabile solo in mancanza di deroga prevista nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale⁸³. Inoltre, la permuta di beni del fondo patrimoniale non richiede la preventiva autorizzazione giudiziale, in presenza di minori, in caso di deroga prevista nell'atto di costituzione del fondo⁸⁴. Per ultimo, nel caso in cui, alla presenza di figli minori, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale preveda che i beni oggetto del fondo possano essere liberamente alienati, ipotecati o vincolati senza necessità di autorizzazione giudiziale ai sensi dell'art. 169 c.c., la costituzione di ipoteca sui beni del fondo è autorizzata già dall'atto costitutivo, non ritenendosi necessari interventi di tipo giudiziale⁸⁵.

Nel caso in cui intervenga divorzio, pur mantenendo il fondo carattere ultrattivo, alla presenza di figli minori, la competenza a decidere sulla domanda di autorizzazione giudiziale, è del tribunale per i minorenni e non di quello ordinario⁸⁶, ma limitatamente ad alcune unità

⁸² Cass. 4 giugno 2010, n. 13622, in *Riv. notar.*, 2011, p. 396; confermata poi da Cass. 8 agosto 2014, n. 17811, in *Dir. famiglia*, 2015, p. 844.

⁸³ Trib. Roma 7 giugno 1979, in *Riv. notar.*, 1979, p. 952; Trib. Trapani 26 maggio 1994, in *Vita not.*, 1994, p. 1559-1561; Trib. Pisa 9 novembre 2005, cit., p. 659; Trib. Milano 17 gennaio 2006, in *Riv. notar.*, 2006, p. 1335.

⁸⁴ Trib. Trapani 26 maggio 1994, cit., p. 1559.

⁸⁵ Trib. min. Roma 9 giugno 1998, in *Riv. notar.*, 1999, p. 166; Trib. Verona 30 maggio 2000, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, p. 170.

⁸⁶ Il problema relativo al conflitto di competenza tra tribunale ordinario, chiamato a decidere sugli atti compiuti in presenza di figli minori *ex art.* 169 c.c., e tribunale per i minorenni, competente nelle diverse ipotesi di cui all'art. 171 c.c., è stato risolto a seguito dell'art. 3, Legge 10 dicembre 2012, n. 219.

immobiliari e sull'accordo di entrambi i genitori divorziati; elemento discriminante è "la vigenza o la cessazione del vincolo coniugale al momento della proposizione dell'istanza autorizzatoria, atteso che la sopravvenuta mancanza di coniugio, come nella specie, determina l'esigenza, in caso di permanenza, meramente temporanea, del vincolo di destinazione del fondo fino alla maggiore età del figlio, di prevedere l'intervento del giudice specializzato, al fine di provvedere specificamente alla sua tutela, nell'amministrazione e nella disposizione dei beni, non esistendo più il presupposto della comunione di affetti e interessi che caratterizza il rapporto matrimoniale quale base giuridico-solidaristica del fondo medesimo, e non costituendo, quindi, la natura parziale del provvedimento un elemento dirimente circa la competenza"⁸⁷.

L'ordinanza puntualizza come in presenza di figli minori, nel caso di fondo ultrattivo per intervenuto divorzio, si applica sempre l'art. 171 c.c. anche per gli atti di disposizione previsti dall'art. 169 c.c. In tal caso, eventuali deroghe statuite all'interno di clausole inserite nell'atto costitutivo del fondo, perdono rilievo, poiché occorre sempre autorizzare l'atto di amministrazione, ai sensi del comma 3 art. 171 c.c.

Pertanto, nel caso in cui siano presenti figli minori, gli atti dispositivi previsti dall'art. 169 c.c., salvo espressa deroga contenuta nell'atto di costituzione del fondo, possono essere compiuti solo con l'autorizzazione del Tribunale ordinario del luogo in cui è stabilita la residenza della famiglia o, se questa manchi, del tribunale del luogo di domicilio di uno dei coniugi.

Tratto inderogabile e necessario in materia di fondo patrimoniale è poi costituito dal requisito della necessità o utilità evidente, di cui all'art. 169 c.c., per il quale si evidenzia come l'atto possa essere compiuto dai coniugi solo se necessario a far fronte ai bisogni della famiglia o se di evidente utilità per le esigenze familiari. La dottrina⁸⁸ e la giurisprudenza di merito⁸⁹ affermavano non si potesse alienare o iscrivere ipoteca sui beni del fondo patrimoniale se non relativamente ai bisogni familiari, pertanto le somme ricavate dalla vendita dei beni del fondo dovevano essere destinate alle esigenze familiari.

Sul punto, è intervenuta la giurisprudenza, che ha, invece, inteso come legittime le modifiche che permettono l'inserimento di una clausola di alienazione, anche senza l'autorizzazione del

⁸⁷ Cass. 20 settembre 2012, n. 15859, in *Dir. famiglia*, 2013, p. 59.

⁸⁸ G. CARRESI, *Del fondo patrimoniale*, in *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, cit., p. 63; G. GABRIELLI, in *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, cit., p. 308.

⁸⁹ App. Bari 15 luglio 1999, in *Giur. civ.*, 2000, p. 200-201; Trib. Trani 3 maggio 1999, in *Giur. civ.*, 2000, p. 201 e ss.

giudice. Risulta, infatti, possibile la stipulazione di un patto contrario a quello stabilito nella fase di costituzione del fondo, pur con il limite di non poter assumere decisioni negoziali che contrastino con gli interessi della famiglia e per il bene della famiglia, poiché ogni scelta negoziale, per essere ritenuta legittima, deve rispettare il fondamentale requisito di coerenza con gli interessi della famiglia⁹⁰. Pertanto, si legittimano le modifiche dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, anche se in assenza di autorizzazione del giudice, per poter inserire una clausola che ammetta l'alienazione o la sottoposizione a pegno o ipoteca dei beni del fondo, privi del decreto autorizzativo del tribunale. Ciò nonostante, la previsione che ammette in capo ai coniugi di concedere ipoteca senza necessità di autorizzazione giudiziale, non legittimerà i creditori estranei ai bisogni della famiglia a iscrivere ipoteca giudiziale su detti beni⁹¹.

Se per questo tema sembra esserci un'interpretazione uniforme, per quanto concerne l'aspetto relativo alla costituzione da parte di terzi sembrano esserci divergenze.

La costituzione da parte del terzo solleva alcuni dubbi: in primo luogo per quanto concerne il potere di disposizione, ci si domanda a quali soggetti spetterebbe, se solamente al costituente, se a quest'ultimo e ai beneficiari congiuntamente, o unicamente ai beneficiari. In quest'ultimo caso, tra l'altro, potrebbero forse venire a rilievo somiglianze con il potere di disposizione dell'esecutore testamentario; in secondo luogo, potrebbe venire a sussistere la possibilità che il costituente, figlio dei coniugi beneficiari, si inserisca egli stesso tra i beneficiari⁹².

Ove il costituente sia un terzo, è ipotizzabile che attribuisca la proprietà a uno solo dei coniugi, per cui la "nuda" proprietà, gravata dal suddetto diritto di godimento discendente dal vincolo, sarà liberamente disponibile dal coniuge, che risulta esserne unico titolare; l'eventuale deroga al consenso congiunto previsto dall'art. 169 c.c. consentirà all'unico coniuge proprietario di disporre dell'intero bene. È inoltre prevista la possibilità che anche il terzo attribuisca la proprietà ad ambedue i coniugi: in questa circostanza non sarà possibile derogare al principio dell'agire congiunto di cui all'art. 169 c.c., in quanto, in virtù del principio della legittimazione a disporre, non lo si consente. Inoltre, il terzo costituente potrebbe riservarsi la proprietà: anche in questo caso, la "nuda" proprietà che il terzo costituente si è riservato, gravata dal suddetto diritto di godimento discendente dal vincolo,

⁹⁰ Cass. 22 novembre 2023, n. 32484, in *Diritto e Giustizia*, 2023.

⁹¹ Cass. 4 giugno 2010, n. 13622, cit., p. 396.

⁹² A. FUSARO, *Del fondo patrimoniale*, cit., p. 1237 e ss.

sarà comunque liberamente disponibile dal titolare, e l'eventuale deroga al consenso congiunto previsto dall'art. 169 c.c. avrà la valenza di consentire al terzo costituente proprietario di disporre dell'intero bene.

Si può altresì prevedere la possibilità che il costituente, già pieno proprietario del bene, sia uno solo dei coniugi. In tal caso, egli potrà riservare a se stesso la proprietà, oppure trasferire l'intera proprietà all'altro coniuge, o, ancora, conferire la proprietà nel fondo con attribuzione della stessa in capo a entrambi i coniugi.

Laddove invece i costituenti siano entrambi i coniugi, già comproprietari in comunione legale od ordinaria, si può ipotizzare che sia attribuita la proprietà a uno solo dei coniugi, se ciò è consentito dal regime patrimoniale generale adottato dai coniugi, oppure che la proprietà venga trasferita a un terzo.

In riferimento invece agli aspetti strutturali della "riserva di proprietà", in base alla facoltà di deroga contemplata dal comma 1 dell'art. 168 c.c., si è sostenuta la possibilità, da parte del costituente o dei costituenti, di riservarsi la proprietà dei beni conferiti o di attribuirli a uno solo dei coniugi o persino a un terzo soggetto⁹³. Tale prassi comporta una separazione tra il diritto conferito nel fondo patrimoniale, caratterizzato da uno speciale vincolo di destinazione, e la proprietà dei beni.

La funzione del fondo patrimoniale può pertanto attuarsi con diversa intensità: qualora i coniugi siano proprietari dei beni che lo compongono, sarà maggiore, poiché il loro utilizzo avviene per soddisfare i bisogni familiari, pertanto non è soggetto a limiti; diversamente, sarà in misura più limitata qualora sia necessario rispettare la nuda proprietà di un altro soggetto, destinata, inoltre, a manifestarsi con la verifica di una causa di cessazione del fondo patrimoniale.

Inoltre, nell'atto di costituzione del fondo i coniugi possono prevedere legittimamente che gli atti di cui all'art. 169 c.c. possano essere compiuti senza necessità di autorizzazione del giudice. In tal caso saranno i coniugi stessi a dover garantire nel compimento dell'atto il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, e quindi di tutti i suoi componenti, in essi compresi i figli minori⁹⁴; eccezione alla deroga risulta essere il caso di ultrattività del fondo per intervenuto divorzio, per il quale si applicherà l'art. 171 c.c.

⁹³ G. GABRIELLI, *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, cit., p. 295 ss.; G. CIAN e G. CASAROTTO, *Fondo patrimoniale della famiglia*, in *Nss. dig. it. app.*, cit., p. 833.

⁹⁴ Cass. 8 agosto 2014, n. 17811, in *Famiglia e diritto*, 2014, p. 1037 e ss.

In riferimento alla eventuale possibilità di ricomprendere all'interno dei destinatari dei bisogni della famiglia i figli minori, diversamente da quanto affermato in precedenza, si è superata la concezione per la quale si esclude che, laddove i figli abbiano raggiunto la maggiore età, l'interesse garantito e tutelato dal fondo patrimoniale venga meno⁹⁵. Si è infatti ricostruito in termini più ampi l'ambito di interesse, permettendo non solo ai figli minori ma anche a coloro che abbiano superato la maggiore età di rientrarvi, se non nel caso in cui sia emersa una loro sopraggiunta indipendenza e autosufficienza economica⁹⁶. Per poter verificare se ciò sia effettivamente possibile, sul piano metodologico, la questione deve essere analizzata verificando se i figli maggiorenni, non ancora autonomi, vengano di fatto ricompresi all'interno della nozione di "famiglia", per il quale soddisfacimento dei bisogni si preordina l'istituto del fondo patrimoniale⁹⁷.

Al riguardo, tende a prevalere tra gli studiosi una soluzione positiva⁹⁸, che prevede la lettura letterale nel disposto di "condizioni economiche", di cui al comma 3 dell'art. 171 c.c. In particolare, la norma in questione, dopo aver stabilito il termine della destinazione del fondo per annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e aver previsto, al comma 2, l'ultrattività del fondo in presenza di figli minori, fino al momento del compimento della maggiore età dell'ultimo figlio, dispone al comma 3 che "considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli e ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo". Diversamente da quanto prescritto nei precedenti commi, il terzo comma sembra operare un generico riferimento ai "figli", ricomprendendo i figli di qualunque età, con il solo parametro delle condizioni economiche⁹⁹.

In opposizione, c'è chi sostiene che la norma in oggetto non considererebbe in realtà i figli maggiorenni anche qualora non fossero presenti figli di minore età, poiché il fondo si

⁹⁵ Cass. 21 maggio 2010, n. 12497, in *Notariato*, 2010, p. 488 e ss., aggiunge che "né la retroattività della pronuncia giudiziale varrebbe a ripristinare la situazione alla quale il legislatore avrebbe in tesi accordato la speciale tutela diretta, perché essa si limiterebbe a restituire il bene, con i relativi frutti, alla disponibilità dei coniugi in piena autonomia, sottratta ormai al controllo autorizzativo del giudice; laddove i figli divenuti maggiorenni, qualora pure fossero ancora conviventi, non avrebbero che aspettative di mero fatto all'impiego, in loro favore, del bene e dei frutti recuperati con la restituzione del prezzo a suo tempo ricevuto".

⁹⁶ Cass. 8 agosto 2014, n. 17811, cit.

⁹⁷ A. M. SERAFIN, *Tre questioni attuali in tema di fondo patrimoniale*, in *Giur. it.*, Torino, 2020, p. 1605-1613.

⁹⁸ T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, in *Trattato di dir. fam.* diretto da G. Bonilini, Milano, 2015, p. 1593 e ss.; C. M. BIANCA, 2.1 *La famiglia*, cit., p. 133; A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 801; M. SESTA, *Manuale di diritto di famiglia*, Padova, 2019, p. 140 e ss.

⁹⁹ P. G. DEMARCHI ALBENGO, *Il fondo patrimoniale*, in *Trattato di dir. civ.* diretto da P. Cendon, Milano, 2014, p. 483; A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, cit., p. 841.

scioglierebbe per intervenuta causa di scioglimento; allo stesso modo, anche nel caso di concorso tra figli minori e figli di maggiore età, l'attribuzione di quote non potrebbe avvantaggiare questi ultimi, poiché non destinatari di tutela diretta¹⁰⁰.

Chi appoggia questa tesi, sostiene, inoltre, che non debbano essere ricompresi solamente i figli maggiorenni non autonomi patrimonialmente, bensì anche coloro ormai autosufficienti, ma solo nel caso in cui si trovino in stato di bisogno o di convivenza, “come modalità di adempimento dell'obbligazione alimentare” o “quale forma di contribuzione ai bisogni della famiglia”¹⁰¹; a tale contribuzione sono tenuti i figli col proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 315 bis, comma 4, c.c.

La giurisprudenza, in tema di legittimazione ad agire in giudizio in relazione ad atti dispositivi che siano eccedenti l'ordinaria amministrazione, andando a incidere sulla destinazione dei beni del fondo patrimoniale, ha ricompreso anche i figli maggiorenni che lo divengano in corso di causa, in mancanza di elementi da cui evincere siano diventati autonomi rispetto la famiglia di origine, pertanto risultano anche coloro tra i beneficiari del fondo patrimoniale¹⁰².

Peculiare risulta essere anche la posizione di chi afferma la possibilità di ricomprendere i figli maggiorenni ma solo nel caso fossero affetti da grave disabilità¹⁰³.

2.2 Nozione e definizione dei bisogni della famiglia

Il disposto normativo di introduzione alla disciplina del fondo patrimoniale ha per oggetto chiaro e fondamentale il requisito dei bisogni della famiglia, quale obiettivo primario a cui rispondere tramite la costituzione del fondo stesso.

Risultano essere beneficiari tutti i componenti della famiglia nucleare, e non quelli della cosiddetta famiglia parentale, per i quali anche uno soltanto dei coniugi risulti obbligato al soddisfacimento, comprendendo, perciò, al suo interno, anche i figli dei coniugi, minori e

¹⁰⁰ Per entrambe le fattispecie, T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, in *Trattato di dir. fam.*, cit., p. 1684; a sostegno di tale tesi, con la possibilità di inserire una clausola per estendere il beneficio alla prosecuzione del fondo nel solo caso di figli maggiorenni non autosufficienti economicamente, A. GALASSO, *Del fondo patrimoniale*, in *Commentario al cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 2003, p. 192 e ss.

¹⁰¹ T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, in *Trattato di dir. fam.*, cit., p. 1593 e ss.

¹⁰² Cass. 4 settembre 2019, n. 22069, in *Mass. Giust. civ.*, 2019. Sul punto, anche Cass. 8 agosto 2014, n. 17811, cit.

¹⁰³ C. M. BIANCA, *2.1 La famiglia*, cit., p. 140.

maggioresse non autonomi patrimonialmente¹⁰⁴; anche il figlio unilaterale, se inserito all'interno di una famiglia fondata su matrimonio, è a pieno titolo componente e destinatario di tutte le utilità provenienti dal fondo quale sostegno per tutti i familiari in “comunione di vita”¹⁰⁵.

In merito, la giurisprudenza¹⁰⁶ già sosteneva un'interpretazione di natura non restrittiva, per la quale non ci si limitasse a soddisfare solo quanto strettamente necessario e indispensabile alla sussistenza della famiglia, ma che ricomprendesse “anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”¹⁰⁷. Nel tempo, la portata dei bisogni, tuttavia, ha integrato anche le “attività attinenti alla vita lavorativa dei singoli componenti, legittimando l'espropriazione dei beni del patrimonio familiare per finalità contrarie alla ratio dell'istituto”¹⁰⁸.

Puntuale limitazione viene loro conferita all'interno della sede esecutiva, per la quale subentra la necessità di identificare i crediti la cui soddisfazione può avvenire tramite i beni conferiti. La giurisprudenza è intervenuta sul tema, e ha affermato che, qualora il debitore contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni che costituiscono il fondo patrimoniale, dovrà dimostrare che il creditore fosse consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto da cui deriva l'obbligazione che la stessa fosse stata contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia, intesi in senso lato o non volti solamente al soddisfacimento di esigenze essenziali o indispensabili per la famiglia, ma anche per quelle volte al “pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa e al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse le ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”¹⁰⁹.

La disciplina in oggetto si armonizza tramite le previsioni di cui al comma 3 dell'art. 143 c.c.,

¹⁰⁴ Trib. Marsala 7 novembre 2019, in *Banca dati DeJure*.

¹⁰⁵ T. AULETTA, *Riflessioni sul fondo patrimoniale*, cit., p. 330.

¹⁰⁶ Cass. 7 gennaio 1984, n. 134, in *Giur. civ.*, 1984, p. 663.

¹⁰⁷ Cass. 7 luglio 2009, n. 15862, in *Vita not.*, 2009, p. 1439; Cass. 18 settembre 2001, n. 11683, in *Giur. civ.*, 2002, p. 1950. In dottrina: M. AURELI, *Fondo patrimoniale: debiti sorti nell'esercizio dell'impresa e bisogni della famiglia*, in *Giur. it.*, Torino, 2015, p. 578-582.

¹⁰⁸ Cass. 15 marzo 2006, n. 5684, in *Riv. Notar.*, 2007, p. 161.

¹⁰⁹ Cass. 8 febbraio 2021, n. 2904, in *Mass. Giust. civ.*, 2021, che cassa con rinvio la decisione dell'App. Ancona 14 febbraio 2017, che presumeva, in assenza di prova di una diversa fonte di sostentamento della famiglia, che i mezzi per il soddisfacimento dei bisogni di questa derivassero dall'attività d'impresa dell'opponente. In riferimento all'onere della prova a carico del debitore, Cass. 27 febbraio 2023, n. 5874, in *Banca dati DeJure*.

avente oggetto la responsabilità solidale dei coniugi alla contribuzione dei bisogni della famiglia, e all'art. 144 c.c., in tema di scelta relativa all'indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia. Tali norme permettono di notare come sia di spettanza dei coniugi la scelta del tenore di vita familiare e, conseguentemente, il determinarsi delle priorità dei bisogni da soddisfare, almeno pari o superiori alla soglia minima necessaria per la sopravvivenza¹¹⁰: il legislatore, infatti, nell'ambito della normativa sul fondo patrimoniale, non impone limitazioni al tenore di vita perseguibile, non richiedendo vincoli in termini di esigenze primarie, permettendo pertanto la destinazione dei beni conferiti anche per il perseguimento di un tenore di vita da ritenersi lussuoso¹¹¹.

Invero, nel corso del tempo, si è assistito a un ampliamento del concetto di "bisogni", conseguente all'aumento delle esigenze familiari, come ulteriore conseguenza dell'evoluzione sociale dei redditi dei cittadini¹¹².

I bisogni familiari non riguarderebbero, dunque, in maniera esclusiva esigenze di tipo essenziale, come l'acquisto di una casa che funga da abitazione, o necessarie al soddisfacimento di bisogni alimentari o di istruzione ai figli: la nozione di bisogni include anche quelle esigenze che permettono di assicurare ai componenti della famiglia un determinato tenore di vita (ricomprendendo spese per una vacanza e iscrizione a circoli ricreativi). Ciò consente di superare la precedente imposizione restrittiva¹¹³, che limitava all'ambito dei bisogni familiari le obbligazioni contratte per far fronte alle esigenze quotidiane, essenziali alla vita della relazione e alla convivenza, come quelle aventi oggetto il mantenimento e l'istruzione della prole, di cui all'art. 147 c.c., e al dovere reciproco di contribuzione dei coniugi, comma 3 dell'art. 143 c.c., escludendo, di fatto, anche le necessità sorte come conseguenza della professione svolta dai coniugi, in quanto attinenti la sfera extradomestica e individuale del singolo membro della famiglia, il cui, eventuale, beneficio agli altri familiari sarebbe potuto giungere solo in via indiretta¹¹⁴.

¹¹⁰ M. AURELI, *Fondo patrimoniale: debiti sorti nell'esercizio dell'impresa e bisogni della famiglia*, cit., p. 578 e ss.

¹¹¹ T. AULETTA, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Tratt. dir. fam.*, cit., p. 1593-1699, secondo il quale "l'ordinamento ha considerato meritevoli di tutela scelte volte a garantire qualsiasi tenore di vita".

¹¹² A. N. CIARCIA, *Il fondo patrimoniale e i debiti tributari*, cit., p. 2424-2442.

¹¹³ Relativamente alla lettura non restrittiva di bisogni della famiglia, App. Venezia, 2 ottobre 2023, in *Banca dati DeJure*.

¹¹⁴ L. PARENTE, *Obbligazione tributaria, ipoteca esattoriale ed esecuzione sui beni del fondo patrimoniale*, in *Rass. trib.*, Roma, 2017, p. 787.

Pertanto, i bisogni perseguibili risultano proporzionali al livello di reddito disponibile¹¹⁵: la realizzazione delle esigenze familiari è volta al perseguimento del maggiore benessere, materiale e spirituale, dei componenti della famiglia. In quest'ottica, i debiti vengono assunti non solo per necessità di gestione familiare e domestica, ma anche per quelle individuali dei membri stessi, purché non di natura voluttuaria o fortemente slegate dalle esigenze di vita e di sostentamento¹¹⁶.

Parallelamente, la destinazione di beni e frutti del fondo patrimoniale per adempiere a obblighi di natura imprenditoriale, di natura personale del coniuge o per finalità meramente speculative, esula dagli obiettivi del fondo patrimoniale stesso: in tal caso il reddito, poiché conseguenza dello svolgimento di attività imprenditoriale, appartiene a chi l'ha prodotto, non esistendo l'obbligo di destinarlo interamente ai bisogni della famiglia, se non nei limiti stabiliti dall'art. 143 c.c.¹¹⁷.

Diversamente, nell'ipotesi di impresa familiare (art. 230 bis c.c.), i cui partecipanti ricomprendano l'intero nucleo familiare, si riteneva che il fondo rispondesse anche degli eventuali debiti di impresa e, sempre in questo caso, sarebbe venuta a crearsi una coincidenza tra interessi imprenditoriali e familiari¹¹⁸.

La giurisprudenza, ha poi dimostrato che i debiti che siano assunti nell'esercizio dell'attività d'impresa o in quella professionale, non assolvono di norma a tali bisogni, ma può essere data prova che siano stati destinati eccezionalmente affinché fossero soddisfatti in via diretta e immediata, avuto riguardo alle specificità del caso concreto¹¹⁹.

2.3 Fondo patrimoniale e atto di destinazione: analogie e differenze

L'art. 39 novies, Legge 23 febbraio 2006, n. 51, modificato poi dal Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 273 ("Recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative"), ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano l'art. 2645 ter c.c., il quale mira a consentire

¹¹⁵ Cass. 28 febbraio 2024, n. 5242, in *Diritto e giustizia*, 2024.

¹¹⁶ M. AURELI, *Fondo patrimoniale: debiti sorti nell'esercizio dell'impresa e bisogni della famiglia*, cit., p. 580.

¹¹⁷ M. AURELI, *Fondo patrimoniale: debiti sorti nell'esercizio dell'impresa e bisogni della famiglia*, cit., p. 581.

¹¹⁸ M. L. CENNI, *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. di dir. fam.*, cit., p. 551 e ss.

¹¹⁹ Cass. 8 febbraio 2021, n. 2904, cit.

“atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela”¹²⁰.

L’atto di destinazione è l’atto attraverso il quale si permette di vincolare beni immobili o beni mobili registrati per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela, da riferirsi a persone disabili, enti pubblici o altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322 c.c.¹²¹.

L’atto di destinazione presenta un contenuto atipico, che non consente di individuare a priori gli interessi meritevoli di tutela, in quanto la tipicità in oggetto riguarda la sua struttura ma non il suo contenuto, che viene invece rimesso alle parti e al giudizio di meritevolezza, inserito all’interno della normativa stessa¹²².

In riferimento alla meritevolezza degli interessi da tutelare, si ritiene che l’art. 2645 ter c.c. attribuisca a questo elemento un requisito di fondamentale importanza, che circoscrive l’ambito della sua rilevanza giuridica, mentre, l’art. 1322 c.c., comma 2, attribuisce loro un semplice valore di liceità dell’atto, in conformità ai principi stabiliti dall’ordinamento. Pertanto, l’atto di destinazione, pur essendo lecito, nel caso in cui manchino interessi meritevoli di tutela, ne risulterebbe colpito nella sua efficacia, determinando l’inopponibilità ai terzi della disposizione, sebbene regolarmente iscritto¹²³.

Il vincolo di destinazione è costituito mediante atto pubblico, soggetto a trascrizione, e i creditori potranno agire esecutivamente sul bene vincolato solo per debiti contratti per lo scopo della destinazione.

Risulta, dunque, evidente la possibilità di impiegare l’atto di destinazione per la realizzazione di interessi dei membri familiari aventi esigenze di assistenza, mentre è dubbia una sua possibile coesistenza con l’istituto del fondo patrimoniale, da ammettersi con le medesime funzioni ma disciplina diversa¹²⁴.

Una differenza di fondamentale importanza è data dalla procedura esecutiva, per la quale l’art. 2645 ter c.c., risulterebbe costituire un vincolo nell’interesse della famiglia più “resistente” di

¹²⁰ G. OBERTO, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e rapporti patrimoniali tra coniugi*, in *Famiglia e diritto*, Milano, 2007, p. 202 e ss.

¹²¹ C. M. BIANCA, 2.1. *La famiglia*, cit., p. 141.

¹²² In giurisprudenza, Trib. Ascoli Piceno 24 marzo 2020, in *Banca dati DeJure*. In dottrina, E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di beni mobili registrati (art. 2645 ter c.c.)*, in *Vita not.*, Palermo, 2006, p. 1244; F. GAZZONI, *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, in *Trattato della trascrizione* diretto da G. Gabrielli e F. Gazzoni, Milano, 2012, p. 184; M. BIANCA, *Vincoli di destinazione del patrimonio*, in *Enc. Giur. Treccani*, XV, Roma, 2007, p. 13.

¹²³ Trib. Ascoli Piceno 24 marzo 2020, cit.

¹²⁴ C. M. BIANCA, 2.1 *La famiglia*, cit., p. 142; A. MORACE PINELLI, *Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo*, in *Riv. dir. civ.*, Padova, 2013, p. 1365; S. BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, in *Il Diritto privato oggi*, a cura di P. Cendon, Milano, 2011, p. 465 e ss.

quello del fondo patrimoniale: questo è dovuto alla capacità del vincolo *ex art. 2645 ter c.c.* di essere opponibile a tutti i creditori dei coniugi, indipendentemente del fatto che dei debiti contratti il creditore ignorasse l'estraneità ai bisogni della famiglia, *ex art. 170 c.c.*

In particolare, in riferimento a quest'ultima norma, si prevedeva¹²⁵ che, per poter opporre al creditore il vincolo, l'onere di provare che il credito fosse obiettivamente estraneo ai bisogni della famiglia e che il creditore ignorasse tale estraneità, ricadeva sul debitore. Attualmente, l'impignorabilità di beni costituenti il fondo patrimoniale può essere eccepita dal creditore, sul quale grava l'onere di provare, secondo il comma 2 dell'art. 2697 c.c., i presupposti dell'art. 170 c.c., che costituisce eccezione al regime dell'ordinaria pignorabilità di tutti i beni del debitore¹²⁶.

L'art. 2645 ter c.c. si limita a stabilire che i beni conferiti e i loro frutti possono essere utilizzati solo per raggiungere lo scopo della destinazione, e che questi possono al contempo costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo, salvo quanto diversamente previsto dal comma 1 dell'art. 2915 c.c. Questo implica che, in primo luogo, il debitore non sarà tenuto a fornire alcuna prova sullo stato soggettivo del creditore al momento della nascita del rapporto obbligatorio e che, secondariamente, spetta, anzi, al creditore dimostrare che il debito è stato contratto per la realizzazione del fine di destinazione¹²⁷.

Ulteriore differenza fa riferimento al disposto dell'art. 171 c.c., che enuncia lo scioglimento del fondo patrimoniale nel caso in cui venga meno il vincolo matrimoniale tra i due coniugi: diversamente accade per l'atto di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c., che potrebbe sopravvivere a tale evento, non estinguendosi nel caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, pur in assenza di figli minori, permettendo, anzi, di stipulare preventivamente la durata del vincolo "per un periodo non superiore a novanta anni" o "per la durata della vita della persona fisica beneficiaria".

Inoltre, mentre si consente espressamente la costituzione di un fondo patrimoniale per testamento (art. 167 c.c.), risulta inammissibile accordare la medesima facoltà all'atto di destinazione, in quanto l'art. 2645 ter c.c., non solo non contiene alcun riferimento a tale possibilità, ma, inoltre, fa esplicito riferimento all'art. 1322 c.c., avente a oggetto i rapporti a

¹²⁵ Trib. Parma 7 gennaio 1997, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, p. 31.

¹²⁶ Cass. 28 dicembre 2023, n. 36312, in *Mass. Giust. civ.*, 2024.

¹²⁷ G. OBERTO, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., p. 204.

struttura contrattuale, ai quali non si applicano atti *mortis causa*¹²⁸.

Per ultimo, in riferimento alla pubblicità del vincolo di destinazione, non sembra esserci necessità di annotazione sull'atto di matrimonio¹²⁹.

In riferimento quindi alla possibilità di sovrapposizione tra i due istituti, viene in considerazione il carattere di inderogabilità delle norme aventi a oggetto il fondo patrimoniale: porre un vincolo di destinazione su determinati beni aventi le stesse finalità del fondo patrimoniale, destinandoli genericamente ai bisogni familiari, andrebbe a ledere gli interessi meritevoli individuati dalle norme inderogabili del fondo patrimoniale¹³⁰.

In tale prospettiva, i negozi di destinazione che siano già stati tipicizzati dal legislatore non potrebbero essere sostituiti con l'atto di destinazione, in quanto sarebbe stato compito del legislatore effettuare un corretto bilanciamento degli interessi coinvolti¹³¹.

Per contro, c'è chi sostiene che sia ammissibile una compatibilità tra i due istituti, in quanto l'art. 2645 ter c.c. consentirebbe di soddisfare le esigenze che gli istituti tipici, quali il fondo patrimoniale, non riuscirebbero a tutelare. Ciò che giustifica nelle ipotesi di separazione patrimoniale l'effetto segregante è la realizzazione di un interesse meritevole di tutela che, nel caso del fondo patrimoniale, è predeterminato e tipicizzato dal legislatore, mentre nel caso degli atti di destinazione, si rimette, l'individuazione, al conferente. I due risulterebbero quindi due istituti che si collocherebbero sul medesimo piano, ma in posizione di alternatività¹³². Potrebbe quindi ipotizzarsi una destinazione volta al soddisfacimento solo di alcuni bisogni della famiglia, o di ulteriori esigenze estranee a quelle familiari, o, ancora, in riferimento a una categoria di beneficiari più o meno ampia rispetto ai componenti familiari.

Occorre ricordare che il fondo patrimoniale può essere adottato non solo dai coniugi che si siano uniti in matrimonio, ma anche da coloro che si uniscono tramite unione civile, in base alla Legge 20 maggio 2016, n. 76, al comma 3¹³³.

¹²⁸ App. Roma 2 maggio 2019, in *Riv. notar.*, 2019, p. 768.

¹²⁹ C. M. BIANCA, 2.1. *La famiglia*, cit., p. 142, in nota n. 366.

¹³⁰ R. LENZI, *Le destinazioni atipiche e l'art. 2645 ter c.c.*, in *Contratto e impresa*, Padova, 2007, p. 241. Contrariamente, A. MORACE PINELLI, *Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo*, cit., p. 1365.

¹³¹ M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, Milano, 2010, p. 204.

¹³² V. BELLOMIA, *La tutela dei bisogni della famiglia, tra fondo patrimoniale e atto di destinazione*, in *Dir. famiglia*, Milano, 2013, p. 740.

¹³³ G. OBERTO, *I regimi patrimoniali delle unioni civili*, in *Giur. it.*, Torino, 2016, p. 1803 e ss.; F. SPOTTI, *Unione civili, e fondo patrimoniale*, in *Tratt. dir. fam.* diretto da G. Bonilini, Torino, 2017, p. 307.

Diverso è il caso delle convivenze civili, la cui disciplina è stata introdotta con Legge 20 maggio 2016, n. 76, da comma 36 a 65. Se, infatti, una famiglia fondata su matrimonio o su unione civile risulta chiaramente contenere un elemento unificante, che permette l'immediato riconoscimento di tutti i suoi componenti, nell'atto costitutivo del vincolo di destinazione dovranno essere i conviventi di fatto a individuare i soggetti beneficiari, che potranno essere i conviventi stessi, i figli di entrambi o anche i figli nati da precedenti relazioni¹³⁴. La famiglia di fatto ha assunto meritevolezza costituzionale alla luce di quanto disposto dall'art. 2 Cost., annoverandola tra le formazioni sociali meritevoli di tutela, nelle quali l'individuo svolge la sua personalità. L'atto di destinazione rafforzerebbe e tutelerebbe i valori costituzionalmente garantiti¹³⁵.

In ultima analisi, il fondo patrimoniale e l'atto di destinazione risultano che, pur essendo accomunati da alcune caratteristiche, non possono essere considerati sovrapponibili e compatibili, pertanto si potrà ricorrere, nei limiti di quanto previsto dalla legge e in maniera alternativa e non cumulativa, al fondo patrimoniale quanto all'atto di destinazione: nel caso, per il quale, un bene venga conferito in fondo patrimoniale, questo non potrà essere gravato anche da vincolo di destinazione *ex art. 2645 ter c.c.*¹³⁶

2.4 Gestione dei beni del fondo: una possibilità di controllo da parte di terzi?

La gestione dei beni del fondo è regolata in generale attraverso il richiamo alle disposizioni specifiche sulla comunione legale, di cui al comma 3 dell'art. 168 c.c., e dallo specifico dettato dell'art. 169 c.c.¹³⁷. Tali disposizioni attribuiscono in maniera inderogabile¹³⁸ la titolarità a entrambi i coniugi e prescrivono di agire in maniera congiunta per il compimento di determinati atti, solo dopo previa autorizzazione giudiziale, alla presenza di figli di minore età, facendosi salva contraria pattuizione inserita nell'atto costitutivo.

Il rinvio generico alla normativa sulla comunione legale solleva questioni riguardanti la completezza delle disposizioni nel caso di inadeguata gestione del fondo. I coniugi non

¹³⁴ G. A. M. TRIMARCHI, *Negoziò di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto*, in *Famiglia e diritto*, Milano, 2009, p. 437.

¹³⁵ A. MORACE PINELLI, *Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo*, cit., 1401.

¹³⁶ Trib. Milano 2 luglio 2019, in *Banca dati DeJure*.

¹³⁷ T. AULETTA, *Riflessioni sul fondo patrimoniale*, cit., p. 331.

¹³⁸ Trib. Foggia 9 giugno 2000, in *Riv. notar.*, 2001, p. 692.

possono, tuttavia, occuparsi in maniera arbitraria e totalmente discrezionale dell'amministrazione dei beni del fondo, specialmente qualora fossero coinvolti figli minori. Si considerino le situazioni in cui ambedue i coniugi siano concordi nel compiere atti che causino gravi pregiudizi ai figli, in quanto non conformi ai criteri di buona amministrazione, per il quale rientra anche il caso in cui il compimento di atti non soddisfini i bisogni familiari.

In questa situazione viene a riscontrarsi un caso di cattiva gestione del fondo, poiché, durante l'amministrazione dei beni, i coniugi sono tenuti a considerare gli interessi di tutti i componenti del nucleo familiare, pur non ritenendo la giurisprudenza¹³⁹, in tal caso, i figli che esercitino azione revocatoria, come litisconsorti necessari. Tale tesi trova fondamento nella mancata titolarità dei figli sui beni oggetti del fondo, e non irrilevanza dei loro interessi affinché vi sia un corretto utilizzo dei stessi beni, come si evince dall'art. 168 c.c. e dal comma 2 dell'art. 171 c.c.¹⁴⁰.

Di conseguenza, i figli, il cui compimento di atti pregiudizievoli abbia comportato che i beni e i frutti siano stati privati della loro destinazione, hanno il diritto di agire in giudizio per il risarcimento del danno e la reintegrazione del fondo¹⁴¹. Nel caso in cui l'atto non fosse provvisto dell'autorizzazione giudiziale richiesta, risulterà viziato¹⁴².

In riferimento alla possibilità di esclusione di entrambi i coniugi della gestione del fondo, la legislazione relativa al fondo patrimoniale non contiene specifiche disposizioni al riguardo, e neppure risulta possibile ricavare indicazioni utili dalle norme sulla comunione legale.

La dottrina, però, mantiene una posizione positiva al riguardo, ritenendo ugualmente possibile l'esclusione di entrambi: le due possibili alternative che si verrebbero a configurare, ossia la possibile estinzione del fondo o il perdurare dello stesso ma sotto cattiva amministrazione dei due coniugi, risultano, infatti, contrarie agli interessi della famiglia¹⁴³.

Indicazione significativa viene offerta, a tal riguardo, dall'art. 171 c.c., il quale prevede che, nel caso in cui si venga a verificare una causa di estinzione, se vi sono figli minori, il fondo

¹³⁹ Cass. 8 settembre 2004, n. 18065, in *Giur. civ.*, 2005, p. 997; Cass. 17 marzo 2004, n. 5402, in *Famiglia e diritto*, 2004, p. 467.

¹⁴⁰ Cass. 29 aprile 2009, n. 10052, in *Famiglia e diritto*, 2009, p. 901, secondo la quale l'altro coniuge non sarebbe litisconsorte necessario. Contrariamente, Cass. 17 marzo 2004, n. 5402, cit., p. 467.

¹⁴¹ T. AULETTA, *Riflessioni sul fondo patrimoniale*, cit., p. 331.

¹⁴² G. GABRIELLI, *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, cit., p. 305, ritiene che in tal caso il medesimo atto sia da considerarsi nullo, e non annullabile.

¹⁴³ In senso conforme, G. GABRIELLI, *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, cit., p. 299

non venga meno, mentre il giudice dispone riguardo all'amministrazione.

A fronte di quanto affermato, si potrebbe, quindi, desumere la possibilità che nel caso di necessità, l'amministrazione possa essere affidata a un terzo, sottraendola a quella dei coniugi, purché tramite disposizioni del giudice. I figli maggiorenni non ancora autonomi dal punto di vista patrimoniale, e i figli minori di età tramite la rappresentanza di coloro che ne curano gli interessi¹⁴⁴, potranno liberamente agire in sede giudiziale¹⁴⁵. La stessa prerogativa viene ugualmente affidata al terzo che abbia costituito il fondo¹⁴⁶.

Questione di interessante rilevanza è poi data dalla clausola che condiziona alla volontà di un terzo la facoltà di alienare beni del fondo. È oggetto di discussione, infatti, la possibilità per i costituenti di introdurre, superando il consenso delle parti, elementi ulteriori per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.

Risulta, infatti, nulla la clausola che attribuisca un potere di veto a colui che abbia conferito dei suoi beni personali nel fondo, in quanto in contrasto con il principio di totale e piena uguaglianza dei coniugi nell'amministrazione del fondo patrimoniale¹⁴⁷.

In maniera analoga, si considera altrettanto nulla anche la clausola che devolve al terzo la facoltà di alienare i beni dello stesso fondo, e, di conseguenza, anche la relativa disposizione convenzionale con la quale i coniugi subordinano alla mera volontà del soggetto terzo il diritto di procedere alla stessa alienazione¹⁴⁸.

Diversamente, risulta conforme alla legge quella clausola che permette ai coniugi, in presenza di figli di età superiore ai 18 anni o in assenza di figli, purché non in presenza di figli minori, di affidare a un soggetto terzo la valutazione di idoneità dell'atto da compiere, in riferimento alla sua evidente utilità o necessità¹⁴⁹.

¹⁴⁴ Risulta dubbio se la legittimazione spetti a un curatore speciale o ai familiari indicati dall'art. 336 c.c., attraverso applicazione analogica della norma. Favorevole alla prima soluzione, G. GABRIELLI, *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, cit., p. 299.

¹⁴⁵ Contrariamente G. OBERTO, *Trust e autonomia negoziale nella famiglia*, in *Dir. famiglia*, Milano, 2004, p. 315, afferma che i figli non sono legittimati ad agire nei confronti dei genitori che destinino frutti a scopi che non coincidano con quelli dei bisogni della famiglia, in quanto privi di poteri di controllo sulla gestione di questi stessi beni.

¹⁴⁶ G. GABRIELLI, *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, cit., p. 299.

¹⁴⁷ T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1992, art. 167-171, p. 305; A. GALASSO e M. TAMBURELLO, *Del fondo patrimoniale*, in *Comm. del cod. civ.* diretto da A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1999, p. 302.

¹⁴⁸ G. TRAPANI, *Il fondo patrimoniale come strumento di soddisfazione dei bisogni della famiglia*, in *Notariato*, Milano, 2007, p. 678.

¹⁴⁹ T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, in *Comm. Schlesinger*, cit., p. 305-306.

2.5 Gli effetti della natura giuridica del fondo patrimoniale sui creditori

La qualificazione della natura giuridica del fondo patrimoniale comporta importanti risvolti.

In passato, relativamente alla figura del terzo costituente propri beni nel fondo, non vi erano dubbi circa la natura giuridica gratuita dell'istituto in esame; nel diverso caso in cui, invece, fossero stati i coniugi, o uno di essi, a compiere lo stesso atto di iniziativa, ma per l'adempimento di un dovere di contribuzione, la stessa certezza veniva meno¹⁵⁰. La giurisprudenza si limitava dunque a osservare che dal fatto non derivasse un obbligo prescritto di costituire il fondo, immaginandone dunque una sua gratuità¹⁵¹.

Altra corrente di pensiero¹⁵², riteneva, diversamente, fosse necessaria un'accurata verifica, svolta caso per caso, per poter stabilire la natura giuridica della costituzione del fondo patrimoniale, distinguendo le ipotesi che costituiscono il solo vincolo di destinazione da quelle che implicano un trasferimento di proprietà.

Nell'ipotesi in cui la costituzione del vincolo non comportasse alcun effetto traslativo, si tendeva a propendere per una soluzione che considerava l'atto costitutivo come libero o gratuito: si presumeva, difatti, che i coniugi rinunciassero alle loro facoltà relative ai diritti costituiti in fondo patrimoniale senza ricevere corrispettivo, di qualsivoglia natura¹⁵³. Quanto a quella casistica che ricomprensse un trasferimento di proprietà, non si poteva categoricamente escludere, neppure nell'ipotesi di costituzione operata da un soggetto terzo, la presenza di una causa onerosa: questo, in virtù del fatto che la costituzione del fondo si riteneva sarebbe potuta consistere nell'adempimento di obbligazione negoziale precedentemente assunta, andando a configurare o un negozio misto che comprendesse al suo interno degli elementi della donazione¹⁵⁴, o un atto oneroso in vista di un reale corrispettivo, anche se la causa, nella maggior parte dei casi, sarebbe liberale¹⁵⁵.

La giurisprudenza ha recentemente confermato la natura gratuita del fondo patrimoniale, affermando che la sua costituzione, volta a far fronte alle esigenze familiari, non costituisce

¹⁵⁰ T. AULETTA, *Riflessioni sul fondo patrimoniale*, cit., p. 330.

¹⁵¹ Cass. 7 ottobre 2008, n. 24757, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, p. 401; Cass. 8 settembre 2004, n. 18065, cit., p. 997.

¹⁵² M. MARINI, *Fondo Patrimoniale e azione revocatoria*, cit., p. 184

¹⁵³ M. MARINI, *Fondo Patrimoniale e azione revocatoria*, cit., p. 184.

¹⁵⁴ T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, in *Comm. Schlesinger*, cit., p. 66.

¹⁵⁵ M. MARINI, *Fondo Patrimoniale e azione revocatoria*, cit., p. 184.

attuazione di alcun dovere giuridico, non essendo imposta dalla legge, configurando perciò un atto a titolo gratuito, non essendoci alcuna attribuzione a favore dei costituenti¹⁵⁶, che sia suscettibile di revocatoria *ex art. 2901 c.c.*, a meno che non venga provata la concreta esistenza di una situazione che possa integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale¹⁵⁷. La natura gratuita del fondo patrimoniale persiste anche nel caso in cui i beni conferiti provengano da entrambi i coniugi, in quanto, anche in tal caso, l'atto di costituzione non è accompagnato da un'attribuzione in favore dei costituenti¹⁵⁸.

Classificare il fondo patrimoniale come atto a titolo gratuito permette di esercitare l'azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni stabilite dall'art. 170 c.c., riducendo, in tal modo, la garanzia generale che spetta ai creditori sul patrimonio dei costituenti¹⁵⁹, in violazione del disposto dell'art. 2740 c.c., che impone, invece, al debitore di rispondere con tutti i suoi beni dell'adempimento delle obbligazioni, indipendentemente dalla relativa fonte¹⁶⁰.

Ulteriore conseguenza della classificazione del fondo patrimoniale tra i negozi avente natura gratuita, rientra la possibilità di applicare l'art. 2929 bis c.c., da cui si desume, la libertà delle parti di disporre e di destinare, anche gratuitamente, i propri beni, con prevalenza comunque del beneficiario della destinazione sui creditori¹⁶¹. La norma introduce nell'ordinamento un'azione processuale esecutiva, che regola la forma e le modalità di tutela del diritto di credito¹⁶², in riferimento ai creditori che ritengono essere stati pregiudicati da un atto a titolo gratuito, o dalla costituzione di un vincolo di destinazione da parte del loro debitore.

L'art. 2929 bis c.c. consente al creditore di procedere a esecuzione forzata, nel caso in cui egli sia stato pregiudicato da un atto del debitore, purché sia munito di titolo esecutivo, se si tratti di vincoli di indisponibilità o di atti di alienazione a titolo gratuito, compiuti a seguito del

¹⁵⁶ App. Firenze 11 ottobre 2023, in *Banca dati DeJure*; Trib. Milano 26 ottobre 2022, in *Banca dati DeJure*.

¹⁵⁷ App. Firenze 11 ottobre 2023, cit.; inoltre, Cass. 20 giugno 2000, n. 8379, in *Fallimento*, 2001, p. 351; Cass. 25 luglio 1997, n. 6954, in *Fallimento*, 1998, p. 679; Cass. 2 dicembre 1996, n. 10725, in *Fallimento*, 1997, p. 799.

¹⁵⁸ Trib. Cosenza 12 ottobre 2022, in *Banca dati DeJure*; Cass. 12 maggio 2022, n. 15257, in *Guida al diritto*, 2022, p. 25; Trib. Cuneo 29 dicembre 2021, in *Banca dati DeJure*; inoltre, Cass. 25 luglio 1997, n. 6954, cit., p. 679; Cass. 2 dicembre 1996, n. 10725, cit., p. 799; Trib. Brescia 7 dicembre 2000, in *Fallimento*, 2001, p. 1266; Trib. Milano 8 luglio 1996, in *Fallimento*, 1996, p. 1238.

¹⁵⁹ Trib. Cuneo 29 dicembre 2021, cit.; Trib. Nuoro 18 ottobre 2021, in *Banca dati DeJure*.

¹⁶⁰ Trib. Mantova 9 marzo 2021, in *Banca dati DeJure*.

¹⁶¹ G. PETRELLI, *Pendenza della condizione e tutela dei creditori*, in *Riv. notar.*, Milano, 2017, p. 889.

¹⁶² A. CARENA, A. DI SAPIO, A. GIANOLA, *L'applicazione intertemporale dell'art. 2929 bis c.c.*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, Torino, 2016, p. 408.

sorgere del credito, e nel caso in cui trascriva il pignoramento entro un anno dalla trascrizione dalla data in cui gli atti sono stati trascritti. Nel caso in cui intervengano questi presupposti, al creditore è quindi fornita un'alternativa all'azione revocatoria: egli è munito di uno strumento, che gli permette di espropriare immediatamente i beni anche nel caso in cui non abbia ottenuto preventivamente una sentenza dichiarativa di inefficacia¹⁶³. La disposizione consente quindi al creditore pregiudicato di procedere all'espropriazione dei beni del debitore, anche nell'ipotesi in cui la trascrizione del pignoramento sia successiva alla trascrizione della destinazione o dell'atto di alienazione e a condizione che venga eseguita entro un anno, nel caso in cui il debitore abbia stipulato un atto di destinazione o si sia spogliato a titolo gratuito dei suoi beni al fine di sfuggire all'esecuzione forzata in un periodo successivo al sorgere del credito¹⁶⁴.

In riferimento al requisito del pregiudizio, la dottrina¹⁶⁵ ritiene che non debba essere intesa il mero pericolo di insolvenza o la mera variazione qualitativa della garanzia patrimoniale¹⁶⁶, bensì nell'art. 2929 bis c.c. deve essere inteso come inadeguatezza del soggetto debitore alla realizzazione delle pretese creditorie: causerà un pregiudizio al creditore non qualsiasi atto di destinazione, ma solo quello che sia stato costituito con lo scopo di frodare i creditori, ritornando a rilevare il concetto di meritevolezza degli interessi della destinazione, da intendersi come congrui a realizzare la finalità della destinazione.

Le due azioni, sebbene diverse, non implicano, secondo la dottrina¹⁶⁷, che il creditore sia obbligato, nel caso ricorrano sia le condizioni per esperire azione revocatoria, sia quelle prescritte dall'art. 2929 bis c.c., a scegliere quest'ultima. La scelta dell'azione esecutiva ex art. 2929 bis c.c. potrebbe, anzi, essere effettuata anche contemporaneamente all'esperimento dell'azione prevista all'art. 2901 c.c., ferme restando le complicità che potrebbero sorgere nel caso in cui durante il processo sulla domanda revocatoria venga sollevata opposizione esecutiva, dando luogo a due processi di cognizione aventi lo stesso oggetto del contendere¹⁶⁸.

¹⁶³ G. GAROFALO, *L'articolo 2929 bis c.c. nel diritto di famiglia*, in *Dir. famiglia*, Milano, 2018, p. 284.

¹⁶⁴ M. BIANCA, *Il nuovo art. 2929 bis del codice civile. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, in *Riv. dir. civ.*, Padova, 2016, p. 1136.

¹⁶⁵ M. BIANCA, *Il nuovo art. 2929 bis del codice civile. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, cit., p. 1147.

¹⁶⁶ Cass. 30 giugno 2015, n. 13343, in *Mass. Giust. civ.*, 2015; Cass. 3 febbraio 2015, n. 1902, in *Mass. Giust. civ.*, 2015.

¹⁶⁷ M. BOVE, *L'applicazione dell'art. 2929 bis c.c., tra esercizio dell'azione esecutiva ed azioni dichiarative*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, Torino, 2017, p. 285 e ss.; G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929 bis c.c. Dalla pauliana alla "renziana"*, Torino, 2015, p. 55 e ss.

¹⁶⁸ M. BOVE, *L'applicazione dell'art. 2929 bis c.c., tra esercizio dell'azione esecutiva ed azioni dichiarative*, cit., p. 285 e ss., afferma che in questo caso "il giudizio di opposizione dovrà essere sospeso (ex art. 295 c.p.c.), in quanto la pretesa

Le ragioni che hanno condotto il legislatore a introdurre l'art. 2929 bis c.c. si rinvengono nella Relazione al disegno di Legge di conversione del Decreto Legge del 2015, n. 83, nel quale si sottolineava la necessità di uno strumento che accelerasse la procedura che, invece, normalmente, è prevista per l'azione revocatoria. Il frequente ricorso a strumenti di segregazione patrimoniale aveva, infatti, comportato il prodursi di ingenti ritardi nell'attuazione dei crediti, accrescendo la necessità di una procedura accelerata.

L'art. 2929 bis c.c. delinea quindi un meccanismo che si incentra su tre elementi fondamentali, che sono dati dall'ampliamento dell'efficacia soggettiva del titolo esecutivo, per il quale il creditore potrà pignorare i beni che siano di proprietà di un terzo o che formano patrimonio separato, da un'inversione del rapporto tra processo di cognizione e processo esecutivo, permettendo di iniziare immediatamente processo esecutivo senza il bisogno di intentare prima azione revocatoria, e da un'imposizione a carico degli oppositori dell'onere della prova della inesistenza dei presupposti applicativi del meccanismo stesso¹⁶⁹.

L'art. 2929 bis c.c., al comma 1, stabilisce, dunque, essere pignorabili gli atti di costituzione di vincoli di indisponibilità o alienazione che siano compiuti a titolo gratuito. Per vincoli di indisponibilità, si devono intendere i vincoli di destinazione patrimoniale, quale il fondo patrimoniale e l'atto di destinazione di cui all'art. 2645 ter c.c., ma anche il trust, i patrimoni societari destinati a uno specifico affare, e, in generale, ogni vincolo di destinazione del patrimonio¹⁷⁰.

Data l'ampiezza terminologica adottata dal legislatore, tentativo della dottrina¹⁷¹ è stato quello di limitare la portata applicativa dell'art. 2929 bis c.c., permettendo una sua applicazione ai soli vincoli di indisponibilità a titolo gratuito. Tale interpretazione, però, ha carattere restrittivo, riferendosi soltanto alle alienazioni e ai vincoli di indisponibilità. Sul punto, occorre affermare che il vincolo in sé non risulta avere carattere di gratuità o di onerosità: essi devono, eventualmente, riferirsi all'atto di costituzione del vincolo¹⁷².

liberatoria del bene pignorato dipende nella sua fondatezza dalla revocabilità o meno dell'atto negoziale dispositivo posto in essere dal debitore esecutato, revocabilità che rappresenta l'oggetto del processo già pendente in virtù dell'art. 2901 c.c.”.

¹⁶⁹ Trib. Milano 22 gennaio 2020, in *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 730 e ss.

¹⁷⁰ M. BIANCA, *Il nuovo art. 2929 bis del codice civile. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, cit., p. 1140.

¹⁷¹ G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929-bis. Dalla pauliana alla “renziana”*, cit., p. 117 e ss.; S. MEUCCI, *Il nuovo art. 2929-bis c.c. nel quadro degli strumenti di tutela dei creditori*, in <http://www.personaemercato.it>.

¹⁷² M. BIANCA, *Il nuovo art. 2929 bis del codice civile. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, cit., p. 1145 e ss.

Per vero, la tutela del creditore non dipende dalla natura onerosa o gratuita dell'atto, essendone riprova l'applicazione dell'azione revocatoria sia agli atti a titolo gratuito che oneroso. La stessa azione revocatoria, di tipo fallimentare, in virtù di quanto contenuto nella Legge fallimentare all'art. 64, non può essere intentata per atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità¹⁷³. Conseguenza di quanto affermato risulterebbe quindi essere l'inapplicabilità dell'art. 2929 bis c.c. agli atti di destinazione che realizzano scopi di pubblica utilità o che siano adempimento di doveri morali, quali quelli disciplinati all'art. 2645 ter c.c. Questa prospettiva, se accolta, permetterebbe di salvare gli atti costitutivi di vincoli di destinazione che sono sicuramente meritevoli, e che verrebbero colpiti qualora si adottasse il solo parametro della gratuità od onerosità.

Costituendo il vincolo e creando un patrimonio separato, non soltanto si agevola, ma si consente anche l'adempimento di un dovere morale, data la creazione di un patrimonio dedicato al soddisfacimento delle sole obbligazioni correlate alla destinazione, ed è proprio questo profilo che incide sugli interessi dei creditori. Pertanto, l'art. 2929 bis c.c. si applicherà al fondo patrimoniale, all'atto di destinazione patrimoniale *ex art. 2645 ter c.c.*, al trust, ai patrimoni societari destinati a uno specifico affare, al negozio fiduciario e a qualsiasi strumento di articolazione del patrimonio, indipendentemente dalla sua struttura utilizzata.

La norma non comporta un indebolimento dell'atto di destinazione o del fondo patrimoniale, in quanto il suo obiettivo finale è quello di sanzionare un uso abusivo e fraudolento degli stessi nei confronti dei creditori. Il fondo anzi, ne risulterà rafforzato in quanto non solo si riconosce la generale legittimità della destinazione del patrimonio, ma ne permette una sua applicazione.

Questa forma di tutela, azionabile con maggiore facilità rispetto all'ordinaria azione revocatoria, sembra confermare i sospetti del legislatore e della giurisprudenza, circa l'utilizzo di questo e di altri strumenti da parte del debitore, per impedire o rendere più difficoltoso al creditore il recupero di quanto gli è dovuto¹⁷⁴.

¹⁷³ A. MORACE PINELLI, *Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo*, cit., 1365.

¹⁷⁴ D. DAMIANO, *Atti dispositivi di beni in fondo patrimoniale e revocatoria semplificata ex art. 2929 bis c.c.*, in *Riv. notar.*, Milano, 2018, p. 517.

CAPITOLO 3

EFFETTI DELL'ISTITUTO SUI CREDITORI

SOMMARIO: 3.1 Finalità dell'istituto. – 3.2 Obbligazioni assunte per scopi estranei ai bisogni della famiglia. – 3.3 Obblighi pubblicitari e opponibilità del fondo: confronto tra annotazione e trascrizione. – 3.4 Analisi delle tutele creditorie: azione revocatoria ordinaria e azione revocatoria fallimentare. – 3.5 Gli effetti delle obbligazioni assunte dal singolo coniuge e relativa inerzia.

3.1 Finalità dell'istituto

È fondamentale considerare in maniera adeguata la natura e gli obiettivi del fondo patrimoniale. La finalità dell'istituto del fondo patrimoniale è stato oggetto di discussione. Secondo alcuni studiosi¹⁷⁵, il fondo non sarebbe stato altro che una rielaborazione dell'istituto della dote, che avrebbe permesso un grado più elevato di sicurezza e, conseguentemente, un maggior equilibrio del nucleo familiare. La dottrina, inoltre, riteneva che la costituzione di un fondo patrimoniale determinasse il sorgere di un patrimonio separato¹⁷⁶, volto all'attuazione del vincolo di cui sopra: il legislatore avrebbe, dunque, voluto proteggere la famiglia e, di conseguenza, il perseguimento del fine per il quale il fondo è stato creato, derogando al principio dell'art. 2740 c.c., creando un canale preferenziale per il soddisfacimento delle obbligazione contratte per i bisogni della famiglia¹⁷⁷.

Il fondo patrimoniale, alla luce della sua funzione istituzionale, risulta, quindi, essere uno degli strumenti creati dal legislatore per poter garantire ai membri della famiglia un certo tenore di vita, e per poter agevolare la possibilità di accedere al credito per soddisfare le esigenze familiari; esso, però, è anche uno strumento che tutela un coniuge dall'altro, il quale potrebbe compiere, o si teme compia, un utilizzo personale dei beni destinati ai bisogni della famiglia. Inoltre, è lo strumento che permette di tutelare i familiari a favore dei quali le unità

¹⁷⁵ D. ROSSANO, *Fondo patrimoniale e patrimoni destinati: spunti di riflessione*, in *Notariato*, Milano, 2003, p. 425.

¹⁷⁶ M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996, p. 242 e ss.; R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, Napoli, 2004, p. 243.

¹⁷⁷ R. LENZI, *Struttura e funzione del fondo patrimoniale*, in *Riv. notar.*, Milano, 1991, p. 50 ss.

del fondo sono destinate, e in particolare i figli minori¹⁷⁸.

Come già richiamato in questa sede, il fondo patrimoniale costituisce un patrimonio separato, composto da un complesso di beni determinati e vincolati¹⁷⁹ (art. 167 c.c.) ai bisogni della famiglia, sottoposti a una speciale disciplina di amministrazione, di cui all'art. 168 c.c., caratterizzati da precisi limiti di alienabilità ed espropriabilità: il fondo, infatti, non può essere acquisito al fallimento, permettendo comunque ai creditori concorsuali di poter agire in via esecutiva e autonoma sui beni in oggetto qualora il debito fosse contratto per bisogni della famiglia, o nel caso ignorassero tale estraneità ai bisogni¹⁸⁰.

I limiti che il creditore incontra derivano dai vincoli che vengono impressi sui beni dal debitore, operanti esclusivamente nei confronti dei creditori consapevoli che l'obbligazione non fosse stata contratta per i bisogni della famiglia, solo dove ricorra una duplice circostanza: una oggettiva, con riferimento alla causa del credito, e una soggettiva, con riferimento alla conoscenza che il creditore avesse degli scopi extra-familiari perseguiti dal coniuge-debitore. La giurisprudenza aveva già ritenuto che non rivestisse alcun rilievo, invece, l'antiorità del debito rispetto alla costituzione del fondo, non contenendo, l'art. 170 c.c., alcun riferimento al riguardo, ed estendendosi, quindi, il divieto di esecuzione, anche ai crediti sorti prima di tale momento¹⁸¹.

L'istituto potrebbe, altresì, essere utilizzato per tutelare il coniuge dalla cattiva gestione dei beni da parte dell'altro coniuge, nel caso in cui la proprietà e la gestione di questi stessi beni spettino a entrambi i coniugi. Tuttavia, molto spesso, accade nella pratica che le parti ricorrano a quest'istituto al solo fine di proteggere i propri beni dalla responsabilità patrimoniale, come dimostrato da alcune sentenze che dichiarano l'inefficacia a titolo di revocatoria¹⁸².

Si consideri il sistema delle autorizzazioni e il requisito della necessità o utilità evidente per ottenere l'autorizzazione per la vendita o la costituzione di ipoteca, in presenza di figli minori, da parte dei coniugi, come previsto dall'art. 169 c.c. Tale disposizione non è orientata verso un interesse generale, bensì protegge gli interessi dei figli: ciò comporta che si possa

¹⁷⁸ Trib. Pavia 20 giugno 2018, in *Banca dati DeJure*.

¹⁷⁹ M. MARINI, *Fondo patrimoniale e azione revocatoria*, cit., p. 181, afferma che il vincolo costituisce la giustificazione causale dell'istituto, nonché l'unico da cui non è possibile prescindere.

¹⁸⁰ Cass. 26 giugno 2023, n. 18164, in *Diritto e giustizia*, 2023.

¹⁸¹ Cass. 7 luglio 2009, n. 15862, in *Giur. civ.*, 2010, p. 2845; Cass. 31 maggio 2006, n. 12998, in *Mass. Giust. civ.*, 2006, p. 5; Cass. 7 marzo 2005, n. 4933, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, p. 3.

¹⁸² D. ROSSANO, *Fondo patrimoniale e patrimoni destinati: spunti di riflessione*, cit., p. 425.

ipotizzare la sussistenza di un interesse dei minori al rispetto della destinazione dei beni facenti parte il fondo, legittimando anche un loro interesse qualificato ad agire. È infatti possibile stipulare un patto contrario a quello stabilito in fase di costituzione del fondo patrimoniale con il limite di non poter assumere decisioni negoziali che contrastino con gli interessi familiari e per il bene della famiglia, in quanto ogni scelta negoziale, affinché sia legittima, deve essere coerente con gli interessi della famiglia¹⁸³.

L'art. 171 c.c. disciplina poi le ipotesi di cessazione del fondo patrimoniale, prevedendo che, al comma 2, nel caso di figli minori, il fondo perduri fino al raggiungimento della maggiore età dell'ultimo figlio, e, al comma 3, che, tenendo conto delle condizioni economiche dei figli e dei genitori e di ogni altra circostanza, il giudice possa assegnare ai figli una quota dei beni al fondo, sia in godimento che in proprietà.

Dal contenuto di tali disposizioni emerge, quindi, la rilevanza dell'interesse dei figli, in particolare minorenni, e l'esistenza di una loro legittimazione attiva ad agire in un giudizio con oggetto, a esempio, l'estraneità rispetto ai bisogni familiari per debiti contratti. Considerando, infatti, natura, scopi e disciplina del fondo patrimoniale, è evidente l'esistenza di un interesse ad agire da riconoscersi ai minori, prescindendo da un loro coinvolgimento come parti contraenti al momento della costituzione del fondo patrimoniale a rogito notarile.

La finalità del fondo patrimoniale, quindi, consiste nel far fronte alle necessità e ai bisogni di una famiglia, fondata su matrimonio, attraverso, come disposto dall'art. 167 c.c., comma 1, la destinazione di determinati beni, quali beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri, e titoli di credito. Il vincolo di destinazione è stabilito con il fine ultimo di perseguire lo specifico scopo, come indicato dall'art. 168 c.c., per il quale i frutti dei beni che costituiscono il fondo patrimoniale sono da destinarsi alle necessità della famiglia. La cessazione del vincolo è fisiologicamente connessa alla durata del matrimonio e al raggiungimento della maggiore età dei figli¹⁸⁴.

L'obiettivo del fondo patrimoniale risulta, dunque, essere quello di preservare la naturale destinazione del bene affinché non venga distolta, tutelando, contemporaneamente, l'integrità del suo valore¹⁸⁵.

¹⁸³ Cass. 22 novembre 2023, n. 32484, cit.; in dottrina, F. LONGO, *Legittimazione ad agire*, in *Trusts e attività fiduciarie*, Milano, 2015, p. 506.

¹⁸⁴ M. MONEGAT, *Separazione consensuale dei coniugi*, in *Trusts e attività fiduciarie*, Milano, 2007, p. 243.

¹⁸⁵ C. CIARCIA, *Il fondo patrimoniale e i debiti tributari*, cit., p. 2431.

3.2 Obbligazioni assunte per scopi estranei ai bisogni della famiglia

È stabilito, al comma 2 dell'art. 170 c.c., che l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aversi per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Comparando la disciplina della responsabilità relativa al fondo patrimoniale e quella relativa al patrimonio familiare, la dottrina¹⁸⁶ aveva evidenziato come, nel regime del patrimonio familiare, si consentisse ai creditori di perseguire esclusivamente i frutti; diversamente, lo statuto del fondo patrimoniale permetteva l'esercizio dell'azione esecutiva anche sui beni che fossero stati conferiti in esso, e sui diritti relativi a quegli stessi beni.

La giurisprudenza si è espressa in tema di esecuzione forzata, affermando che l'azione esecutiva sui beni che facciano parte del fondo patrimoniale può essere ammessa soltanto se ricorrano le condizioni indicate all'art. 170 c.c.; l'azione esecutiva sarà legittima soltanto nel caso in cui l'obbligazione risultasse strumentale ai bisogni della famiglia, e nell'ipotesi in cui il creditore non fosse a conoscenza dell'estraneità della stessa rispetto a tali bisogni. Spetterà, quindi, al debitore esecutato, che invochi l'impignorabilità dei beni stessi, anche nel caso in cui sia stata iscritta ipoteca giudiziale¹⁸⁷, l'onere di provare la non ricorrenza delle suddette circostanze, che non si ritengono né dimostrate, né escluse, per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa, occorrendo, inoltre, effettuare una valutazione caso per caso, mediante prudente apprezzamento degli elementi istruttori¹⁸⁸.

L'art. 170 c.c., contiene al suo interno due fattori che permettono al creditore di aggredire i beni del fondo patrimoniale, che corrispondono alla *causa obligandi*, ossia lo scopo del debito, avente carattere oggettivo, e la *scientia creditoris*, che corrisponde all'elemento psicologico del creditore, di carattere soggettivo¹⁸⁹.

Il secondo fattore, tuttavia, ha particolare rilievo soltanto laddove l'obbligazione sia estranea

¹⁸⁶ C. M. BIANCA, *Se l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale possa aver luogo per debiti non derivanti da contratto*, in *Realtà sociale ed effettività della norma. Scritti giuridici*, Milano, 2002, p. 763; F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 103; M. DOGLIOTTI E A. FIGONE, *Il fondo patrimoniale*, cit., p. 591.

¹⁸⁷ Comm. trib. reg. Milano 23 marzo 2022, n. 1115, in *Banca dati DeJure*.

¹⁸⁸ Cass. 13 novembre 2023, n. 31575, in *Mass. Giust. civ.*, 2024; Cass. 25 ottobre 2021, n. 29983, in *Mass. Giust. civ.*, 2021; Cass. 23 novembre 2015, n. 23876, in *Mass. Giust. civ.*, 2015; Cass. 24 febbraio 2015, n. 3738, in *Diritto e giustizia*, 2015, p. 100. Relativamente alla nozione di bisogni della famiglia, Cass. 8 febbraio 2021, n. 2904, cit.

¹⁸⁹ M. MATTIONI, *Fondo patrimoniali e bisogni della famiglia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, Padova, 2015, p. 664-665.

ai bisogni della famiglia; contrariamente, nell'ipotesi in cui l'obbligazione sia volta al soddisfacimento di tali bisogni, i beni del fondo rispondono di essa prescindendo dalla *scientia creditoris*¹⁹⁰.

Con riguardo a una lettura approfondita dell'art. 170 c.c., si possono, dunque, andare a individuare tre diverse categorie di creditori, rappresentate dal rilievo che la norma attribuisce all'atteggiamento psicologico del creditore: vi rientrano, all'interno della prima categoria, soggetti il cui credito sorge per bisogni della famiglia, il cui soddisfacimento avviene attraverso i beni del fondo. Questi creditori, possono procedere in maniera esecutiva, permettendo loro, inoltre, di iscrivere ipoteche giudiziali sui beni del fondo, pur dimostrando che l'obbligazione fosse stata contratta per esigenze familiari¹⁹¹.

Secondariamente, vi sono soggetti il cui credito sorge, diversamente, per scopi estranei ai bisogni familiari, ma di cui si ignorava tale estraneità al momento del sorgere dell'obbligazione. In tal caso, i creditori, in conformità con l'art. 170 c.c., avranno una generica garanzia sui beni attribuiti al fondo; i coniugi dovranno fornire prova di tale conoscenza, e non il creditore procedente, che dovrebbe, altrimenti, fornire una prova di una circostanza negativa, andando contro il principio per il quale i fatti negativi non possono essere oggetto di prova¹⁹².

La giurisprudenza¹⁹³ ha ritenuto che la prova dell'estraneità e della consapevolezza in questione può essere, peraltro, data anche attraverso presunzioni semplici.

Per ultimo, si può individuare una categoria di soggetti il cui credito sorge, anche in tal caso, per scopi estranei ai bisogni della famiglia, ma consapevoli di tale estraneità. Solo per

¹⁹⁰ M. FRANCISSETTI BROLIN, *L'indisponibilità e l'inespropriabilità (limitata) del fondo patrimoniale*, in *Quaderni della Rass. dir. civ. da P. Perlingieri*, Napoli, 2012, p. 45 e ss.

¹⁹¹ Cass. 5 marzo 2013, n. 5385, in *Riv. dir. trib.*, 2014, p. 95; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1652, in *Banca dati DeJure*.

¹⁹² Cass. 19 febbraio 2013, n. 4011, in *Giur. it.*, 2013, p. 2501, secondo la quale “l'onere della prova dei presupposti di applicabilità dell'art. 170 cod. civ. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicché, ove sia proposta opposizione, secondo l'art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l'indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell'obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”.

¹⁹³ App. Brescia 10 febbraio 2022, in *Banca dati DeJure*; Cass. 17 gennaio 2007, n. 966 in *Giur. civ.*, 2007, p. 596 e ss.; Cass. 8 agosto 2007, n. 17418, in *Banca dati DeJure*. Con riferimento alla prova della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori quale condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, Cass. 11 febbraio 2005, n. 2748, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, p. 2.

quest'ultima categoria di creditori è preclusa la possibilità di agire in via esecutiva sui beni del fondo e sui relativi frutti, pur permettendo loro, in conformità con quanto previsto per gli altri creditori, di proporre azione revocatoria contro l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, che, poiché avente natura di gratuità, soggiace, se ricorrono i presupposti, alla disciplina prevista al n. 1, comma 1, dell'art. 2901 c.c.¹⁹⁴

Dal tenore dell'art. 170 c.c., è stato possibile ricavare che la possibilità dei creditori di aggredire i beni e i frutti del fondo patrimoniale è, quindi, segnata dalla oggettiva destinazione dei debiti assunti alle esigenze familiari; pertanto, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo andrà ricercato non nella natura delle obbligazioni, quanto nella relazione che esiste tra fatto generatore di esse e bisogni della famiglia¹⁹⁵.

Il creditore precedente dovrà essere positivamente a conoscenza dell'estraneità dell'obbligazione rispetto alle esigenze della famiglia. Questa estraneità, non implica che il credito miri direttamente alla realizzazione delle esigenze della famiglia, né che rientri nell'ipotetico indirizzo di vita prospettato di comune accordo dai coniugi, o che, ancora, derivi da un atto abusivo compiuto da uno dei coniugi. Non basterà, dunque, la mera conoscenza astratta o la dimostrazione che il creditore, con la diligenza ordinaria, avrebbe potuto rendersi conto di tale estraneità; è doveroso sottolineare, al riguardo, che il legislatore non ha inteso equiparare alla conoscenza effettiva, la conoscenza che il creditore "avrebbe potuto conseguire adottando la normale diligenza"¹⁹⁶. È stata prevista anche la possibilità di esperire azione esecutiva sui beni conferiti in fondo patrimoniale anche per il soddisfacimento di un'obbligazione di origine extracontrattuale, purché la sua fonte abbia inerenza diretta e immediata con i bisogni della famiglia: ciò potrebbe, a esempio, verificarsi nel caso in cui l'immobile conferito provochi dei danni¹⁹⁷.

¹⁹⁴ La sentenza della Cass. 13 dicembre 2023, n. 34872, conferma questo indirizzo, stabilendo, inoltre, che i creditori avranno il diritto alla garanzia generica sui beni attribuiti al fondo, qualora ignorassero l'estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia: il debitore, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, e il diritto a iscriverne ipoteca giudiziale, deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore precedente. Inoltre, nel provare che il debito fosse stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, occorrerà una verifica approfondita dello specifico atto posto in essere, non potendosi desumere l'estraneità dalla mera tipologia dell'atto posto in essere (in *Mass. Giust. civ.*, 2024; e in *Guida al diritto*, 2024).

¹⁹⁵ Cass. 18 agosto 2023, n. 24836, in *Guida al diritto*, 2023, p. 49.

¹⁹⁶ E. RUSSO, *Il fondo patrimoniale: le convenzioni matrimoniali ed altri saggi sul nuovo diritto di famiglia*, Milano, 1983, p. 131, sottolinea che un qualsiasi creditore, ove non si riesca a provare il suo atteggiamento soggettivo, potrà, comunque, incidere sui beni immessi in fondo patrimoniale. Ugualmente, F. GALLETTA, *I regolamenti patrimoniali tra i coniugi*, Napoli, 1990, p. 151.

¹⁹⁷ Cass. 18 luglio 2003, n. 11230, in *Giur. it.*, 2004, p. 1615.

La dottrina ha ritenuto, inoltre, legittimata, l'esecuzione promossa non solo dal creditore che ignorava l'estraneità dell'obbligazione rispetto alle esigenze familiari, ma anche quella promossa dal creditore la cui consapevolezza dell'estraneità non sia stata in giudizio provata¹⁹⁸.

È importante sottolineare come il vincolo di inespropriabilità, previsto dall'art. 170 c.c., debba essere bilanciato con la necessità di proteggere l'affidamento dei creditori. Considerato il presupposto per il quale la prova dell'applicazione dei criteri dell'art. 170 c.c., grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, nel caso in cui, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., venga presentata un'opposizione per contestare il diritto del debitore a procedere con l'esecuzione, il debitore opponente dovrà dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo, e la sua opponibilità al creditore istante, bensì anche che il suo debito sia stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia¹⁹⁹. Poiché il vincolo di inespropriabilità opera esclusivamente nei confronti dei creditori che sono consapevoli dell'estraneità dell'obbligazioni per finalità diverse da quelle familiari, e non per far fronte ai bisogni della famiglia, si è sottolineato come sia necessaria la sussistenza, al momento in cui si perfeziona l'atto da cui deriva l'obbligazione, di tale consapevolezza.

Di conseguenza, il criterio che identifica i crediti il cui soddisfacimento può essere perseguito in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, va ricercato nel rapporto che esiste tra gli scopi per i quali i debiti sono stati contratti, e i bisogni della famiglia²⁰⁰. Ciò implica che, solamente nel caso in cui la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano una relazione diretta e immediata con i bisogni della famiglia, l'esecuzione possa avere luogo sui beni del fondo o sui suoi frutti²⁰¹.

3.3 Obblighi pubblicitari e opponibilità del fondo: confronto tra annotazione e trascrizione

La discussione relativa al tema della pubblicità dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale trova fondamento nella disciplina degli art. 162, ultimo comma, e 2647, comma 1, c.c.

¹⁹⁸ F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 104.

¹⁹⁹ Cass. 29 gennaio 2016, n. 1652, cit.; Cass. 19 febbraio 2013, n. 4011, cit., p. 2501; Cass. 5 marzo 2013, n. 5385, cit., p. 95; Cass. 7 febbraio 2013, n. 2970, in *Banca dati DeJure*; Cass. 15 marzo 2006, n. 5684, cit., p. 161.

²⁰⁰ G. BORDOLLI, *Beni immobili e fondo patrimoniale: analisi dei principali problemi*, in *Immobili e proprietà*, Milano, 2009, p. 149.

²⁰¹ Cass. 31 maggio 2006, n. 12998, cit., p. 5.

L'art 162 c.c. disciplina la convenzione matrimoniale, stabilendo che quest'ultima non possa essere opposta ai terzi nel caso in cui essa non sia stata annotata a margine dell'atto di matrimonio. L'art. 2647 c.c., al primo comma, invece, richiede che il fondo patrimoniale sia trascritto qualora esso includa beni immobili. Il quadro normativo in oggetto ha generato un dibattito relativamente al ruolo della trascrizione e dell'annotazione nel fondo patrimoniale, nonché del loro rapporto in particolar riferimento agli effetti di opponibilità.

In dottrina era, difatti, diffusa la tesi che attribuiva alla trascrizione effetto dichiarativo tipico ai fini dell'opponibilità ai terzi dell'atto trascritto: ciò avveniva sia per una naturale estensione degli effetti tipici propri della trascrizione, sia per una distinzione introdotta tra opponibilità del regime patrimoniale, derivante dall'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, e tra opponibilità dei singoli atti sui beni specifici, soggetti, invece, a trascrizione²⁰².

Attraverso un'applicazione analogica della disciplina prevista per le convenzioni matrimoniali, la giurisprudenza²⁰³ ritiene, affinché il fondo patrimoniale possa essere opposto ai terzi, che sia necessaria la sua annotazione a margine dell'atto di matrimonio, contenente la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, come stabilito dal comma 4 dell'art. 162 c.c.

Sorge, dunque, una questione di coordinamento con l'art. 2647 c.c., il cui comma 1 dispone che la costituzione del fondo patrimoniale debba essere trascritta nei pubblici registri immobiliari, qualora abbia a oggetto beni immobili, e con l'art. 2685 c.c., in quanto contenente analoga fattispecie, relativa ai beni mobili registrati²⁰⁴.

La giurisprudenza di merito e la dottrina interpretano la trascrizione del vincolo prevista dall'art. 2647 c.c. come avente mero ruolo di pubblicità notizia²⁰⁵; tale funzione, è altresì confermata dall'abrogazione operata dal legislatore con Legge del 1975, n. 151, art. 206, del comma 4 dell'art. 2647 c.c. in esame, in cui si faceva espresso riferimento all'effetto primario della trascrizione, ossia all'opponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali²⁰⁶. Il ruolo di

²⁰² G. CIAN, *Sulla pubblicità del regime patrimoniale dei coniugi. Una revisione che si impone*, in *Riv. dir. civ.*, Padova, 1976, p. 13 ss.; G. OBERTO, *Comunione legale, regimi convenzionali e pubblicità immobiliare*, in *Riv. dir. civ.*, Padova, 1988, p. 196; G. OBERTO, *Pubblicità dei regimi matrimoniali*, in *Riv. dir. civ.*, Padova, 1990, p. 232 ss. In giurisprudenza: Trib. Modena 19 luglio 1996, in *Riv. notar.*, 1997, p. 1185.

²⁰³ Cass. 10 maggio 2019, n. 12545, in *Riv. notar.*, 2019, p. 1089.

²⁰⁴ A. FIGONE, *Opponibilità ai creditori della costituzione di fondo patrimoniale*, in *Fallimento*, Milano, 2000, p. 1131 e ss.

²⁰⁵ Cass. 12 dicembre 2013, n. 27854, in *Banca dati DeJure*.

²⁰⁶ App. Roma 28 novembre 1983, in *Foro it.*, 1984, c. 1085; Trib. Latina 17 marzo 1988, in *Dir. famiglia*, 1989, p. 130; Trib. Milano 5 novembre 1990, in *Giur. it.*, 1993, p. 470; contrariamente, Trib. Modena 19 luglio 1996, in *Giur. civ.*, 1997, p. 1697.

pubblicità notizia ricoperto dalla trascrizione non sopperisce alla mancata annotazione nei registri dello stato civile.

Di conseguenza, spetta all'annotazione nei registri dello stato civile, conformemente al disposto dell'art. 162 c.c. comma 4, la funzione di pubblicità dichiarativa, mentre l'annotazione avrà funzione di pubblicità notizia.

Questa interpretazione era, invero, stata adottata anche dalla Corte Costituzionale, che aveva dichiarato infondata, in riferimento all'art. 3 e all'art. 29 Cost., la questione di legittimità del combinato disposto degli art. 162, ultimo comma, 2647 e 2915 c.c., in riferimento alla parte in cui non è stabilito che l'opponibilità ai terzi sia determinata mediante trascrizione dell'atto nei registri immobiliari, anziché dall'annotazione a margine dell'atto matrimoniale, per i fondi patrimoniali che siano stati costituiti mediante convenzione matrimoniale sui beni immobili²⁰⁷.

Il soggetto individuato dalla norma che richiederà l'annotazione dell'atto nei registri di stato civile è il notaio; in riferimento al ruolo che svolge, incombe su di lui, entro 30 giorni, il compito di richiedere che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale sia annotato nel registro di stato civile, ma è esclusa la sua responsabilità nel caso in cui l'ufficio di stato civile non abbia effettivamente provveduto alla sua richiesta di annotazione, non rientrando nell'oggetto della sua prestazione²⁰⁸. Non rientra tra le sue funzioni, e pertanto non ne sarà responsabile, neppure controllare che il Comune abbia tempestivamente eseguito la richiesta²⁰⁹.

La Corte osserva che la duplice forma di pubblicità del fondo patrimoniale, sebbene cumulativa, ha effetti diversi, in ragione della necessità di bilanciare due interessi contrapposti: da un lato, si intende preservare il patrimonio di destinazione ai bisogni familiari dall'aggregabilità dei creditori, almeno fino al compimento della maggiore età dell'ultimo figlio, dall'altro lato si vuole evitare che l'istituto del fondo patrimoniale venga utilizzato in maniera distorta al fine di sottrarre ai creditori le garanzie spettanti loro sui propri beni, considerando non sempre possibile o efficace il ricorso all'azione revocatoria. La decisione in

²⁰⁷ C. cost. 6 aprile 1995, n. 111, in *Dir. famiglia*, 1995, p. 897, e in *Vita notarile*, 1996, p. 127.

²⁰⁸ App. Perugia 24 marzo 2023, n. 217, in *Riv. notar.*, 2023, p. 897.

²⁰⁹ Cass. 1 settembre 2023, n. 25567, in *Diritto e giustizia*, 2023, in cui si afferma che l'obbligazione del notaio, che è un'obbligazione di mezzi, non potendo in tal caso rispondere delle negligenze altrui, diventerebbe un'obbligazione di risultato, difficile da adempiere, in quanto al notaio si chiederebbe di imporre alla pubblica amministrazione un atto del suo ufficio.

questione, in conformità con l'orientamento giurisprudenziale dominante, ribadisce che ai fini dell'opponibilità ai terzi della costituzione del fondo patrimoniale, conta esclusivamente l'annotazione a margine di matrimonio²¹⁰.

Nel caso in cui la costituzione di un bene in fondo patrimoniale non sia stato annotato a margine dell'atto di matrimonio, o manchi la relativa prova, l'azione revocatoria promossa contro l'iscrizione di un bene immobile nel fondo non risulta paralizzata. Il sistema di pubblicità, di cui al comma 3 dell'art. 163 c.c., fondato su annotazione, ha come obiettivo l'opponibilità ai terzi del fondo patrimoniale, ma l'azione revocatoria non presenta tra i suoi elementi costitutivi la necessità che l'atto, in relazione al quale si domanda, sia opponibile ai creditori, essendo sufficiente che esso sia stato compiuto e che, come conseguenza, il bene sia stato formalmente sottratto dal patrimonio del debitore. Il fatto che l'atto costitutivo non sia opponibile ai creditori nel caso in cui l'atto di matrimonio difetti di tale annotazione, non comporta che la convenzione matrimoniale sia stata comunque posta in essere e che, la stessa, potrebbe essere successivamente trascritta, divenendo quindi opponibile ai creditori. Apparirebbe sufficiente la circostanza della destinazione del bene nel fondo patrimoniale a rendere di difficile e incerta realizzazione il diritto dei creditori a ottenere coattivamente soddisfazione del loro credito. D'altra parte, l'interesse del creditore ad agire in revocatoria non potrebbe essere escluso per il solo difetto di annotazione, essendogli comunque garantita la possibilità di avviare esecuzione senza proporre necessariamente azione revocatoria²¹¹.

Pertanto, in riferimento all'azione revocatoria, la mancata annotazione del fondo patrimoniale nell'atto di matrimonio, pur rendendolo inopponibile ai terzi, non preclude l'esercizio dell'azione revocatoria, dato che l'inopponibilità dell'atto di costituzione del fondo è situazione diversa dall'inefficacia conseguente a revoca, essendo comunque possibile procedere con una successiva annotazione, rendendo l'atto opponibile, e che la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dall'annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto²¹².

Da ultimo, il legislatore, attraverso l'abrogazione del comma 4 dell'art. 2647 c.c. nel 1975, che considerava la trascrizione del vincolo familiare come requisito di opponibilità ai terzi, ha

²¹⁰ A. FIGONE, *Opponibilità ai creditori della costituzione di fondo patrimoniale*, cit., p. 1132.

²¹¹ Cass. 16 novembre 2020, n. 25853, in *Guida al diritto*, 2021, p. 5; Cass. 30 giugno 2020, n. 12975, in *Banca dati DeJure*.

²¹² Cass. 21 febbraio 2023, n. 5356, in *Mass. Giust. civ.*, 2023; Cass. 16 novembre 2020, n. 25853, cit., p. 5; Cass. 6 marzo 2019, n. 6450, in *Mass. Giust. civ.*, 2019.

inteso rendere opponibile l'atto ai terzi attraverso annotazione, riservando alla trascrizione il ruolo di pubblicità notizia. L'annotazione a margine dell'atto di matrimonio del notaio rogante, della data del contratto e delle generalità dei contraenti che hanno preso parte alla costituzione del fondo patrimoniale, mira a tutelare i terzi che pongono in essere rapporti giuridici con i coniugi; i terzi avranno, in questo modo, la possibilità di ottenere una piena conoscenza circa la condizione giuridica dei beni che costituiscono il fondo. L'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 2647 c.c., rende, inoltre, l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio l'unica formalità pubblicitaria realmente rilevante ai fini dell'opponibilità della convenzione ai terzi, dato che solo da tale momento l'atto può essere fatto valere o dichiarato invalido²¹³.

3.4 Analisi delle tutele creditorie: azione revocatoria ordinaria e azione revocatoria fallimentare

La costituzione del fondo patrimoniale costituisce un limite all'espropriabilità dei beni che ne entrano a far parte, essendo vincolati al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, rendendo in tal modo più difficoltosa la soddisfazione del credito. Anche nel caso in cui la costituzione fosse effettuata da entrambi i coniugi, la natura giuridica del fondo patrimoniale è gratuita, non configurandosi alcuna attribuzione in favore dei disponenti che, pertanto, potranno esercitare azione revocatoria *ex art. 2901 c.c.* al fine di vedere riconosciuto il soddisfacimento del proprio credito²¹⁴.

La legittimazione in capo ai creditori di agire con azione revocatoria si ravvisa nel requisito prescritto dall'art. 2901 c.c. della *scientia damni*, che si risolve nella semplice consapevolezza del pregiudizio che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto, e non nella conoscenza dello stato d'insolvenza del debitore²¹⁵, e dal *consilium fraudis*, ossia la dolosa preordinazione al fine di pregiudicarne il soddisfacimento, per i crediti sorti successivamente, e non l'intenzione del debitore di ledere la generica garanzia

²¹³ Cass. 12 dicembre 2023, n. 34757, in *Guida al diritto*, 2024, p. 8.

²¹⁴ Trib. Latina 14 aprile 2023, in *Banca dati DeJure*; Trib. Cosenza 12 ottobre 2022, cit.; In dottrina, M. TAMPONI, *Famiglia e lesione degli interessi dei creditori: oltre l'uso strumentale del fondo patrimoniale*, cit., p. 278.

²¹⁵ Cass. 5 settembre 2023, n. 25879, in *Guida al diritto*, 2023, p. 43; App. Salerno 24 giugno 2020, n. 830, in *Banca dati DeJure*. In dottrina, si sono espressi al riguardo A. FUSARO, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Padova, 1990, p. 132 e ss.; T. AULETTA, *Destinazione di beni dei coniugi alla costituzione del fondo patrimoniale ed opponibilità dell'atto ai creditori* (nota a Cass. 28 novembre 1990, n. 11449), in *Banca, borsa, tit. cred.*, Milano, 1991, p. 694 e ss.

patrimoniale del creditore²¹⁶.

Essendo l'atto costitutivo del fondo patrimoniale classificabile come negozio a titolo gratuito²¹⁷, per effetto dell'azione revocatoria ordinaria, esso è esposto alla caducazione del limite alle azioni esecutive per debiti contratti per i bisogni della famiglia, come circoscritto dall'art. 170 c.c.; ciò comporta una riduzione della garanzia generale spettante ai creditori e, pertanto, l'atto potrà essere dichiarato inefficace attraverso l'esperimento di un'azione revocatoria ordinaria²¹⁸. La finalità dell'azione revocatoria ordinaria è quindi quella di ricostruire la garanzia generica fornita al creditore dal patrimonio del suo debitore, consentendo la restituzione del bene al creditore²¹⁹.

Affinché l'azione revocatoria ordinaria possa essere esperita, si richiede la semplice esistenza di un debito, e non, anche, la sua effettiva esigibilità²²⁰.

Il presupposto oggettivo per poter esperire azione revocatoria ordinaria è l'*eventus damni*, che interviene non soltanto nelle ipotesi in cui l'atto di disposizione riduca in maniera significativa il patrimonio del disponente, ma anche qualora venga a determinarsi una semplice variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio che, di conseguenza, comporterà una maggiore difficoltà nella soddisfazione del credito. Perciò, sul creditore graverà l'onere di dimostrare tali modificazioni della garanzia patrimoniale, mentre il debitore dovrà provare la capienza del suo patrimonio residuo²²¹.

Laddove il fondo patrimoniale sia costituito successivamente all'assunzione del debito, ai fini della *scientia damni* è sufficiente si prospetti un danno meramente potenziale, essendo irrilevante sia l'intenzione del debitore di ledere la generica garanzia patrimoniale del creditore, sia la partecipazione del terzo. La domanda di revocatoria dell'atto costitutivo di un bene in fondo patrimoniale dovrà essere rivolta, notificandola ed eventualmente trascrivendola ai sensi del comma 1 dell'art. 2652 c.c., nei confronti di entrambi i coniugi,

²¹⁶ Trib. Lecce 6 ottobre 2023, in *Banche dati DeJure*.

²¹⁷ F. LONGO, *Fondo patrimoniale ed azione revocatoria*, in *Famiglia e diritto*, Milano, 2008, p. 591. In giurisprudenza: Cass. 7 ottobre 2008, n. 24757, cit., p. 401; Cass. 7 luglio 2007, n. 15310, in *Giur. civ.*, 2008, p. 1757.

²¹⁸ App. Roma 20 settembre 2023, n. 5941, in *Banche dati DeJure*.

²¹⁹ M. L. CENNI, *Il fondo patrimoniale: uso e abuso dello strumento negoziale*, cit.

²²⁰ Cass. 19 febbraio 2020, n. 4214, in *Diritto e giustizia*, 2020, afferma che per "l'accoglimento dell'azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, ma basta una semplice aspettativa che non si riveli, a prima vista, pretestuosa e che possa esser valutata come probabile, anche se non accertata definitivamente". Conformemente, Cass. 22 marzo 2016, n. 5619, in *Mass. Giust. civ.*, 2016; Cass. 9 febbraio 2012, n. 1893, in *Mass. Giust. civ.*, 2012, p. 146.

²²¹ App. Roma 20 settembre 2023, n. 5941, cit.

anche nell'ipotesi per la quale uno solo di essi sia il debitore, e, in quanto preordinata a espropriare forzatamente il medesimo cespite, sarà da compiersi necessariamente per l'intero, in quanto essa è diretta a una pronuncia d'inefficacia dell'atto complessivo e non limitata alla inesistente quota pari alla sola metà del bene²²². Nel caso in cui venga promosso un giudizio di opposizione all'esecuzione pendente, promossa dal coniuge esecutato per far valere l'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale di cui all'art. 170 c.c., non si richiede che il coniuge non debitore sia chiamato a intervenire in qualità di litisconsorte necessario, a meno che anch'egli non sia proprietario dei beni costituiti in fondo e questi vengano pignorati, avendo la controversia come oggetto, in tal caso, l'inesistenza del diritto del creditore di agire in via esecutiva sui beni del proprio debitore, benché conferiti in fondo²²³.

Anche attraverso il rilascio di una fideiussione, anche se non ancora escussa, si è in grado di porre il coniuge conferente in una posizione debitoria, esponendolo all'azione di cui all'art. 2901 c.c., da parte del creditore a cui questa garanzia è stata concessa²²⁴: secondo la giurisprudenza²²⁵, l'acquisto della qualità di debitore da parte del fideiussore sorge al momento in cui si assume la responsabilità personale, a prescindere dall'esigibilità della prestazione. Pertanto, qualora il fideiussore prestasse una garanzia per le future obbligazioni del debitore principale, connesse all'apertura di un credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi compiuti dal fideiussore stesso, dopo l'apertura del credito e la prestazione della garanzia, se compiuti in danno al creditore, potranno essere soggetti all'azione revocatoria, ex art. 2901 c.c.; ciò avverrà in base alla sola consapevolezza soggettiva del fideiussore e, se l'atto fosse a titolo oneroso, del terzo, di causare danni al creditore (*scientia damni*), e del solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, in quanto la nascita del credito deve essere valutata con riferimento al momento dell'accREDITAMENTO, e non a seguito del successivo prelievo effettivo della somma messa a sua disposizione da parte del debitore principale²²⁶.

La tutela creditoria diventa ancora più incisiva nel caso in cui l'autore del conferimento venga

²²² Cass. 7 aprile 2023, n. 9536, in *Guida al diritto*, 2023, p. 18. Conformemente, anche Cass. 19 gennaio 2023, n. 1647, in *Guida al diritto*, 2023, p. 20; Cass. 4 gennaio 2023, n. 150, in *Resp. civ. e prev.*, 2023, p. 604; Cass. 1 luglio 2021, n. 18707, in *Mass. Giust. civ.*, 2021; Cass. 20 agosto 2015, n. 17021, in *Mass. Giust. civ.*, 2015.

²²³ Cass. 13 novembre 2023, n. 31575, cit.

²²⁴ Circa l'ammissibilità di ricomprendere all'interno dell'azione revocatoria anche la fideiussione, Trib. Latina 13 novembre 2018, in *Banca dati DeJure*; Trib. Milano, 18 luglio 2019, in *Banca dati DeJure*.

²²⁵ Cass. 7 ottobre 2008, n. 24757, cit., p. 401; Cass. 17 gennaio 2007, n. 966, in *Giur. it.*, 2008, p. 337.

²²⁶ C. cost. 27 gennaio 2015, n. 1450, in *Banca dati DeJure*.

sottoposto a procedura concorsuale: l'art. 64 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, stabilisce che sono inefficaci nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito se compiuti dal fallito nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento, a esclusione di regali d'uso e atti compiuti in adempimento di un dovere morale o allo scopo di pubblica utilità, purché la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante²²⁷.

Nel caso in cui l'imprenditore costituisca invece fondo patrimoniale sui propri beni, al fine di eludere la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., potrà subire gli effetti di un'azione revocatoria sia ordinaria che fallimentare²²⁸. Il curatore si occuperà, in questo caso, di valutare se l'atto di costituzione del fondo sia stato effettivamente posto in essere per garantire la realizzazione delle esigenze della famiglia, o se sia stato creato al fine di sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dei creditori. Qualora la costituzione del fondo dovesse rendere maggiormente incerta o difficoltosa la soddisfazione dei creditori, si potrà quindi utilizzare la revocatoria fallimentare, di cui all'art. 66 della Legge fallimentare²²⁹.

Tuttavia, ciò non implica che i beni inclusi nel fondo patrimoniale rientrino in maniera automatica nell'attivo dell'imprenditore insolvente; contrariamente all'art. 46 Legge fallimentare, modificato da Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, si specifica che tali beni, in quanto facenti parte di un patrimonio separato, non sono soggetti al fallimento²³⁰, e ne rientrano solamente nel caso in cui il conferimento abbia avuto luogo in un periodo sospetto.

Si è stabilito²³¹ che l'art. 2903 c.c., che stabilisce il termine di prescrizione di cinque anni dalla data dell'atto per l'esercizio dell'azione revocatoria, debba essere interpretato congiuntamente all'art. 2935 c.c.: la prescrizione decorrerà dal giorno in cui è stata data pubblicità dell'atto ai terzi, poiché solo da questo momento il diritto può essere fatto valere, venendo, in aggiunta, ad assumere effetto estintivo l'inerzia protratta nel tempo dal titolare. Circa la verifica dell'osservanza di suddetto termine, non rileva la data di notifica del ricorso (di cui all'art. 702 bis c.p.c.), unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, in quanto il creditore ha già manifestato la sua intenzione di voler esercitare il suo diritto di credito con il

²²⁷ M. TAMPONI, *Famiglia e lesione degli interessi dei creditori: oltre l'uso strumentale del fondo patrimoniale*, cit., p. 279.

²²⁸ Trib. Roma 3 maggio 2023, in *Banca dati DeJure*; Cass. 8 settembre 2004, n. 18065, cit., p. 997; Trib. Napoli 12 dicembre 2001, in *Fallimento*, 2002, p. 775.

²²⁹ Trib. Roma 3 maggio 2023, cit.

²³⁰ Cass. 22 gennaio 2010, n. 1112, in *Fallimento*, 2010, p. 553; Cass. 20 giugno 2000, n. 8379, cit., p. 2584.

²³¹ Cass. 24 marzo 2016, n. 5889, in *Banca dati DeJure*.

precedente deposito del ricorso²³².

L'art. 2929 bis c.c., introdotto con art. 12, comma 1, Decreto Legge del 2015, n. 83, convertito con modificazioni della Legge n. 132 del 2015, allo scopo di rafforzare la tutela del creditore pregiudicato da un atto del debitore che costituisca vincoli di indisponibilità sui propri beni immobili o beni mobili registrati o effettui operazioni di alienazioni a titolo gratuito, successivamente al sorgere del credito, vede riconosciuta la possibilità di esercitare l'azione prescritta dall'art. 2929 bis c.c., condizionata alla sussistenza di due presupposti: che il creditore sia munito di titolo esecutivo, e che entro un anno dalla data di trascrizione dell'atto pregiudizievole trascriva il pignoramento o intervenga nell'esecuzione promossa da altri²³³.

L'azione di cui all'art. 2929 bis c.c. condivide con l'azione di cui all'art. 2901 c.c. l'effetto di colpire gli atti dispositivi del debitore che vadano ad arrecare un pregiudizio alle ragioni creditorie; ciò nonostante sono numerose le differenze tra le due azioni. In primo luogo, in riferimento all'oggetto dell'azione, quella *ex art. 2929 bis c.c.* considera solo gli atti a titolo gratuito, e presupposto per poter agire è quello di essere già muniti di titolo esecutivo, mentre l'azione revocatoria ordinaria può andare a colpire anche atti a titolo oneroso nell'ipotesi in cui il terzo acquirente sia consapevole del pregiudizio o partecipi alla dolosa preordinazione, di cui al comma 1, n. 2, dell'art. 2901 c.c., per il caso in cui l'atto sia anteriore al sorgere del credito. Inoltre, nell'azione *ex art. 2929 bis c.c.*, sia il creditore che promuove l'azione, che quello che interviene, devono vantare un credito anteriore all'atto dispositivo, la cui soddisfazione ritengono che possa essere pregiudicata dall'atto del debitore; diversamente nell'azione dell'art. 2901 c.c. il credito può sorgere anche successivamente all'atto che si dichiara essere pregiudizievole. L'art. 2929 bis c.c. prevede poi che l'azione esecutiva costituisca il primo momento dell'iter posto a tutela delle azioni creditorie, non richiedendo un momento anteriore di cognizione, mentre l'art. 2901 c.c. impone che prima venga dichiarata la non efficacia dell'atto dispositivo.

Per ultimo, l'esperimento dell'azione revocatoria comporta l'inopponibilità dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, permettendogli di far valere le sue ragioni sul patrimonio del debitore, composto anche dal bene di cui si è disposto, mentre l'azione prevista dall'art. 2929 bis c.c. consente al creditore di procedere all'esecuzione forzata,

²³² Trib. Salerno 28 gennaio 2019, in *Banca dati DeJure*.

²³³ Cass. 12 dicembre 2023, n. 34757, cit.

soddisfacendo le sue ragioni direttamente sul bene oggetto dell'atto a titolo gratuito o del vincolo di destinazione.

Nel caso in cui intervengano le condizioni per l'esperimento sia dell'azione revocatoria, sia dell'azione *ex art. 2929 bis c.c.*, data la diversità delle due azioni, il creditore può scegliere di agire con un rimedio piuttosto che l'altro, non essendo previsto alcun onere o criterio di preferenza tra le due azioni.

Nel caso in cui un bene immobile sia formalmente soggetto a vincolo derivante da fondo patrimoniale, ma alienato con atto notarile non ancora trascritto, si deve ritenere che dall'atto dispositivo derivino effetti sia vantaggiosi, ossia la fuoriuscita dell'immobile dal fondo patrimoniale in cui era stato conferito, che svantaggiosi, ossia l'alienazione dell'immobile dalla sfera patrimoniale dei debitori. Pertanto, gli eventuali conflitti tra terzo acquirente e creditore dell'alienante saranno risolti secondo il criterio della priorità della trascrizione, mentre nei rapporti tra venditori e creditore, i primi non potranno opporre al secondo, quale fattore ostativo all'assoggettamento del bene a pignoramento, la mancata trascrizione dell'atto nei registri immobiliari²³⁴.

Alle tutele creditorie previste, costituite da azione revocatoria ordinaria e fallimentare, esistono una serie di azioni volte a dichiarare nullo l'atto costitutivo del fondo patrimoniale.

L'azione di simulazione può essere esercitata qualora la mancanza di effettiva destinazione dei beni, costituiti in fondo patrimoniale, faccia venir meno l'obiettivo per il quale il fondo è stato creato. Per poterne dichiarare la nullità, occorrerà che i coniugi dimostrino che, fin dall'origine, non vi fosse la reale volontà di costituire il fondo per proteggere i beni al fine del mantenimento del nucleo familiare, quanto, piuttosto, con l'intento simulatorio di sottrarli all'azione esecutiva²³⁵.

Nel caso di assenza di causa tipica, l'azione di nullità può essere esercitata quando, l'interesse familiare, manchi concretamente, essendo presente il solo intento fraudolento di cagionare i creditori. L'azione, in questo caso, risulta diversa dall'azione di simulazione per la completa mancanza dell'intento simulatorio: manca, infatti, il concreto interesse alla tutela dei bisogni della famiglia²³⁶.

²³⁴ Cass. 30 agosto 2018, n. 21385, in *Dir. famiglia*, 2020, p. 169.

²³⁵ App. Brescia 28 febbraio 2017, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2017, p. 396.

²³⁶ Trib. Napoli 25 novembre 1998, in *Notariato*, 1999, p. 451.

L'azione di cui all'art. 2901 c.c., in ragione della natura "litigiosa" o eventuale del credito per il quale la si intenta, non preclude la possibilità di poter intentare eccezione riconvenzionale di nullità del titolo, avanzata dal debitore convenuto: il rapporto che intercorre tra azione di nullità e azione revocatoria deve essere intesa, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., in termini di pregiudizialità, e non di dipendenza dallo stesso titolo²³⁷.

3.5 Gli effetti delle obbligazioni assunte dal singolo coniuge e relativa inerzia

L'obbligazione che assume il coniuge al fine di soddisfare i bisogni della famiglia, non conferisce all'altro coniuge lo status di debitore solidale, non essendo prevista alcuna deroga al principio di relatività degli effetti del contratto: questo principio opera indipendentemente dal regime di comunione legale dei beni, poiché tale circostanza rileva solamente sotto il profilo dell'invocabilità della garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, da parte del creditore, nei casi previsti dagli art. 189 e 190 c.c.²³⁸.

Il creditore particolare di uno dei coniugi potrà, in altri termini, soddisfare il suo credito sui beni della comunione, ma solamente in via sussidiaria, e fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. In opposizione, il creditore della comunione potrà anch'egli agire sussidiariamente sui beni personali di ciascuno dei coniugi, ma solo nella misura della metà del credito, qualora risultino insufficienti i beni comuni a soddisfare i debiti che gravano su di essa.

Risulta esplicita la difficoltà che incontra il creditore nell'agire: egli dovrà, infatti, per poter agire in maniera utile anche nei confronti del coniuge che non si sia obbligato nei suoi confronti, dimostrare che l'obbligazione sia stata assunta nell'interesse della famiglia, che i beni della comunione non sono sufficienti per il soddisfacimento, e che l'unico coniuge in origine obbligato non ha adempiuto all'obbligazione assunta a suo esclusivo carico²³⁹. In tal caso, il creditore, diventato tale soltanto nei confronti di uno dei coniugi, potrebbe sostenere di aver fatto affidamento alla situazione, per la quale, il coniuge debitore avrebbe agito, anche, in nome e per conto dell'altro coniuge, invocando, pertanto, il principio

²³⁷ Cass. 30 maggio 2023, n. 15275, in *Mass. Giust. civ.*, 2023.

²³⁸ Cass. 10 ottobre 2008, n. 25026, in *Dir. famiglia*, 2009, p. 1098; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3471, in *Famiglia e diritto*, 2007, p. 557; Cass. 18 giugno 1990, n. 6118, in *Giur. civ.*, 1990, p. 2891, e in *Foro it.*, 1991, c. 831.

²³⁹ Cass. 15 febbraio 2007, n. 3471, cit., p. 557; Trib. Palermo 28 marzo 2001, in *Giur. merito*, 2002, p. 72, si reputa che il creditore personale di uno dei due coniugi, in regime di comunione, non abbia diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti dei beni individuali del coniuge non debitore neppure in via del tutto sussidiaria.

dell'apparenza. Tuttavia, sarà necessario dimostrare la ragionevolezza dell'affidamento stesso e l'assenza di colpa per non aver accertato la realtà effettiva; tale omissione, salvo circostanze eccezionali, è in contrasto con le regole di comune prudenza²⁴⁰.

Soltanto nel caso in cui il singolo coniuge abbia contratto debiti aventi la finalità di soddisfare interessi fondamentali del nucleo domestico, come per il caso di cure mediche indispensabili, si deve riconoscere il potere dell'uno e dell'altro coniuge di assumere, nei confronti dei terzi e in virtù di un tacito mandato, obbligazioni con effetti vincolanti per entrambi, in deroga al principio per il quale solamente il coniuge che si sia obbligato personalmente debba rispondere del debito contratto²⁴¹.

Quanto affermato riflette la distinzione di fondo tra un regime patrimoniale primario-imperativo²⁴², indipendente dal tipo di regolamentazione patrimoniale scelto dai coniugi e finalizzato al soddisfacimento dei bisogni familiari, e un regime patrimoniale secondario, scelto, invece, dai coniugi, in base alle loro esigenze circa le modalità di distribuzione dei bisogni familiari²⁴³.

Il primo regime è basato sul disposto degli art. 143 e ss. c.c., e si esplica nel reciproco obbligo di contribuzione dei coniugi ai bisogni della famiglia relativamente alle loro risorse economiche e alla loro capacità di lavoro professionale e casalingo, nonché al loro dovere di mantenimento, istruzione ed educazione della prole. In virtù di ciò, si riconosce al creditore, che abbia contratto un'obbligazione nell'interesse della famiglia, la possibilità di aggredire anche il patrimonio dell'altro coniuge, in qualità di coobbligato solidale²⁴⁴. Tale riconoscimento non risulta però unanime in dottrina, venendo, al contrario, sostenuta l'esistenza di una responsabilità esclusiva di ciascuno dei coniugi nei confronti dei terzi²⁴⁵.

Ulteriore questione per il creditore è, poi, costituita dal compimento di un atto, a opera del

²⁴⁰ Cass. 11 febbraio 2005, n. 2838, in *Diritto e giustizia*, 2005, p. 40; Cass. 8 gennaio 1998, n. 92, in *Giur. civ.*, 1998, p. 1314.

²⁴¹ Cass. 10 ottobre 2008, n. 25026, cit., p. 1098.

²⁴² M. TAMPONI, *Famiglia e lesione degli interessi dei creditori: oltre l'uso strumentale del fondo patrimoniale*, cit., p. 285.

²⁴³ F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 737 e ss.; N. SCANNICCHIO, *Beni, soggetti e famiglia nel regime patrimoniale e primario. Un'analisi comparata*, Bari, 1992, p. 276 e ss.

²⁴⁴ R. PERCHINUNNO, *Dovere di contribuzione e responsabilità per i debiti familiari*, in *Rass. dir. civ.*, Napoli, 1992, p. 631 e ss.

²⁴⁵ G. F. PALERMO, *Obbligazioni solidali nell'interesse della famiglia?*, in *Riv. notar.*, 1979, p. 497 e ss.; G. CATTANEO, *Del regime di separazione dei beni*, in *Commentario al dir. it. della fam.*, a cura di G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, Padova, 1992, p. 434; L. BARCHIESI, *Sull'obbligazione nell'interesse della famiglia*, in *Riv. dir. comm.*, Milano, 1994, p. 222; M. SESTA, *Rapporti patrimoniali tra coniugi e obbligazioni assunte da un coniuge nel nome dell'altro* (nota a Cass. 7 luglio 1995, n. 7501), in *Famiglia e diritto*, Milano, 1996, p. 142.

coniuge non debitore, avente oggetto dei beni della comunione, ma senza il consenso del coniuge debitore; quest'ultimo, non sperando l'azione di annullamento di cui all'art. 184 c.c., convalida in maniera implicita l'atto dispositivo, andando ad assumere, per effetto di una sua inerzia, la veste di contraente occulto: nessun consenso è stato esplicitamente fornito, tuttavia è stato reso possibile il trasferimento di un bene immobile o del bene mobile registrato dal proprio patrimonio, e la sua sottrazione alla garanzia patrimoniale.

Per questa situazione in esame, si potrebbe configurare, in capo al creditore, l'eseribilità dell'azione surrogatoria per l'esercizio dell'azione di annullamento, sempre che la natura dell'iniziativa non sia da reputare di carattere strettamente personale²⁴⁶. Tuttavia, potrebbe accadere che il creditore venga a conoscenza del compimento dell'atto quando il termine previsto dal comma 2 dell'art. 184 c.c., per l'esercizio dell'azione, sia già scaduto, e ci si deve chiedere se ci sia la possibilità di avviare un'azione revocatoria. Non avendo compiuto il debitore alcun atto dispositivo, sembrerebbe configurarsi una risposta negativa, non potendosi qualificare come un comportamento omissivo, che si traduca nel decorso del termine previsto dall'art. 184 c.c., per la presentazione della domanda di nullità²⁴⁷.

È evidente, dunque, che l'omissione potrebbe anche indicare un'intesa occulta con il coniuge non debitore per sottrarre il bene all'aggressione del creditore; in questo contesto, il ricorso all'azione revocatoria potrebbe effettivamente trovare fondamento, come anche dimostra la giurisprudenza, che ha ammesso l'azione revocatoria fallimentare per dichiarare l'inefficacia dell'atto in relazione alla quota spettante al coniuge fallito²⁴⁸.

Sembrerebbe, perciò, possibile promuovere azione revocatoria, ex art. 2901 c.c., qualora ci si trovi al di fuori del contesto fallimentare. È importante sottolineare, in riferimento a quanto in esame, che la diversa struttura della comunione legale rispetto alla comunione ordinaria, consente di osservare che ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione²⁴⁹. Pertanto, il consenso dell'altro coniuge richiesto dall'art. 180 c.c., comma 2, per gli atti di straordinaria amministrazione, non costituisce negozio unilaterale attributivo di un potere, quanto un atto diretto a rimuovere un limite al suo esercizio.

²⁴⁶ Relativamente alla possibilità di agire in surrogatoria (art. 2900 c.c.), M. GIONFRIDA DAINO, *La posizione dei creditori nella comunione legale tra coniugi*, Padova, 1986, p. 175 e ss.

²⁴⁷ M. TAMPONI, *Famiglia e lesione degli interessi dei creditori: oltre l'uso strumentale del fondo patrimoniale*, cit., p. 285, afferma che la presentazione della domanda di nullità debba avvenire entro un anno dalla data in cui il coniuge pretermesso ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso un anno dalla data di trascrizione.

²⁴⁸ Cass. 24 novembre 2000, n. 15177, in *Giur. civ.*, 2001, p. 2173.

²⁴⁹ C. cost. 17 marzo 1988, n. 311, in *Foro it.*, 1990, c. 2146.

Di conseguenza, tale consenso assume il ruolo di requisito per la validità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza comporta, nel caso in cui si tratti di bene immobile o di bene mobile registrato, un vizio dell'atto stesso; quest'ultimo, anche se compiuto da un solo coniuge, produce i suoi effetti relativamente al bene intero, compresa quella quota di comunione spettante al coniuge debitore. Questo sarebbe sufficiente affinché l'azione revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. possa essere esperita, a condizione che ne ricorrano anche gli altri presupposti²⁵⁰.

²⁵⁰ M. TAMPONI, *Famiglia e lesione degli interessi dei creditori: oltre l'uso strumentale del fondo patrimoniale*, cit., p. 283 e ss.

CAPITOLO 4

CRITICITÀ DELLA DISCIPLINA

SOMMARIO: 4.1 Fondo patrimoniale e crisi matrimoniale: la rilevanza assunta dalla separazione e successiva riconciliazione. – 4.2 L'incidenza degli atti dispositivi di straordinaria amministrazione sui beni del fondo patrimoniale. – 4.3 Il ruolo del coniuge non debitore all'interno del rapporto obbligatorio. – 4.4 Costituzione del fondo patrimoniale come strumento fraudolento dei debiti tributari.

4.1 Fondo patrimoniale e crisi matrimoniale: la rilevanza assunta dalla separazione e successiva riconciliazione

La crisi matrimoniale spesso conduce a una crisi del patrimonio familiare, sia in virtù della conflittualità tra i coniugi, che tende a depauperare i beni e i risparmi realizzati attraverso un'economia "domestica", frutto della collaborazione familiare, sia a causa della divisione dei beni comuni, che riduce intrinsecamente il valore di ciò che ciascun coniuge ottiene per sé. Inoltre, la presenza di figli minori implica che numerose risorse debbano essere inevitabilmente mantenute e destinate al soddisfacimento degli obblighi genitoriali, fino al raggiungimento da parte dei figli dell'autonomia economica²⁵¹.

In seguito alla separazione coniugale, mentre il regime della comunione cessa, il vincolo relativo al fondo patrimoniale permane fino alla dissoluzione del patrimonio²⁵². Tuttavia, sebbene la separazione non ponga fine al vincolo matrimoniale, che si interromperà solo tramite pronuncia definitiva di divorzio, questa potrebbe rappresentare un grave rischio di impoverimento nell'ipotesi in cui si sia prevista la possibilità di disporre dei beni del fondo senza il consenso unanime dei coniugi.

Tramite la concessione di un'ampia autonomia negoziale ai coniugi, anche al momento della separazione, è stato possibile mantenere la destinazione dei beni del fondo oltre la durata del

²⁵¹ M. MONEGAT, *Separazione consensuale dei coniugi*, in *Trusts e attività fiduciarie*, Milano, 2007, p. 244.

²⁵² M. PRETE, *Il fondo patrimoniale nella crisi della famiglia*, in *Riv. notar.*, Milano, 1999, p. 49, afferma che prospettare la separazione personale dei coniugi come causa di estinzione del fondo patrimoniale risulta in contrasto con la funzione del fondo patrimoniale, che consiste nel garantire la destinazione di un certo complesso di beni al soddisfacimento non dei bisogni personali dei coniugi, bensì dei bisogni della famiglia nucleare.

fondo stesso. L'autonomia privata può manifestarsi in diversi modi: i coniugi, infatti, potranno, in sede di separazione, determinare l'obbligo legale di mantenimento, fissando l'assegno in favore del coniuge debole, dei figli minori e di quelli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, oppure, diversamente, in caso di scioglimento di matrimonio, sottoscrivere l'assegno divorzile e quello di mantenimento per i figli; si potrà altrimenti prevedere la conclusione di accordi traslativi, in occasione sia della separazione sia del divorzio, che permetteranno di svincolarsi, invece, dall'obbligo di mantenimento²⁵³: la giurisprudenza²⁵⁴, per questa ipotesi, aveva qualificato le attribuzioni patrimoniali come dazioni in pagamento, la cui causa sarebbe consistita nell'adempimento dell'obbligo di mantenimento, comportandone che il trasferimento, avrebbe definito e quantificato in misura economica il diritto di mantenimento.

L'autonomia privata, però, può altresì manifestarsi anche prima che intervenga la crisi, in vista della stessa, e dopo la sua definizione in sede di separazione o di divorzio.

Infatti, nell'ambito degli accordi di separazione consensuale, e attraverso gli atti successivi che possano essere adottati in esecuzione di essi, la giurisprudenza²⁵⁵ ha inteso riconoscere la legittimità delle assegnazioni patrimoniali che un coniuge effettui all'altro, che abbiano a oggetto beni mobili o beni immobili. Essendo realizzate nell'ambito degli accordi che intercorrono per regolamentare i rapporti tra i coniugi in occasione della separazione consensuale, queste assegnazioni non rientreranno né nella categoria delle donazioni²⁵⁶, né all'interno degli atti di vendita, ma occorrerà valutare i singoli atti dispositivo posti in essere dai coniugi durante la separazione.

La giurisprudenza²⁵⁷, al riguardo, aveva inizialmente affermato che le attribuzioni avrebbero dovuto qualificarsi a titolo oneroso qualora il debitore, a seguito di separazione dal coniuge, avesse trasferito a quest'ultimo la proprietà dei beni, al fine di poter adempiere al proprio obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge stesso e degli eventuali figli. Diversamente, le stesse attribuzioni sarebbero state sicuramente a titolo gratuito nell'ipotesi in cui il trasferimento avesse avuto luogo a seguito di riconciliazione, con evidenti conseguenze,

²⁵³ A. MORACE PINELLI, *Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo*, in *Riv. dir. civ.*, Padova, 2013, p. 1392 e ss.

²⁵⁴ Cass. 16 luglio 1992, n. 7470, in *Dir. famiglia*, 1993, p. 70.

²⁵⁵ App. Milano 28 febbraio 2018, n. 1078, in *Banca dati DeJure*.

²⁵⁶ Con sentenza della C. cost. 27 giugno 1973, n. 91, in *Banca dati DeJure*, è stato abolito il divieto di donazione tra coniugi.

²⁵⁷ Cass. 26 luglio 2005, n. 15603, in *Mass. Giust. civ.*, 2005.

nel caso in cui fosse stata esercitata azione revocatoria ordinaria, sulla risoluzione del conflitto tra acquirenti e creditori, come disposto dall'art. 2901 c.c.

La giurisprudenza²⁵⁸ ha poi, successivamente, affermato che, qualora i coniugi nell'accordo con il quale fissano in maniera consensuale le condizioni della separazione, abbiano fatto riferimento a un precedente atto di costituzione del fondo patrimoniale, questo non comporterebbe il venir meno della natura gratuita del fondo, il quale, dunque, sarebbe suscettibile di azione revocatoria ordinaria, poiché l'omologazione dell'accordo non ostacolerebbe l'azione di revoca, la quale, peraltro, non risulta finalizzata a tutelare il terzo creditore o a modificare la natura contrattuale dell'accordo²⁵⁹; ulteriormente, l'azione di revoca non sarebbe comunque in alcun modo impedita, in quanto la questione in oggetto sarebbe attinente alle specifiche modalità di adempimento dell'obbligo convenzionalmente stabilito dalle parti, proprio in virtù del carattere di inscindibilità della costituzione del fondo, avente come fine ultimo l'adempimento all'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o dei figli.

La giurisprudenza²⁶⁰ ha, inoltre, ritenuto ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, che venga effettuato da un genitore in favore della prole in adempimento ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata. Ciò è possibile in quanto esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge, divenendo obbligatoria solo in seguito all'assunzione di un impegno nel corso dell'esposizione debitoria verso il terzo creditore. In conseguenza, l'accordo di separazione stesso costituisce parte dell'operazione soggetta a revocatoria, e non rappresenta una fonte di obbligo sufficiente per giustificare l'applicazione dell'art. 2901 c.c.

Poter qualificare tali atti come aventi natura di onerosità dipenderebbe dalla possibilità di ricondurli, concretamente, a una causa giustificativa che, trovando fondamento nei pregressi rapporti di natura economica tra le parti e nella necessità di regolare tali rapporti al momento della dissoluzione del vincolo matrimoniale, giustifichi il trasferimento patrimoniale tra i coniugi²⁶¹.

²⁵⁸ Cass. 9 aprile 2019, n. 9798, in *Mass. Giust. civ.*, 2019; Trib. Alessandria 14 luglio 2017, n. 720, in *Banca dati DeJure*; Cass. 22 gennaio 2015, n. 1144, in *Guida al diritto*, 2015, p. 58.

²⁵⁹ Trib. Torre Annunziata 31 agosto 2023, in *Banca dati DeJure*.

²⁶⁰ Cass. 22 gennaio 2015, n. 1144, cit.

²⁶¹ Cass. 29 gennaio 2024, n. 2711, in *Banca dati DeJure*, in particolare non condivide l'orientamento giurisprudenziale che propende per un'assoluta gratuità del fondo patrimoniale, riconducibile a un atto di liberalità. Nel caso in esame infatti, se il fondo intende "assicurare l'adempimento dei doveri su di lui gravanti ai sensi degli art. 143 e 147 c.c.",

Perciò, per quanto riguarda la validità dell'azione revocatoria ordinaria, l'esclusione della natura liberale dell'atto basata esclusivamente sulle dichiarazioni congiunte dei coniugi, in assenza di elementi oggettivi che giustifichino il trasferimento della totalità dei beni da un patrimonio all'altro, non dimostra la natura onerosa dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c.; piuttosto, tale esclusione appare come uno strumento utilizzato dal debitore per giustificare, nei confronti dei terzi, un trasferimento patrimoniale privo di una vera e propria base obbligatoria²⁶².

Pertanto, al creditore, prescindendo dalla natura onerosa o gratuita, qualora ricorrano le condizioni di legge, sarà data la possibilità di esperire sia azione revocatoria ordinaria che fallimentare²⁶³.

La giurisprudenza²⁶⁴, aveva poi affermato che, nel caso di sussistenza degli adeguati elementi probatori relativi alla natura meramente strumentale della separazione, la disposizione che attribuiva un bene avrebbe potuto essere colpita anche con azione di simulazione, in quanto la natura negoziale dell'accordo rende applicabili le regole generali degli articoli 1414 e 1417 del c.c.²⁶⁵.

Diversamente, risultava alquanto problematica tale possibilità laddove i coniugi avessero ormai conseguito l'omologazione del loro accordo, in quanto la volontà di acquisire lo status di separati, a cui la legge fa conseguire effetti sia nei confronti degli interessati sia in quelli dei terzi, sarebbe risultata effettiva e non simulata²⁶⁶. Tuttavia, l'azione di simulazione risulterebbe recuperata se fosse proposta e accolta l'istanza per la revoca del decreto di omologazione²⁶⁷: essendo un atto di controllo privo di contenuto decisorio, in quanto si limita a incidere su diritti soggettivi perfetti, il decreto stesso non presenta alcuna attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale, ed è quindi revocabile ai sensi dell'art. 742 c.p.c.

l'atto dovrebbe qualificarsi come oneroso, con la necessità conseguente di dimostrare la *scientia damni* di entrambi i contraenti.

²⁶² Già App. Milano 28 febbraio 2018, n. 1078, cit.

²⁶³ Cass. 12 aprile 2006, n. 8516, in *Foro it.*, 2006, c. 2756 e in *Riv. notar.*, 2009, p. 137.

²⁶⁴ Cass. 20 marzo 2008, n. 7450, in *Guida al diritto*, 2008, p. 35.

²⁶⁵ Analogamente, ma con riguardo ai vizi della volontà (la cui annullabilità, peraltro, ha carattere meramente relativo), Cass. 22 novembre 2007, n. 24321, in *Mass. Giust. civ.*, 2008, p. 1198.

²⁶⁶ Cass. 10 novembre 2003, n. 17607, in *Guida al diritto*, 2003, p. 31. Secondo questa decisione “allorché i coniugi abbiano chiesto l'omologazione della loro (pur simulata) separazione la volontà di conseguire lo status di separati – dal quale la legge fa derivare effetti irrettabili tra le parti e nei confronti dei terzi, salve le ipotesi della riconciliazione e dello scioglimento definitivo dal vincolo – è effettiva e non simulata”.

²⁶⁷ App. Bologna 17 maggio 2000, in *Foro it.*, 2000, c. 3616 e in *Giur. it.*, 2001, p. 66.

per vizi di legittimità dovuti a inosservanza di norme processuali o sostanziali²⁶⁸.

Sempre in sede di separazione, dinnanzi all'atto dispositivo posto in essere da un coniuge nei confronti dell'altro, sorgeva il quesito se una successiva riconciliazione permettesse al creditore del coniuge, il quale avesse compiuto l'atto, di perseguire in via esecutiva il bene oggetto della disposizione. La giurisprudenza²⁶⁹ ha ritenuto che gli atti dispositivi derivati dalla separazione fossero invalidi, in quanto si verrebbe a creare un ripristino automatico del regime della comunione legale che vigeva in precedenza.

Tale problematica riguardava soprattutto gli atti posti in essere da uno dei due coniugi a favore dei terzi²⁷⁰.

Attraverso un'interpretazione degli art. 154 c.c. e 157 c.c., si è ritenuto che tramite la riconciliazione si venga a ripristinare, in maniera implicita, il regime di comunione legale con efficacia *ex nunc*²⁷¹, decorrente dalla ripresa della coabitazione, considerando comunque come valido ed efficace l'assetto patrimoniale originariamente impresso dalla convenzione o dalla legge²⁷². Questo però, potrebbe aver comunque comportato in capo ai terzi uno svantaggio, dato dal dover valutare un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione, *ex art. 157 c.c.*: a tal fine, si è ritenuto necessario effettuare un'apposita convenzione matrimoniale, stipulata secondo le formalità previste dall'art. 162 c.c. e debitamente annotata, per consentire il legittimo ripristino del regime della comunione²⁷³, tramite estinzione del regime di separazione instauratosi tra le parti, e la ricostruzione di un nuovo regime di comunione²⁷⁴.

Nonostante ciò, rimane comunque incerta la possibilità di poter considerare invalidi gli atti dispositivi posti in essere in sede di separazione²⁷⁵.

²⁶⁸ Cass. 24 agosto 1990, n. 8712, in *Mass. Giust. civ.*, 1990, p. 2826.

²⁶⁹ Cass. 12 novembre 1998, n. 11418, in *Foro it.*, 1999, c. 1953.

²⁷⁰ Cass. 5 dicembre 2003, n. 18619, in *Famiglia e diritto*, 2004, p. 253.

²⁷¹ Cass. 12 novembre 1998, n. 11418, in *Corr. giuridico*, 1999, p. 190.

²⁷² G. OBERTO, *Mutuo dissenso e convenzione di separazione dei beni*, in *Riv. dir. civ.*, Padova, 2019, p. 818.

²⁷³ A. VALONGO, *Lo scioglimento della comunione legale nelle recenti leggi in materia di diritto di famiglia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, Padova, 2018, p. 1195.

²⁷⁴ V. DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato*, cit., p. 234-235; G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia, I rapporti patrimoniale tra i coniugi*, 11^a ed., Milano, 2016, p. 168.

²⁷⁵ M. TAMPONI, *Famiglia e lesione degli interessi dei creditori: oltre l'uso strumentale del fondo patrimoniale*, cit., p. 280 e ss.

4.2 L'incidenza degli atti dispositivi di straordinaria amministrazione sui beni del fondo patrimoniale

La disciplina del compimento di atti dispositivi di straordinaria amministrazione relativi a beni conferiti nel fondo patrimoniale, parte dall'analisi delle disposizioni dal comma 3 dell'art. 168 c.c. comma 3, e dell'art. 169 c.c.

Il comma 3 dell'art.168 c.c. effettua un richiamo alla disciplina in materia di comunione legale, ricomprendendo al suo interno l'art. 180 c.c., il quale stabilisce come i coniugi abbiano il potere di compiere anche disgiuntamente atti di ordinaria amministrazione; contrariamente, per il compimento di atti di straordinaria amministrazione, risulta necessario il loro agire congiunto.

A sua volta, affinché l'art. 180 c.c. possa essere correttamente interpretato, si richiede una sua lettura basandosi anche sul disposto contenuto all'art. 210 c.c., il quale preclude la possibilità di derogare alle disposizioni aventi per oggetto la comunione legale, relativamente all'amministrazione dei beni.

L'art. 169 c.c., prevede, invece, che i coniugi, a meno che non sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, non possano alienare, ipotecare, dare in pegno o vincolare in qualunque modo i beni del fondo patrimoniale, senza il consenso di entrambi, e, nel caso in cui ci siano figli minori, senza l'autorizzazione del giudice, limitatamente ai casi di necessità o utilità evidente.

Il divieto di alienazione, ipoteca, pegno e costituzione di un vincolo, non rappresenta, tuttavia, un elemento caratteristico e inderogabile dell'istituto del fondo patrimoniale, a differenza di quanto previsto in materia di patrimonio familiare, dove l'alienazione era ammessa solo nei casi di necessità o utilità evidente, con l'obbligo, in quest'ultimo caso, di reimpiego²⁷⁶. Il fondo patrimoniale, infatti, se costituito in conformità con l'intenzione del legislatore, che ne ha definito i contorni e la disciplina, è principalmente finalizzato a promuovere la prosperità economica della famiglia, in quanto la funzione dell'istituto non è solo conservativa, ma anche, e soprattutto, promozionale²⁷⁷.

²⁷⁶ M. BIANCA, *Amministrazione e controlli nei patrimoni destinati*, in *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, p. 179.

²⁷⁷ F. TASSINARI, *Patrimoni privati e destinazioni a tutela della famiglia*, in *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, p. 68.

La dottrina²⁷⁸, si è però interrogata se non potessero sorgere delle perplessità in riferimento alla lettura congiunta degli art. 168 c.c. e 169 c.c.: si sarebbe infatti posta la questione per la quale, ai sensi dell'art. 168 c.c., la clausola che stabilisce se non “espressamente consentito nell'atto di costituzione” avrebbe potuto permettere di derogare sia all'autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori, sia al consenso congiunto dei coniugi.

Una prima interpretazione²⁷⁹, riteneva che l'art. 169 c.c. consentisse all'autonomia privata di escludere l'autorizzazione giudiziale solo nel caso in cui vi fossero ancora figli minori. Tuttavia, una norma che consentisse l'esclusione dell'autorizzazione giudiziale solo nel caso di figli minori e non anche nel caso di figli maggiorenni, sarebbe risultata incongrua. È stata quindi preferita un'interpretazione della disposizione che ammettesse, anche ma non solo²⁸⁰, la possibilità per i coniugi di escludere il ricorso all'autorizzazione giudiziale²⁸¹. Inoltre, la giurisprudenza ritiene sia possibile escludere la necessità di autorizzazione giudiziale sia attraverso clausola inserita al momento della stipulazione dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale²⁸², che attraverso successivo atto modificativo²⁸³. La clausola che consente la libera disponibilità dei beni del fondo patrimoniale potrebbe anche essere successivamente rimossa in base alle nuove esigenze dei coniugi²⁸⁴.

Diversamente, la giurisprudenza, relativamente alla possibilità di accordare ai coniugi l'esclusione del consenso congiunto²⁸⁵, del provvedimento tutorio oppure di entrambi²⁸⁶, ha ritenuto che la tesi preferibile fosse quella che consentisse ai costituenti di prescindere

²⁷⁸ D. DAMIANO, *Atti dispositivi di beni in fondo patrimoniale e revocatoria semplificata ex art. 2929 bis c.c.*, in *Notariato*, Milano, 2018, p. 519-520.

²⁷⁹ F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 98.

²⁸⁰ P. LOREFICE, *Brevi considerazioni sugli artt. 169 c.c. e 171 c.c.*, in *La volontaria giurisdizione Casi e materiali*, Milano, 1997, p. 330.

²⁸¹ G. TRAPANI, *Il vincolo di destinazione dei beni oggetto del fondo patrimoniale ed i limiti all'autonomia privata dei costituenti*, in *I Patrimoni separati tra tradizione e innovazione*, Torino, 2007, p. 68; in giurisprudenza, Cass. 4 settembre 2019, n. 22069, in *Guida al diritto*, 2019, p. 41.

²⁸² C. M. BIANCA, *2.1. La famiglia*, cit., p. 136.

²⁸³ Cass. 22 novembre 2023, n. 32484, in *Guida al diritto*, 2023, p. 46; Trib. Roma, 14 settembre 2021, in *Riv. notar.*, 2021, p. 766; in dottrina, V. DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia*, Milano, 1996, p. 114.

²⁸⁴ F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, cit., p. 99, afferma che devono essere intesi come “consenzienti” i costituenti del fondo patrimoniale stesso.

²⁸⁵ L. MAIONE, *Fondo patrimoniale, derogabilità convenzionale del regime legale e potere dei terzi creditori*, in *Nuova giur. civ. comm.*, Padova, 2010, p. 1208 e ss., afferma che la deroga al consenso congiunto esalta la “funzione promozionale” dell'istituto in quanto “diretta in materia più realistica a favore della prosperità economica della famiglia”, mentre l'autorizzazione giudiziale finirebbe per sfornire di “un'effettiva tutela una categoria di soggetti i cui interessi, di rilievo costituzionale, costituiscono il fulcro di tutta la disciplina del diritto di famiglia”.

²⁸⁶ C. M. BIANCA, *2.1 La famiglia*, cit., p. 136, precisa che l'eccezione all'agire congiunto postula che il bene non rientri in comunione legale, altrimenti si andrebbe a violare la regola, inderogabile, di cui all'art. 180, comma 2, c.c.;

dall'autorizzazione²⁸⁷, senza però rinunciarvi²⁸⁸, stabilendo, inoltre, che se risultasse possibile ammettere una clausola che permetta di escludere l'autorizzazione giudiziale, dovrebbe, altresì, prevedersi l'ammissibilità di quella che escluda la necessità del consenso congiunto²⁸⁹.

La clausola che prevede la libera disponibilità dei beni del fondo patrimoniale, permette di considerare gli atti disciplinati dall'art. 169 c.c., che non richiedono l'intervento giudiziario, come normali atti di straordinaria amministrazione che riguardino i beni del fondo, con la conseguenza che il potere di valutare la necessità o utilità dell'atto di disposizione è devoluto esclusivamente ai coniugi²⁹⁰.

L'atto dispositivo di un bene in fondo patrimoniale, incide sul bene oggetto del fondo tramite sottrazione, riducendo la consistenza del fondo stesso. Questo però, non comporta alcuna alterazione del regime patrimoniale dei coniugi e della struttura della convenzione²⁹¹.

D'altra parte, in ordine agli atti di disposizione del fondo, va riconosciuta una posizione giuridicamente tutelata ai figli minori, i quali, nel caso in cui i coniugi sciolgano consensualmente il fondo in loro presenza, saranno legittimati a dedurre l'invalidità²⁹². Pertanto, anche relativamente agli atti di straordinaria amministrazione che abbiano a oggetto beni vincolati nel fondo patrimoniale, quali a esempio vendita o concessione in ipoteca, questi potranno essere ugualmente contestati dal figlio dei coniugi che abbiano costituito il fondo patrimoniale, qualora ne abbia le ragioni²⁹³.

4.3 Il ruolo del coniuge non debitore all'interno del rapporto obbligatorio

L'obbligazione che venga assunta da un coniuge al fine di soddisfare i bisogni familiari non conferisce all'altro coniuge il ruolo di debitore solidale, in quanto manca una deroga al principio di relatività degli effetti del contratto²⁹⁴.

²⁸⁷ Trib. Milano 17 gennaio 2006, cit.; Trib. Brescia 9 giugno 2006, in *Riv. notar.*, 2006, p. 1335 e ss.; Trib. Lodi 6 marzo 2009, in *Notariato*, 2009, p. 364 e ss.; Trib. Milano 29 aprile 2010, in *Famiglia e diritto*, 2011, p. 53 e ss.

²⁸⁸ Trib. Terni 12 aprile 2005, in *Riv. notar.*, 2006, p. 1334 e ss.

²⁸⁹ A. M. SERAFIN, *Tre questioni in tema di fondo patrimoniale*, cit., p. 1605 e ss.

²⁹⁰ G. TRAPANI, *Il fondo patrimoniale come strumento di soddisfazione dei bisogni della famiglia*, cit., p. 678 e ss.

²⁹¹ L. FOLLIERI, *Alienazione di un bene del fondo patrimoniale, efficacia traslativa e risoluzione di conflitti*, in *Contratto e impresa*, Padova, 2020, p. 404.

²⁹² Cass. 28 febbraio 2024, n. 5242, cit.; Cass. 8 agosto 2014, n. 17811, cit.

²⁹³ Cass. 4 settembre 2019, n. 22069, cit.

²⁹⁴ M. TAMPONI, *Famiglia e lesione degli interessi dei creditori oltre l'uso strumentale del fondo patrimoniale*, cit., p. 283.

In particolare, tale principio risulta operare indipendentemente dal regime di comunione legale dei beni, in quanto la circostanza rileverebbe solamente sotto il profilo dell'invocabilità, da parte del creditore, della garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli art. 189 e 190 c.c.²⁹⁵; di conseguenza, nel caso particolare in cui il coniuge abbia contratto con soggetti terzi dei debiti al solo scopo di soddisfare i bisogni della famiglia, egli impegnerebbe l'altro coniuge, ricoprendolo del ruolo di debitore solidale, nel solo caso in cui gli stessi debiti siano serviti a soddisfare interessi primari, essenziali e infungibili, del nucleo familiare²⁹⁶.

Per contro, una parte della giurisprudenza²⁹⁷ riteneva, però, che, nell'eventualità in cui il coniuge non debitore non avesse adottato validi motivi di dissenso, anche lui sarebbe stato tenuto a un obbligo di rimborso per le spese straordinarie affrontate dal coniuge debitore: pertanto, relativamente alla possibilità per i coniugi di adottare il miglior indirizzo possibile per far fronte ai bisogni dei propri figli, non si potrebbe imporre nessuno specifico obbligo di informazione all'altro coniuge, dovendo tale onere ritenersi gravante implicitamente su quest'ultimo nella sola ipotesi in cui l'informazione fosse necessaria affinché il coniuge potesse partecipare alla decisione relativa a eventi eccezionali e imprevedibili, sempre che l'altro coniuge non avesse assunto quella decisione per evitare al minore un danno²⁹⁸.

Attualmente, si ritiene che, nel caso in cui uno solo dei due coniugi contragga un debito avente per oggetto l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, possa essere proposta domanda di revocazione ordinaria, *ex art. 2901 c.c.*

La domanda di inefficacia dell'atto e la relativa pronuncia di accoglimento, dovranno riguardare però il bene nella sua interezza, e non soltanto una sua quota, poiché, l'esperimento della domanda revocatoria è preordinata in maniera inequivocabile all'espropriazione forzata²⁹⁹.

²⁹⁵ Cass. 10 ottobre 2008, n. 25026, cit.; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3471, cit.

²⁹⁶ Cass. 10 ottobre 2008, n. 25026, cit., afferma in particolare che “solo se i debiti servano a soddisfare interessi essenziali, perché primari e infungibili, del nucleo domestico, non può sorgere a carico del coniuge non stipulante responsabilità solidale alcuna nell'ipotesi in cui l'altro coniuge abbia preferito iscrivere i figli comuni in un istituto scolastico privato, dalle costose rette, piuttosto che provvedere all'istruzione della prole iscrivendola in una scuola pubblica dai costi enormemente minori”.

²⁹⁷ Cass. 21 settembre 2017, n. 22029, in *Diritto e giustizia*, 2017; Cass. 3 febbraio 2016, n. 2127, in *Banca dati DeJure*.

²⁹⁸ Cass. 29 maggio 1999, n. 5262, in *Famiglia e diritto*, 1999, p. 498, dichiara che “ne consegue che, nelle scelte di maggior interesse della vita quotidiana del minore, quali, di regola, quelle attinenti alla sua istruzione [...] ciascun genitore, in ogni caso e in ogni tempo, ha un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell'altro per concordarne le eventuali modalità, e, in difetto, ricorrere all'autorità giudiziaria”.

²⁹⁹ Cass. 7 aprile 2023, n. 9536, in *Ius Famiglie*, 2023, con nota di D'Amato Barbara.

In tal caso, tuttavia, si porrebbe naturalmente un problema di tutele da poter garantire al coniuge non debitore, il quale diverrebbe di conseguenza anch'egli soggetto passivo dell'espropriazione, dal momento che l'aggreibilità riguarderebbe il bene nella sua interezza³⁰⁰. La legittimazione passiva in caso di azione revocatoria dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche nel caso in cui sia stato il solo coniuge debitore a destinare al fondo beni di sua esclusiva proprietà, competerà dunque a entrambi i coniugi³⁰¹.

Anche nei confronti del coniuge non debitore occorre, infatti, notificare il pignoramento e perfezionare la trascrizione nei registri immobiliari per l'opponibilità ai terzi; inoltre, la vendita o l'assegnazione del bene andranno disposte per l'intero, comportando, al momento dell'emanazione del decreto di trasferimento, il verificarsi dello scioglimento della comunione legale per quel bene. Venendo meno tale regime patrimoniale, il coniuge non debitore maturerà il diritto alla metà della somma lorda ricavata all'alienazione, o del valore in caso di assegnazione³⁰².

In questa ipotesi, la giurisprudenza ha inteso contraddire coloro³⁰³ che escludono la necessità del litisconsorzio necessario dei due coniugi per l'esercizio dell'azione revocatoria: si farebbe infatti riferimento a ipotesi per le quali il bene, già oggetto di comunione legale, sia già stato alienato a terzi; tale atto dispositivo comporta, diversamente dalla costituzione in fondo patrimoniale, la fuoriuscita del bene dal regime della comunione legale, e pertanto l'azione revocatoria dovrà e avrà a oggetto solamente quella quota del coniuge debitore, che nasce al momento della cessione dell'immobile a terzi³⁰⁴.

La giurisprudenza sottolinea poi come incomba sul debitore esecutato l'onere di fornire prova della sussistenza dell'elemento oggettivo, cioè l'estraneità del debito alle esigenze familiari, e soggettivo, ossia la consapevolezza di tale circostanza in capo al creditore. La dimostrazione di tali elementi competerà al soggetto esecutato in quanto, il debitore chiederà di sottrarre dei beni all'esecuzione forzata e, perciò, come stabilito in base ai criteri dell'onere probatorio, dovrà dare prova del fatto impeditivo del principio di responsabilità genitoriale, *ex art. 2740*

³⁰⁰ Cass. 4 gennaio 2023, n. 150, in *Banca dati DeJure*.

³⁰¹ Cass. 30 giugno 2020, n. 12975, cit.

³⁰² Cass. 14 marzo 2013, n. 6575, in *Guida al diritto*, 2013, p. 15; Trib. Roma 18 novembre 2019, in *Banca dati DeJure*.

³⁰³ Cass. 13 novembre 2023, n. 31575, cit., in cui si fa riferimento a una fattispecie per la quale il pignoramento ha avuto per oggetto la quota indivisa di un bene immobile, non soggetto però a regime di comunione legale, di cui era titolare il debitore esecutato, senza coinvolgere la posizione del coniuge non debitore.

³⁰⁴ Cass. 1 luglio 2021, n. 18707, in *Banca dati DeJure*.

c.c.³⁰⁵.

Pertanto, in riferimento all'azione esecutiva e all'azione revocatoria ordinaria, il carattere strumentale di quest'ultima rispetto all'azione esecutiva impone di ritenere che, nel caso in cui l'atto pregiudizievole riguardi un bene ancora assoggettato al regime di comunione legale, come nel caso della sua costituzione in fondo patrimoniale, al giudizio di revocatoria dovranno partecipare in qualità di litisconsorti necessari, entrambi i coniugi, e la domanda di inefficacia dell'atto e la corrispondente pronuncia di accoglimento riguarderanno l'intero bene nel suo insieme³⁰⁶.

4.4 Costituzione del fondo patrimoniale come strumento fraudolento dei debiti tributari

Il fondo patrimoniale è uno strumento che consente di destinare un patrimonio, costituito da denaro, beni mobili e immobili, alla contribuzione dei bisogni familiari. Dal punto di vista fiscale, si prevede che, all'art. 4, comma 1, lett. b, prima parte, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi dei beni che facciano parte del fondo patrimoniale si debbano imputare a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto.

Avendo la disposizione per oggetto l'imputazione del reddito, muovendo dall'esistenza di un vincolo di destinazione impresso sui beni del fondo e sui relativi frutti, la dottrina³⁰⁷ sottolinea come il potere di disposizione attribuito ai coniugi, relativamente al fondo reddituale, venga largamente valorizzato dalla disposizione in esame, pur restando nei limiti del rispetto degli interessi familiari; la stessa dottrina, ritiene, inoltre, si debba prescindere dalla titolarità giuridica dei beni stessi in quanto, in mancanza di atti traslativi, la proprietà potrebbe far capo anche solo a uno dei due coniugi o anche al terzo.

La natura giuridica dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, anche sotto il punto di vista fiscale, non può inquadarsi tra gli atti traslativi a titolo oneroso, né potrebbe rientrare nella categoria degli atti aventi per oggetto prestazione a contenuto particolare, non essendoci alcuno scambio tra gli stipulanti di prestazioni e controprestazioni patrimoniali; neanche potrebbe essere considerato un atto di natura meramente dichiarativa, essendo che, in realtà, tale atto si configura come una convenzione che introduce un nuovo regime giuridico dei beni

³⁰⁵ F. FERRANDI, *Gli effetti della revocatoria limitata ad una quota del bene della comunione legale*, in <https://www.dirittoegiusizia.it/#/documentDetail/10397390>.

³⁰⁶ F. FERRANDI, *Gli effetti della revocatoria limitata ad una quota del bene della comunione legale*, cit.

³⁰⁷ L. PERRONE, *Profili tributari del fondo patrimoniale*, in *Rass. trib.*, Roma, 2008, p. 1543.

conferiti, sottoposti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia³⁰⁸.

La dottrina³⁰⁹ si è interrogata relativamente alla costituzione del fondo patrimoniale, chiedendosi se questa fosse sufficiente a evitare che i creditori potessero intentare azioni sui beni conferiti in fondo patrimoniale, o se fossero necessarie forme di pubblicità da opporre ai terzi. Come già affermato, nel caso in cui la costituzione del fondo non sia stata annotata a margine dell'atto di matrimonio nel registro dello stato civile, l'opponibilità ai creditori che abbiano costituito ipoteca verrebbe meno, in quanto la semplice trascrizione, avente ruolo di pubblicità notizia, non è a tal fine rilevante.

La giurisprudenza³¹⁰ ha, infatti, riconosciuto la non opponibilità del fondo all'Agente della Riscossione, e la giustificazione dell'esecuzione sui beni stessi conferiti nel fondo, in caso di successiva annotazione alla data di notifica dell'atto impositivo. In particolare, l'Agente di Riscossione, per poter garantire il soddisfacimento del debito tributario, potrebbe iscrivere ipoteca sui beni del costituente³¹¹.

In riferimento alla possibilità di iscrizione ipotecaria, ci si è domandati³¹² se essa fosse possibile in virtù del disposto dell'art. 170 c.c., per il quale l'esecuzione sui beni del fondo e sui suoi frutti non può aver luogo per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per bisogni della famiglia: non essendo l'ipoteca un atto della fase esecutiva in senso stretto, in quanto caratterizzata da finalità conservative ed essendo priva di effetto spoliativo, essa verrebbe a rappresentare un mero strumento cautelare posto a garanzia del creditore.

In conseguenza, si potrebbe, dunque, sostenere la possibilità, a carico dell'Agente della Riscossione, di effettuare iscrizione ipotecaria, in quanto, inoltre, all'art. 77 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, si prevede che essa possa essere effettuata “anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere [...] anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione”³¹³.

³⁰⁸ A. N. CIARCIA, *Il fondo patrimoniale e i debiti tributari*, in *Dir. e prat. trib.*, Padova, 2019, p. 2426 e ss.

³⁰⁹ A. N. CIARCIA, *Il fondo patrimoniale e i debiti tributari*, cit., p. 2427.

³¹⁰ Cass. 26 novembre 2020, n. 27045, in *Banca dati DeJure*.

³¹¹ A. N. CIARCIA, *Il fondo patrimoniale e i debiti tributari*, cit., p. 2426 e ss.

³¹² G. GIANNÌ, *Contributo sulla natura cautelare o esecutiva dell'iscrizione di ipoteca, del sequestro conservativo e del fermo amministrativo e sulla giurisdizione, per le relative controversie, del giudice tributario*, in *Fisco*, Milano, 2003, p. 6119.

³¹³ Cass. 6 dicembre 2018, n. 31590, in *Banca dati DeJure*, afferma che attribuire natura cautelare all'ipoteca esattoriale vorrebbe dire legittimare l'iscrizione sui beni del fondo, a prescindere dalle limitazioni prescritte per l'espropriazione forzata; per contro, riconoscere alla medesima natura esecutiva significherebbe ricondurla alla disciplina degli atti di cui all'art. 170 c.c., con assoggettamento limitato alle prescrizioni imposte dalla citata disposizione.

Il principio è stato ulteriormente chiarito, affermando che gli atti di esecuzione non sono solo quelli riferibili al processo esecutivo in senso stretto, ma anche a tutti gli atti che conseguono l'esecutività del titolo, compresa l'iscrizione di ipoteca a garanzia del debito, attesa la funzione dell'art. 170 c.c., di mantenere intatta la posizione e la protezione del creditore³¹⁴. L'ipoteca, quindi, anche se non figura come un atto esecutivo, rimane comunque “un atto riferito a una procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria”³¹⁵; essa dovrà sottostare alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c., in quanto atto preordinato alla esecuzione forzata, la quale potrà, anche, in concreto, venire a mancare, presupponendo però la formazione di un valido titolo esecutivo, idoneo a consentire l'avvio dell'espropriazione dei beni del debitore.

Inoltre, la circostanza per la quale l'iscrizione di ipoteca potrebbe comportare una diminuzione del valore del bene non è determinante, in quanto l'obiettivo principale del fondo patrimoniale è quello di evitare la dispersione del bene dalla sua destinazione originaria, e non tanto proteggere l'integrità del suo valore economico³¹⁶.

In sintesi, l'art. 170 c.c. stabilisce le condizioni per le quali è possibile ammettere l'esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, includendo anche l'iscrizione ipotecaria non volontaria, quale quella prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, art. 77. Pertanto, l'esattore potrà iscrivere ipoteca su beni, appartenenti al coniuge o al terzo conferiti nel fondo, qualora il debito sia stato contratto per scopi non estranei ai bisogni familiari, oppure nel caso in cui il creditore per il quale l'esattore che procede alla riscossione non conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia; diversamente, l'ipoteca non potrà essere iscritta se il creditore era a conoscenza di tale estraneità: in tal caso il debitore che contesta il diritto del creditore ad agire esecutivamente dovrà provare in giudizio non solo la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia³¹⁷.

Sempre sotto il profilo tributario, la dottrina³¹⁸ si è, ulteriormente, domandata se i debiti fiscali potessero rientrare nel novero dei debiti contraibili nell'interesse della famiglia, ai fini

³¹⁴ Cass. 18 settembre 2014, n. 19667, in *Mass. Giust. civ.*, 2014; Cass. 25 maggio 2016, n. 10794, in *Banca dati DeJure*; Cass. 20 giugno 2012, n. 10234, in *Banca dati DeJure*.

³¹⁵ Cass. 15 aprile 2015, n. 7676, in *Banca dati DeJure*; Cass. 8 febbraio 2019, n. 3734, in *Banca dati DeJure*.

³¹⁶ A. N. CIARCIA, *Il fondo patrimoniale e i debiti tributari*, cit., p. 2426 e ss.

³¹⁷ Trib. Asti 7 ottobre 2023, in *Banca dati DeJure*.

³¹⁸ E. MANONI, *Fondo patrimoniale: l'esecuzione e l'iscrizione di ipoteca sui beni conferiti è possibile solo per alcuni debiti fiscali*, in *Fisco*, Milano, 2016, p. 1950.

dell'applicazione dell'art. 170 c.c.

L'Amministrazione finanziaria, in qualità di creditore, potrebbe intraprendere azione esecutiva solamente laddove fosse a conoscenza che i debiti siano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia³¹⁹. Inoltre, potrà agire solo su beni che siano diversi da quelli facenti parte il fondo patrimoniale³²⁰.

In merito, si è escluso ogni automatismo tra le esigenze familiari e i debiti tributari contratti nell'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale, ritenendo necessario analizzare le singole fattispecie per poter determinare l'eventuale sussistenza del presupposto fiscale. È infatti fondamentale verificare che l'obbligazione sia stata effettivamente assunta per soddisfare i bisogni della famiglia³²¹: questi debiti potranno essere considerati legati a tali bisogni solo se risulterà chiaro che siano stati assunti al solo scopo di evitare un danno sicuro al nucleo familiare³²².

Una volta che siano stati accertati i presupposti dell'obbligazione tributaria, i beni inclusi nel fondo patrimoniale potranno, dunque, essere aggrediti dall'Agenzia delle Entrate, in quanto creditore, anche nel caso in cui la costituzione del fondo sia stata antecedente alla notifica dell'accertamento fiscale³²³. Talvolta, però, la costituzione del fondo patrimoniale risulta essere influenzata dalla volontà del contribuente di sottrarsi volontariamente al pagamento delle imposte da parte dell'Agenzia delle Entrate, nonostante il fondo non nasca con la volontà di fornire uno strumento per sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte, contro il fisco.

In tali ipotesi, risulterà legittimo procedere al sequestro dei beni che siano stati conferiti nel fondo ancora prima che sia avvenuto l'accertamento fiscale e che sia stata avviata la procedura di riscossione. Questo perché la costituzione del fondo in un periodo precedente

³¹⁹ Comm. trib. reg. Potenza 19 ottobre 2021, n. 243, in *Banca dati DeJure*.

³²⁰ G. DI GENNARO, *Il doveroso adempimento delle obbligazioni tributarie e la costituzione del fondo patrimoniale*, in *Fisco*, Milano, 2014, p. 665.

³²¹ Cass. 21 ottobre 2015, n. 21396, in *Corr. Trib.*, 2016, p. 288.

³²² App. Bari 10 maggio 2021, in *Banca dati DeJure*, per il quale se il credito per cui procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attività professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell'art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale. Inoltre, Cass. 7 luglio 2009, n. 15862, in *Giur. civ.*, 2010, p. 2845.

³²³ G. DI GENNARO, *Il doveroso adempimento delle obbligazioni tributarie e la costituzione del fondo patrimoniale*, in *Fisco*, Milano, 2014, p. 665, distingue tra periodo "non sospetto", ovvero quando non vi sono pendenze debitorie o procedimenti tributari avviati o conclusi, e periodo "sospetto", ovvero quando la costituzione del fondo avviene in un periodo successivo alla notifica di atti impositivi.

all'attività accertativa di riscossione potrebbe essere considerata come un atto idoneo a limitare le legittime ragioni dell'Amministrazione finanziaria, integrando, di fatto, un reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte³²⁴, non essendo neanche necessario che sia in atto alcuna procedura di riscossione³²⁵: questo perché verrebbe a sussistere un reato di pericolo, previsto e sanzionato dall'art. 11, Decreto Legislativo n. 74 del 2000.

Tramite l'incriminazione della condotta prevista dall'articolo in esame, il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al dovere di contribuire alle spese pubbliche creando una situazione apparente, che gli consentirebbe di mantenere il possesso dei propri beni, qualora questi siano stati sottratti fraudolentemente alle ragioni dell'Erario³²⁶; si vuole, quindi, evitare che il contribuente possa usare degli artifici per eludere il pagamento delle imposte, mantenendo il controllo dei propri beni ai danni del fisco.

La norma sanziona due diverse ipotesi per le quali il contribuente potrebbe rendere la procedura di riscossione coattiva inefficace, in tutto o in parte, che consistono nell'alienazione simulata e nel compimento di atti fraudolenti. In questo caso, la costituzione del fondo rientrerebbe nella seconda ipotesi, intendendosi per atto fraudolento un qualunque atto che sia idoneo a rappresentare ai terzi una situazione, quale la diminuzione del patrimonio del contribuente, non corrispondente alla realtà, mettendo così a rischio e rendendo più difficile l'azione di recupero del bene sottratto per tal motivo all'Erario³²⁷.

Come prima citato, il delitto in oggetto rappresenta un reato di pericolo concreto. Pertanto, in conformità con il principio di offensività, si rende necessario effettuare una valutazione *ex ante* dell'idoneità dell'atto costitutivo di mettere effettivamente in pericolo la garanzia

³²⁴ Cass. pen. 4 aprile 2012, n. 40561, in *CED. Cass. pen.*, 2012. Inoltre, Cass. pen. 6 marzo 2008, n. 14720, in *Diritto e Giustizia online*, 2008, afferma che "Affinché sussista il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, di cui all'art. 11, Decreto Legislativo n. 74 del 2000, non è necessario che sia in atto una procedura di riscossione coattiva dei tributi evasi; infatti, secondo il chiaro tenore letterale della norma, commette il reato chiunque al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto o dei relativi interessi e sanzioni, aliena simulatamente i propri beni o compie altri atti fraudolenti idonei a frustrare l'efficacia della riscossione coattiva. Elementi essenziali della fattispecie sono: sotto il profilo psicologico, il fine di sottrarsi al pagamento del proprio debito tributario (dolo specifico); sotto il profilo materiale, una condotta fraudolenta, atta a vanificare l'esito della esecuzione tributaria coattiva. Ne consegue, pertanto, che tale esecuzione non configura un presupposto della condotta, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare".

³²⁵ Cass. 10 giugno 2009, n. 38925, in *Banca dati DeJure*; Cass. 7 ottobre 2009, n. 38925, in *Corr. Trib.* 2010, p. 179.

³²⁶ Cass. pen. 5 luglio 2016, n. 3011, in *CED. Cass. pen.*, 2017; Cass. 18 maggio 2011, n. 36290, in *CED Cass. pen.*, 2011, sostiene che "l'oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non è il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato, potendo quindi il reato configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori".

³²⁷ Cass. pen. 5 luglio 2016, n. 3011, cit.

patrimoniale del debito erariale³²⁸; tale diminuzione della garanzia potrà essere anche solo parziale, e non necessariamente totale, a condizione che sia effettivamente in grado di mettere in pericolo l'esazione del credito³²⁹.

Non essendo quindi sufficiente la semplice costituzione del fondo patrimoniale per esonerare dalla necessità di provare che il fondo sia stato costituito con legittime e lecite intenzioni, e non con la dolosa preordinazione di frodare il creditore, il giudice sarà tenuto a motivare sulla ragione per la quale la segregazione patrimoniale potrebbe rappresentare uno strumento idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace il recupero del credito erariale³³⁰.

³²⁸ Cass. pen. 11 maggio 2016, n. 35853, in *CED Cass. pen.*, 2016.

³²⁹ Cass. pen. 19 novembre 2015, n. 9154, in *Diritto e Giustizia*, 2016; Cass. pen. 16 dicembre 2015, n. 6798, *CED. Cass. pen.*, 2016.

³³⁰ Cass. pen. 12 luglio 2017, n. 47827 *CED. Cass. pen.*, 2018. Contrariamente, A. GRASSOTTI, *Il fondo patrimoniale non è atto di frode e costituisce esercizio di un diritto non punibile*, in *Riv. giur. trib.*, Milano, 2013, p. 140, il fondo non può dar luogo alla fattispecie penale della fraudolenza in quanto non costituirebbe né alienazione simulata, né potrebbe essere ricompresa nella categoria degli atti fraudolenti sui propri beni o altrui beni. Costituendo legittimo esercizio di un diritto, il fatto non sarebbe punibile anche in base alla scriminante *ex art. 51 c.p.*, escludendo la punibilità del fatto, in presenza dell'esercizio di un diritto.

BIBLIOGRAFIA

DOTTRINA

T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, Milano, 1990.

T. AULETTA, *Destinazione di beni dei coniugi alla costituzione del fondo patrimoniale ed opponibilità dell'atto ai creditori (nota a Cass. 28 novembre 1990, n. 11449)*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1991, p. 694 ss.

T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 1992, art. 167-171.

T. AULETTA, *Riflessioni sul fondo patrimoniale*, in *Fam. pers. succ.*, 2012, p. 326.

T. AULETTA, *Il fondo patrimoniale*, in *Trattato di dir. fam.* diretto da G. Bonilini, Milano, 2015, p. 1593 e ss.

M. AURELI, *Fondo patrimoniale: debiti sorti nell'esercizio dell'impresa e bisogni della famiglia*, in *Giur. it.*, 2015, p. 578 e ss.

L. BARCHIESI, *Sull'obbligazione nell'interesse della famiglia*, in *Riv. dir. comm.*, 1994, p. 222.

S. BARTOLI, *Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone*, in *Il Diritto privato oggi*, a cura di P. Cendon, Milano, 2011, p. 465 e ss.

V. BELLOMIA, *La tutela dei bisogni della famiglia, tra fondo patrimoniale e atto di destinazione*, in *Dir. famiglia*, 2013, p. 740.

C. M. BIANCA, *Se l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale possa aver luogo per debiti non derivanti da contratto*, in *Realtà sociale ed effettività della norma. Scritti giuridici*, Milano, 2002, p. 763.

C. M. BIANCA, *Diritto civile, 2.1. La famiglia*, 6^a ed., Milano, 2017.

M. BIANCA, *Vincoli di destinazione e patrimoni separati*, Padova, 1996.

M. BIANCA, *Amministrazione e controlli nei patrimoni destinati*, in *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, p. 179.

M. BIANCA, *Vincoli di destinazione del patrimonio*, in *Enc. Giur. Treccani*, XV, Roma, 2007.

M. BIANCA, *Il nuovo art. 2929 bis del codice civile. Riflessioni sparse sulla tutela dei creditori contro atti abusivi*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1136 e ss.

G. BONILINI, *Manuale di diritto di famiglia, I rapporti patrimoniale tra i coniugi*, 11^a ed., Milano, 2016.

G. BORDOLLI, *Beni immobili e fondo patrimoniale: analisi dei principali problemi*, in *Immobili e proprietà*, 2009, p. 149.

P. BOREA, *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale: caratteri comuni e note differenziali*, in *Giur. it.*, 1989, p. 875.

M. BOVE, *L'applicazione dell'art. 2929 bis c.c., tra esercizio dell'azione esecutiva ed azioni dichiarative*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2017, p. 285 e ss.

A. CARENA, A. DI SAPIO, A. GIANOLA, *L'applicazione intertemporale dell'art. 2929 bis c.c.*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, 2016, p. 408.

F. CARRESI, *Commentario alla riforma del diritto di famiglia, sub art. 167*, Padova, 1976, p. 353 ss.

F. CARRESI, *Del fondo patrimoniale*, in *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, a cura di L. Carraro, G. Oppo, A. Trabucchi, Padova, 1977, p. 343 e ss.

F. CARRESI, *Fondo patrimoniale*, in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, XIV, 1989.

G. CATTANEO, *Del regime di separazione dei beni*, in *Commentario al dir. it. della fam.*, a cura di G. Cian, G. Oppo, A. Trabucchi, Padova, 1992, p. 434.

M. L. CENNI, *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. dir. fam.* diretto da P. Zatti, Milano, 2012, p. 551 e ss.

M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, Milano, 2010.

G. CIAN, *Sulla pubblicità del regime patrimoniale dei coniugi. Una revisione che si impone*, in *Riv. dir. civ.*, 1976, p. 13 ss.

G. CIAN e G. CASAROTTO, *Fondo patrimoniale della famiglia*, in *Nss. dig. it. app.*, III, Torino, 1982, p. 825 e ss.

A. N. CIARCIA, *Il fondo patrimoniale e i debiti tributari*, in *Dir. e prat. trib.*, 2019, p. 2424 e ss.

C. CICERO e A. TRONCI, *Fondo patrimoniale e debiti fiscali*, in *Corr. giuridico*, 2020, p. 1208 e ss.

F. CORSI, *Il regime patrimoniale della famiglia*, in *Tratt. dir. civ. e comm.* diretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1984.

D. DAMIANO, *Atti dispositivi di beni in fondo patrimoniale e revocatoria semplificata ex art. 2929 bis c.c.*, in *Riv. notar.*, 2018, p. 517 e ss.

P. G. DEMARCHI ALBENGO, *Il fondo patrimoniale*, in *Trattato di dir. civ.* diretto da P. Cendon, Milano, 2014, p. 483.

V. DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia*, Milano, 1996.

V. DE PAOLA, *Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato*, Milano, 2002.

V. DE PAOLA e A. MACRÌ, *Il nuovo regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 1978.

A. P. DI FLUMERI, *Il fondo patrimoniale tra autonomia dei costituenti, bisogni familiari, tutela di figli ed interessi creditori*, in *Dir. famiglia*, 2015, p. 856.

G. DI GENNARO, *Il doveroso adempimento delle obbligazioni tributarie e la costituzione del fondo patrimoniale*, in *Fisco*, 2014, p. 665.

A. DI SAPIO, *Fondo patrimoniale: l'alienazione dell'unico bene costituito, l'estinzione per esaurimento, lo scioglimento (volontario)*, in *Dir. famiglia*, 1999, p. 848 e ss.

M. DOGLIOTTI e A. FIGONE, *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da M. Bessone, Torino, 2011.

A. FIGONE, *Opponibilità ai creditori della costituzione di fondo patrimoniale*, in *Fallimento*, 2000, p. 1131 e ss.

A. FIGONE, *Fondo patrimoniale e successivo fallimento del disponente*, in *Il Fallimento e le altre procedure concorsuali*, 2010, p. 554.

A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, in *Commento sistematico alla legge 19 maggio 1975, n. 151, I, art 1-89*, Milano, 1984, p. 749 e ss.

L. FOLLIERI, *Alienazione di un bene del fondo patrimoniale, efficacia traslativa e risoluzione di conflitti*, in *Contratto e impresa*, 2020, p. 404.

M. FRANCISSETTI BROLIN, *L'indisponibilità e l'inespropriabilità (limitata) del fondo patrimoniale*, Napoli, 2012, p. 45 e ss.

A. FUSARO, *Il regime patrimoniale della famiglia*, Padova, 1990.

A. FUSARO, *Del fondo patrimoniale*, in *Commentario al cod. civ.* a cura di G. di Rosa, Torino, 2018, p. 1237 e ss.

G. GABRIELLI, *Patrimonio familiare e fondo patrimoniale*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, p. 221 e ss.

G. GABRIELLI, *Regime patrimoniale della famiglia*, in *Nss. dig. it.*, Torino, 1997, p. 53 e ss.

G. GABRIELLI e G. CUBEDDU, *Il regime patrimoniale dei coniugi*, Milano, 1997.

A. GALASSO, *Del fondo patrimoniale*, in *Commentario al cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 2003.

A. GALASSO, *Regime patrimoniale della famiglia*, in *Comm. al cod. civ.*, Roma, 2003, p. 109.

A. GALASSO e M. TAMBURELLO, *Del fondo patrimoniale*, in *Comm. del cod. civ.* diretto da A. Scialoja e G. Branca, Bologna-Roma, 1999.

F. GALLETTA, *I regolamenti patrimoniali tra i coniugi*, Napoli, 1990.

G. GAROFALO, *L'articolo 2929 bis c.c. nel diritto di famiglia*, in *Dir. famiglia*, 2018, p. 284.

F. GAZZONI, *La trascrizione degli atti e delle sentenze*, in *Trattato della trascrizione* diretto da G. Gabrielli e F. Gazzoni, Milano, 2012, p. 184.

- G. GIANNÌ, *Contributo sulla natura cautelare o esecutiva dell'iscrizione di ipoteca, del sequestro conservativo e del fermo amministrativo e sulla giurisdizione, per le relative controversie, del giudice tributario*, in *Fisco*, 2003, p. 6119.
- M. GIONFRIDA DAINO, *La posizione dei creditori nella comunione legale tra coniugi*, Padova, 1986.
- B. GRASSO, *Il fondo patrimoniale*, in *Tratt. dir. priv.* diretto da P. Rescigno, Torino, 1982, p. 105 e ss.
- A. GRASSOTTI, *Il fondo patrimoniale non è atto di frode e costituisce esercizio di un diritto non punibile*, in *Riv. giur. trib.*, 2013, p. 140.
- R. LENZI, *Struttura e funzione del fondo patrimoniale*, in *Riv. notar.*, 1991, p. 50 ss.
- R. LENZI, *Le destinazioni atipiche e l'art. 2645 ter c.c.*, in *Contratto e impresa*, 2007, p. 241.
- F. LONGO, *Responsabilità aquiliana ed esecutività sui beni del fondo patrimoniale*, in *Famiglia e diritto*, 2004, p. 353 e ss.
- F. LONGO, *Fondo patrimoniale ed azione revocatoria*, in *Famiglia e diritto*, 2008, p. 591.
- F. LONGO, *Legittimazione ad agire*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2015, p. 506.
- P. LOREFICE, *Brevi considerazioni sugli artt.169 c.c. e 171 c.c.*, in *La volontaria giurisdizione Casi e materiali*, Milano, 1997, p. 330.
- L. MAIONE, *Fondo patrimoniale, derogabilità convenzionale del regime legale e potere dei terzi creditori*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, p. 1208 e ss.
- M. MONEGAT, *Separazione consensuale dei coniugi*, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, p. 243 e ss.
- E. MANONI, *Fondo patrimoniale: l'esecuzione e l'iscrizione di ipoteca sui beni conferiti è possibile solo per alcuni debiti fiscali*, in *Fisco*, 2016, p. 1950.
- M. MATTIONI, *Fondo patrimoniali e bisogni della famiglia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, p. 664 e ss.
- A. MORACE PINELLI, *La crisi coniugale tra separazione e divorzio*, Milano, 2001.

A. MORACE PINELLI, *Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore*, Milano, 2007.

A. MORACE PINELLI, *Tutela della famiglia e dei soggetti deboli mediante la destinazione allo scopo*, in *Riv. dir. civ.*, Padova, 2013, p. 1365 e ss.

G. OBERTO, *Comunione legale, regimi convenzionali e pubblicità immobiliare*, in *Riv. dir. civ.*, 1988, p. 196.

G. OBERTO, *Pubblicità dei regimi matrimoniali*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, p. 232 ss.

G. OBERTO, *Trust e autonomia negoziale nella famiglia*, in *Dir. famiglia*, 2004, p. 315.

G. OBERTO, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e rapporti patrimoniali tra coniugi*, in *Famiglia e diritto*, 2007, p. 202 e ss.

G. OBERTO, *La revocatoria degli atti a titolo gratuito ex art. 2929 bis c.c. Dalla pauliana alla "renziana"*, Torino, 2015.

G. OBERTO, *I regimi patrimoniali delle unioni civili*, in *Giur. it.*, 2016, p. 1803 e ss.

G. OBERTO, *Mutuo dissenso e convenzione di separazione dei beni*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 818.

G. OPPO, *Fallimento e tutela del concepito*, in *Questioni di diritto patrimoniale della famiglia*, Padova, 1989, p. 117 e ss.

G. F. PALERMO, *Obbligazioni solidali nell'interesse della famiglia?*, in *Riv. notar.*, 1979, p. 497 e ss.

L. PARENTE, *Obbligazione tributaria, ipoteca esattoriale ed esecuzione sui beni del fondo patrimoniale*, in *Rass. trib.*, 2017, p. 787.

R. PERCHINUNNO, *Dovere di contribuzione e responsabilità per i debiti familiari*, in *Rass. dir. civ.*, 1992, p. 631 e ss.

P. PERLINGIERI, *Sulla costituzione del fondo patrimoniale su «beni futuri»*, in *Dir. famiglia*, 1977, p. 275 e ss.

V. PEPE, *Il fondo patrimoniale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1989, p. 221 e ss.

- L. PERRONE, *Profili tributari del fondo patrimoniale*, in *Rass. trib.*, 2008, p. 1543.
- G. PETRELLI, *Pendenza della condizione e tutela dei creditori*, in *Riv. notar.*, 2017, p. 889.
- A. PINO, *Il patrimonio separato*, Padova, 1950.
- M. PRETE, *Il fondo patrimoniale nella crisi della famiglia*, in *Riv. notar.*, 1999, p. 49.
- R. QUADRI, *La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata*, Napoli, 2004.
- D. RECCO e S. ASARO, *Il fondo patrimoniale*, in *Gli aspetti patrimoniali della famiglia, I rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi nella fase fisiologica ed in quella patologica*, a cura di G. Oberto, Padova, 2011, p. 784 e ss.
- D. ROSSANO, *Fondo patrimoniale e patrimoni destinati: spunti di riflessione*, in *Notariato*, 2003, p. 425.
- E. RUSSO, *Il fondo patrimoniale: le convenzioni matrimoniali ed altri saggi sul nuovo diritto di famiglia*, Milano, 1983.
- E. RUSSO, *Il negozio di destinazione di beni immobili o di beni mobili registrati (art. 2645 ter c.c.)*, in *Vita not.*, 2006, p. 1244.
- F. SANTOSUOSSO, *Il regime patrimoniale della famiglia*, 2^a ed., Torino, 1983.
- N. SCANNICCHIO, *Beni, soggetti e famiglia nel regime patrimoniale e primario. Un'analisi comparata*, Bari, 1992, p. 276 e ss.
- A. M. SERAFIN, *Tre questioni attuali in tema di fondo patrimoniale*, in *Giur. it.*, 2020, p. 1605 e ss.
- M. SESTA, *Rapporti patrimoniali tra coniugi e obbligazioni assunte da un coniuge nel nome dell'altro (nota a Cass. 7 luglio 1995, n. 7501)*, in *Famiglia e diritto*, 1996, p. 142.
- M. SESTA, *Manuale di diritto di famiglia*, Padova, 2019.
- F. SPOTTI, *Unione civili, e fondo patrimoniale*, in *Tratt. dir. fam.* diretto da G. Bonilini, Torino, 2017, p. 307.

L. STRIANESE, *Il fondo patrimoniale, strumento di articolazione del patrimonio familiare: alcuni tratti patologici rilevanti sul piano tributario*, in *Dir. e prat. trib.*, 2014, p. 181-215.

M. TAMPONI, *Famiglia e lesione degli interessi dei creditori: oltre l'uso strumentale del fondo patrimoniale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, p. 278 e ss.

F. TASSINARI, *Patrimoni privati e destinazioni a tutela della famiglia*, in *Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative*, Milano, 2003, p. 68.

S. TONDO, *Ambientazione del trust e controllo notarile*, in *I trusts in Italia oggi*, a cura di I. Benvenuti, Milano, 1996, p. 188 e ss.

G. TRAPANI, *Il fondo patrimoniale come strumento di soddisfazione dei bisogni della famiglia*, in *Notariato*, 2007, p. 678 e ss.

G. TRAPANI, *Il vincolo di destinazione dei beni oggetto del fondo patrimoniale ed i limiti all'autonomia privata dei costituenti*, in *I Patrimoni separati tra tradizione e innovazione*, Torino, 2007, p. 68.

G. A. M. TRIMARCHI, *Negoziato di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto*, in *Famiglia e diritto*, 2009, p. 437.

A. VALONGO, *Lo scioglimento della comunione legale nelle recenti leggi in materia di diritto di famiglia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, p. 1195.

C. VERDE, *Alienazione dei beni del fondo patrimoniale: consenso traslativo, opponibilità ed effetti favorevoli al creditore esecutante*, in *Giur. it.*, 2019, p. 2385 e ss.

B. VERONESE, *Il fondo patrimoniale: strumento evergreen o contenitore ormai privo di contenuto nella pianificazione e protezione del patrimonio familiare?*, in *Diritto ed economia dell'impresa*, 2016, p. 120 e ss.

GIURISPRUDENZA

C. cost. 27 giugno 1973, n. 91, in *Banca dati DeJure*.

C. cost. 17 marzo 1988, n. 311, in *Foro it.*, 1990, c. 2146.

C. cost. 6 aprile 1995, n. 111, in *Dir. famiglia*, 1995, p. 897.

C. cost. 6 aprile 1995, in *Vita notarile*, 1996, p. 127.

C. cost. 27 gennaio 2015, n. 1450, in *Banca dati DeJure*.

Cass. 7 gennaio 1984, n. 134, in *Giur. civ.*, 1984, p. 663.

Cass. 9 aprile 1984, n. 2258, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, p. 163 e ss.

Cass. 18 giugno 1990, n. 6118, in *Giur. civ.*, 1990, p. 2891.

Cass. 18 giugno 1990, n. 6118, in *Foro it.*, 1991, c. 831.

Cass. 24 agosto 1990, n. 8712, in *Mass. Giust. civ.*, 1990, p. 2826.

Cass. 28 novembre 1990, n. 11449, in *Il fallimento e le altre procedure concorsuali*, 1991, p. 365.

Cass. 16 luglio 1992, n. 7470, in *Dir. famiglia*, 1993, p. 70.

Cass. 2 dicembre 1996, n. 10725, in *Fallimento*, 1997, p. 799.

Cass. 25 luglio 1997, n. 6954, in *Fallimento*, 1998, p. 679.

Cass. 8 gennaio 1998, n. 92, in *Giur. civ.*, 1998, p. 1314.

Cass. 12 novembre 1998, n. 11418, in *Foro it.*, 1999, c. 1953.

Cass. 12 novembre 1998, n. 11418, in *Corr. giuridico*, 1999, p. 190

Cass. 29 maggio 1999, n. 5262, in *Famiglia e diritto*, 1999, p. 498

Cass. 20 giugno 2000, n. 8379, in *Giur. civ.*, 2000, p. 2584.

Cass. 20 giugno 2000, n. 8379, in *Famiglia e diritto*, 2000, p. 625.

Cass. 20 giugno 2000, n. 8379, in *Fallimento*, 2001, p. 351.

Cass. 24 novembre 2000, n. 15177, in *Giur. civ.*, 2001, p. 2173.

Cass. 18 settembre 2001, n. 11683, in *Giur. civ.*, 2002, p. 1950.

Cass. 18 luglio 2003, n. 11230, in *Giur. it.*, 2004, p. 1615.

Cass. 10 novembre 2003, n. 17607, in *Guida al diritto*, 2003, p. 31.

Cass. 5 dicembre 2003, n. 18619, in *Famiglia e diritto*, 2004, p. 253.

Cass. 17 marzo 2004, n. 5402, in *Famiglia e diritto*, 2004, p. 467.

Cass. 8 settembre 2004, n. 18065, in *Giur. civ.*, 2005, p. 997.

Cass. 11 febbraio 2005, n. 2838, in *Diritto e giustizia*, 2005, p. 40.

Cass. 11 febbraio 2005, n. 2748, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, p. 2.

Cass. 7 marzo 2005, n. 4933, in *Mass. Giust. civ.*, 2005, p. 3.

Cass. 26 luglio 2005, n. 15603, in *Mass. Giust. civ.*, 2005.

Cass. 15 marzo 2006, n. 5684, in *Riv. Notar.*, 2007, p. 161.

Cass. 12 aprile 2006, n. 8516, in *Foro it.*, 2006, c. 2756.

Cass. 12 aprile 2006, n. 8516, in *Riv. notar.*, 2009, p. 137.

Cass. 31 maggio 2006, n. 12998, in *Mass. Giust. civ.*, 2006, p. 5

Cass. 17 gennaio 2007, n. 966, in *Giur. civ.*, 2007, p. 596 e ss.

Cass. 17 gennaio 2007, n. 966, in *Giur. it.*, 2008, p. 337.

Cass. 15 febbraio 2007, n. 3471, in *Famiglia e diritto*, 2007, p. 557.

Cass. 7 luglio 2007, n. 15310, in *Giur. civ.*, 2008, p. 1757.

Cass. 8 agosto 2007, n. 17418, in *Banca dati DeJure*.

Cass. 16 novembre 2007, n. 23745, in *Vita not.*, 2008, p. 242.

Cass. 22 novembre 2007, n. 24321, in *Mass. Giust. civ.*, 2008, p. 1198.

Cass. pen. 6 marzo 2008, n. 14720, in *Diritto e Giustizia online*, 2008.

Cass. 20 marzo 2008, n. 7450, in *Guida al diritto*, 2008, p. 35.

Cass. 7 ottobre 2008, n. 24757, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, p. 401.

Cass. 8 ottobre 2008, n. 24798, in *Mass. Giust. civ.*, 2008, p. 1451.

Cass. 10 ottobre 2008, n. 25026, in *Dir. famiglia*, 2009, p. 1098.

Cass. 29 aprile 2009, n. 10052, in *Famiglia e diritto*, 2009, p. 901.

Cass. 10 giugno 2009, n. 38925, in *Banca dati DeJure*.

Cass. 7 luglio 2009, n. 15862, in *Giur. civ.*, 2010, p. 2845.

Cass. 7 luglio 2009, n. 15862, in *Vita not.*, 2009, p. 1439.

Cass. 7 ottobre 2009, n. 38925, in *Corr. Trib.*, 2010, p. 179.

Cass. 13 ottobre 2009, n. 21658, in *Famiglia e diritto*, 2009, p. 1177.

Cass. 13 ottobre 2009, n. 21658, in *Giur. civ.*, 2010, p. 296.

Cass. 22 gennaio 2010, n. 1112, in *Fallimento*, 2010, p. 553.

Cass. 21 maggio 2010, n. 12497, in *Notariato*, 2010, p. 488 e ss.

Cass. 4 giugno 2010, n. 13622, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, p. 1208.

Cass. 4 giugno 2010, n. 13622, in *Riv. notar.*, 2011, p. 396.

Cass. pen. 18 maggio 2011, n. 36290, in *CED Cass. pen.*, 2011.

Cass. 24 gennaio 2012, n. 933, in *Vita not.*, 2012, p. 75.

Cass. 9 febbraio 2012, n. 1893, in *Mass. Giust. civ.*, 2012, p. 146.

Cass. pen. 4 aprile 2012, n. 40561, in *CED. Cass. pen.*, 2012.

Cass. 20 giugno 2012, n. 10234, in *Banca dati DeJure*.

Cass. 20 settembre 2012, n. 15859, in *Dir. famiglia*, 2013, p. 59.

Cass. 7 febbraio 2013, n. 2970, in *Banca dati DeJure*.

Cass. 19 febbraio 2013, n. 4011, in *Giur. it.*, 2013, p. 2501.

Cass. 5 marzo 2013, n. 5385, in *Riv. dir. trib.*, 2014, p. 95.

Cass. 14 marzo 2013, n. 6575, in *Guida al diritto*, 2013, p. 15

Cass. 12 dicembre 2013, n. 27854, in *Banca dati DeJure*.

Cass. 8 agosto 2014, n. 17811, in *Foro it.*, 2014, c. 3483.

Cass. 8 agosto 2014, n. 17811, in *Famiglia e diritto*, 2014, p. 1037 e ss.

Cass. 8 agosto 2014, n. 17811, in *Dir. famiglia*, 2015, p. 844.

Cass. 18 settembre 2014, n. 19667, in *Mass. Giust. civ.*, 2014.

Cass. 22 gennaio 2015, n. 1144, in *Guida al diritto*, 2015, p. 58.

Cass. 3 febbraio 2015, n. 1902, in *Mass. Giust. civ.*, 2015.

Cass. 24 febbraio 2015, n. 3738, in *Diritto e giustizia*, 2015, p. 100.

Cass. 15 aprile 2015, n. 7676, in *Banca dati DeJure*.

Cass. 30 giugno 2015, n. 13343, in *Mass. Giust. civ.*, 2015.

Cass. 20 agosto 2015, n. 17021, in *Mass. Giust. civ.*, 2015.

Cass. pen. 19 novembre 2015, n. 9154, in *Diritto e Giustizia*, 2016.

Cass. 23 novembre 2015, n. 23876, in *Mass. Giust. civ.*, 2015.

Cass. pen. 16 dicembre 2015, n. 6798, *CED. Cass. pen.*, 2016.

Cass. 29 gennaio 2016, n. 1652, in *Banca dati DeJure*.

Cass. 3 febbraio 2016, n. 2127, in *Banca dati DeJure*.

Cass. 22 marzo 2016, n. 5619, in *Mass. Giust. civ.*, 2016.

Cass. 24 marzo 2016, n. 5889, in *Banca dati DeJure*.

Cass. pen. 11 maggio 2016, n. 35853, in *CED Cass. pen.*, 2016.

Cass. 25 maggio 2016, n. 10794, in *Banca dati DeJure*.

Cass. pen. 5 luglio 2016, n. 3011, in *CED. Cass. pen.*, 2017.

Cass. pen. 12 luglio 2017, n. 47827 *CED. Cass. pen.*, 2018.

Cass. 21 settembre 2017, n. 22029, in *Diritto e giustizia*, 2017.

Cass. 30 agosto 2018, n. 21385, in *Dir. famiglia*, 2020, p. 169.

Cass. 6 dicembre 2018, n. 31590, in *Banca dati DeJure*.

Cass. 8 febbraio 2019, n. 3734, in *Banca dati DeJure*.

Cass. 6 marzo 2019, n. 6450, in *Mass. Giust. civ.*, 2019.

Cass. 9 aprile 2019, n. 9798, in *Mass. Giust. civ.*, 2019.

Cass. 10 maggio 2019, n. 12545, in *Riv. notar.*, 2019, p. 1089.

Cass. 4 settembre 2019, n. 22069, in *Mass. Giust. civ.*, 2019.

Cass. 4 settembre 2019, n. 22069, in *Guida al diritto*, 2019, p. 41.

Cass. 19 febbraio 2020, n. 4214, in *Diritto e giustizia*, 2020.

Cass. 30 giugno 2020, n. 12975, in *Banca dati DeJure*.

Cass. 16 novembre 2020, n. 25853, in *Guida al diritto*, 2021, p. 5.

Cass. 8 febbraio 2021, n. 2904, in *Mass. Giust. civ.*, 2021.

Cass. 1 luglio 2021, n. 18707, in *Mass. Giust. civ.*, 2021.

Cass. 1 luglio 2021, n. 18707, in *Banca dati DeJure*.

Cass. 25 ottobre 2021, n. 29983, in *Mass. Giust. civ.*, 2021.

Cass. 12 maggio 2022, n. 15257, in *Guida al diritto*, 2022, p. 25.

Cass. 4 gennaio 2023, n. 150, in *Resp. civ. e prev.*, 2023, p. 604.

Cass. 4 gennaio 2023, n. 150, in *Banca dati DeJure*.

Cass. 19 gennaio 2023, n. 1647, in *Guida al diritto*, 2023, p. 20.

Cass. 21 febbraio 2023, n. 5356, in *Mass. Giust. civ.*, 2023.

Cass. 27 febbraio 2023, n. 5874, in *Banca dati DeJure*.

Cass. 7 aprile 2023, n. 9536, in *Guida al diritto*, 2023, p. 18.

Cass. 7 aprile 2023, n. 9536, in *Ius Famiglie*, 2023, con nota di B. D'Amato.

Cass. 30 maggio 2023, n. 15275, in *Mass. Giust. civ.*, 2023.

Cass. 26 giugno 2023, n. 18164, in *Diritto e giustizia*, 2023.

Cass. 18 agosto 2023, n. 24836, in *Guida al diritto*, 2023, p. 49.

Cass. 1 settembre 2023, n. 25567, in *Diritto e giustizia*, 2023.

Cass. 5 settembre 2023, n. 25879, in *Guida al diritto*, 2023, p. 43.

Cass. 13 novembre 2023, n. 31575, in *Mass. Giust. civ.*, 2024.

Cass. 22 novembre 2023, n. 32484, in *Diritto e Giustizia*, 2023.

Cass. 22 novembre 2023, n. 32484, in *Guida al diritto*, 2023, p. 46.

Cass. 12 dicembre 2023, n. 34757, in *Guida al diritto*, p. 8.

Cass. 13 dicembre 2023, n. 34872, in *Mass. Giust. civ.*, 2024.

Cass. 13 dicembre 2023, n. 34872, in *Guida al diritto*, 2024.

Cass. 28 dicembre 2023, n. 36312, In *Mass. Giust. civ.*, 2024.

Cass. 29 gennaio 2024, n. 2711, in *Banca dati DeJure*

Cass. 28 febbraio 2024, n. 5242, in *Diritto e giustizia*, 2024.

App. Roma 28 novembre 1983, in *Foro it.*, 1984, c. 1085.

App. Reggio Calabria 11 aprile 1991, in *Famiglia e diritto*, 1991, p. 872.

App. Bari 15 luglio 1999, in *Giur. civ.*, 2000, p. 200-201.

App. Bologna 17 maggio 2000, in *Foro it.*, 2000, c. 3616.

App. Bologna 17 maggio 2000, in *Giur. it.*, 2001, p. 66.

App. Brescia 28 febbraio 2017, in *Trusts e attività fiduciarie*, 2017, p. 396.

App. Milano 28 febbraio 2018, n. 1078, in *Banca dati DeJure*.

App. Roma 2 maggio 2019, in *Riv. notar.*, 2019, p. 768.

App. Salerno 24 giugno 2020, n. 830, in *Banca dati DeJure*.

App. Brescia 10 febbraio 2022, in *Banca dati DeJure*.

App. Perugia 24 marzo 2023, n. 217, in *Riv. notar.*, 2023, p. 897.

App. Roma 20 settembre 2023, n. 5941, in *Banca dati DeJure*.

App. Venezia, 2 ottobre 2023, in *Banca dati DeJure*.

App. Firenze 11 ottobre 2023, in *Banca dati DeJure*.

Trib. Roma 7 giugno 1979, in *Riv. notar.*, 1979, p. 952.

Trib. Catania 31 maggio 1986, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, p. 627.

Trib. Latina 17 marzo 1988, in *Dir. famiglia*, 1989, p. 130.

Trib. Latina 17 marzo 1988, in *Foro it.*, 1990, c. 2146.

Trib. Milano 5 novembre 1990, in *Giur. it.*, 1993, p. 470.

Trib. Trapani 26 maggio 1994, in *Vita not.*, 1994, p. 1559-1561.

Trib. Milano 8 luglio 1996, in *Fallimento*, 1996, p. 1238.

Trib. Modena 19 luglio 1996, in *Riv. notar.*, 1997, p. 1185.

Trib. Modena 19 luglio 1996, in *Giur. civ.*, 1997, p. 1697.

Trib. Parma 7 gennaio 1997, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, p. 31.

Trib. min. Roma 9 giugno 1998, in *Riv. notar.*, 1999, p. 166.

Trib. Napoli 25 novembre 1998, in *Notariato*, 1999, p. 451.

Trib. Trani 3 maggio 1999, in *Giur. civ.*, 2000, p. 201 e ss.

Trib. Roma 14 giugno 1999, in *Famiglia e diritto*, 1999, p. 1245.

Trib. Roma 14 giugno 1999, in *Famiglia e diritto*, 1999, p. 1245.

Trib. Lecce 25 novembre 1999, in *Riv. notar.*, 2002, p. 394.

Trib. Verona 30 maggio 2000, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2001, p. 170.

Trib. Foggia 9 giugno 2000, in *Riv. notar.*, 2001, p. 692.

Trib. Brescia 7 dicembre 2000, in *Fallimento*, 2001, p. 1266.

Trib. min. Venezia 7 febbraio 2001, in *Riv. notar.*, 2001, p. 1189.

Trib. min. Perugia 20 marzo 2001, in *Riv. notar.*, 2001, p. 189.

Trib. Palermo 28 marzo 2001, in *Giur. merito*, 2002, p. 723,

Trib. Alba 2 settembre 2001, in *Giur. civ.*, 2002, p. 2477.

Trib. Napoli 9 ottobre 2001, in *Giurisprudenza napoletana*, 2002, p. 61.

Trib. Napoli 12 dicembre 2001, in *Fallimento*, 2002, p. 775.

Trib. Roma 14 marzo 2002, in *Riv. notar.*, 2003, p. 722.

Trib. min. Perugia 25 gennaio 2003, in *Giur. it.*, 2003, p. 2316.

Trib. min. Perugia 25 gennaio 2003, in *Famiglia e diritto*, 2004, p. 126.

Trib. Terni 12 aprile 2005, in *Riv. notar.*, 2006, p. 1334 e ss.

Trib. Savona 24 aprile 2003, in *Famiglia e diritto*, 2004, p. 67.

Trib. Pisa 9 novembre 2005, in *Riv. notar.*, 2007, p. 659.

Trib. Milano 17 gennaio 2006, in *Riv. notar.*, 2006, p. 1335.

Trib. Padova 5 maggio 2006, in *Banca dati DeJure*, 2006.

Trib. Brescia 9 giugno 2006, in *Riv. notar.*, 2006, p. 1335 e ss.

Trib. Salerno 18 settembre 2007, in *Banca dati DeJure*, 2007.

Trib. min. L'Aquila 17 marzo 2008, in *Famiglia e diritto*, 2008, p. 1344.

Trib. Napoli 4 giugno 2008, in *Banca dati DeJure*.

Trib. Lodi 6 marzo 2009, in *Notariato*, 2009, p. 364 e ss.

Trib. Milano 29 aprile 2010, in *Famiglia e diritto*, 2011, p. 53 e ss.

Trib. Alessandria 14 luglio 2017, n. 720, in *Banca dati DeJure*

Trib. Pavia 20 giugno 2018, in *Banca dati DeJure*.

Trib. Latina 13 novembre 2018, in *Banca dati DeJure*.

Trib. Salerno 28 gennaio 2019, in *Banca dati DeJure*.

Trib. Milano 2 luglio 2019, in *Banca dati DeJure*.

Trib. Milano, 18 luglio 2019, in *Banca dati DeJure*.

Trib. Marsala, 7 novembre 2019, in *Banca dati DeJure*.

Trib. Roma 18 novembre 2019, in *Banca dati DeJure*.

Trib. Milano 22 gennaio 2020, in *Rass. dir. civ.*, 2021, p. 730 e ss.

Trib. Ascoli Piceno, 24 marzo 2020, in *Banca dati DeJure*.

Trib. Mantova 9 marzo 2021, in *Banca dati DeJure*.

Trib. Roma, 14 settembre 2021, in *Riv. notar.*, 2021, p. 766.

Trib. Nuoro 18 ottobre 2021, in *Banca dati DeJure*.

Trib. Cuneo, 29 dicembre 2021, in *Banca dati DeJure*.

Trib. Cosenza 12 ottobre 2022, in *Banca dati DeJure*.

Trib. Milano 26 ottobre 2022, in *Banca dati DeJure*.

Trib. Latina 14 aprile 2023, n. 890, in *Banca dati DeJure*.

Trib. Roma 3 maggio 2023, in *Banca dati DeJure*.

Trib. Torre Annunziata 31 agosto 2023, in *Banca dati DeJure*.

Trib. Lecce 6 ottobre 2023, n. 2670, in *Banche dati DeJure*.

Trib. Asti 7 ottobre 2023, in *Banca dati DeJure*.

Comm. trib. reg. Potenza 19 ottobre 2021, n. 243, in *Banca dati DeJure*.

Comm. trib. reg. Milano 23 marzo 2022, n. 1115, in *Banca dati DeJure*.

Relazione al Re n. 111.

Relazione al Re, n. 110.

Relazione al Re, n. 110.

SITOGRAFIA

M. L. CENNI, *Il fondo patrimoniale: uso e abuso dello strumento negoziale*, in <https://notaicenniranuzzi.it/public/relcatanzaro.pdf>.

F. FERRANDI, *Gli effetti della revocatoria limitata ad una quota del bene della comunione legale*, in <https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/10397390>.

S. MEUCCI, *Il nuovo art. 2929-bis c.c. nel quadro degli strumenti di tutela dei creditori*, in <http://www.personaemercato.it>.

RINGRAZIAMENTI

In queste ultime pagine del mio elaborato ci tengo a porgere alcuni ringraziamenti.

Desidero, in primo luogo, ringraziare sinceramente il mio relatore, per la sua pazienza, i suoi preziosi consigli e il sostegno che ha provveduto a fornirmi durante la stesura di questo lavoro di tesi.

Ringrazio poi i miei genitori, perché mi hanno accompagnato in ogni istante di questo percorso sostenendomi in ogni scelta, festeggiando e onorando ogni traguardo, piccolo o grande che fosse, e consolandomi negli insuccessi. Grazie perché mi hanno instancabilmente spronato a non arrendermi, e di ogni loro sacrificio, io ne sarò per sempre riconoscente.

Grazie infinite a mia sorella Clelia, perché riesce a rendere ogni giorno più bello e più leggero; grazie perché ha sempre fatto in modo di non farmi temere il suo giudizio, perché mi sono sempre sentita compresa e ho trovato conforto nelle sue parole e nei suoi abbracci. Grazie perché la sua presenza, nella mia vita, è sufficiente a rendermi felice.

Grazie di cuore a Federico, perché in ogni sua parola, abbraccio e sorriso ho facilmente trovato la sicurezza e il coraggio necessari per arrivare qui. Grazie perché in ogni momento di più profonda debolezza e paura lui è sempre stato lì presente, ascoltandomi, capendomi, e consigliandomi, senza mai dubitare delle mie capacità. Grazie perché averlo accanto è il più bel dono che la vita potesse farmi.

Grazie alle mie amiche e ai miei amici, a chi lo è stato e a chi lo è diventato nel tempo, perché di ognuna di queste persone conservo dei bellissimi ricordi, che porterò per sempre nella mia memoria.

Grazie in particolare a Chiara, da sempre amica, che ha fatto in modo, nonostante la distanza, di regalarmi una risata, e a Barbara, con la quale sono cresciuta e maturata, che ha sempre avuto un posto speciale nella mia vita, e che mi ha dimostrato come l'affetto e il bene reciproco resistono al tempo, che non riuscirà a distruggere il legame che unisce due persone.

Infine, ci tengo a ringraziare me stessa, perché con tenacia sono riuscita a perseguire i miei obiettivi; perché ho imparato a riconoscere i miei errori e a trarne insegnamento dagli stessi; perché sono riuscita a concludere, con grandi soddisfazioni, questo percorso di formazione.

A tutti loro, grazie.